



CORTE DI ASSISE DI BARI



Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DI ASSISE DI BARI

composta dai signori:

dr.ssa	Clelia	Galantino	Presidente
dr.ssa	Ornella	Gozzo	Giudice (estensore)
sig.	Piscitelli	Antonio	Giudice popolare
sig.ra	Castro	Maria	Giudice popolare
sig.ra	Castellana	Silvana Ivonne	Giudice popolare
sig.ra	Turturro	Angela	Giudice popolare
sig.ra	Addoriso	Francesca	Giudice popolare
sig.ra	Scaraggi	Ottavia	Giudice popolare

nell' udienza del 20 luglio 2012, con l'intervento del Pubblico Ministero,
in persona della dr. Domenico Minardi, con l'assistenza del cancelliere
sig.ra Marcella De Riccardis, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura

N° 11/10 R.G. Ass.

N° 17438/09 RG.P.M.

Depositata in cancelleria

il

—

.....

—

Trasmesso estr. esecut.

Redatta scheda:

Campione penale

n.

del solo dispositivo la seguente

S E N T E N Z A

nel processo contro:

1) OGIEMWANYE Hacher Ekhlor, detto Monday nato in Nigeria il 23/8/61 domiciliato presso Ajayi Sylla in Santhià (VC) vicolo San Benedetto n. 6, **libero con divieto di espatrio, assente;** difeso di fiducia dall'**avv. Vincenzo Miccolis**, del foro di Bari, con studio in Conversano alla via Padre Michele Accolti Gil n.15, **presente;**

2) OMOIGUI Iroghama, detta Sandra, nata a Benin City (Nigeria) il 20/12/68, residente in Bari-Palese alla II^a tr. di via Duca D'Aosta n. 7, **libera con obblighi, presente;** difesa di fiducia dall'**avv. Luca Italiano** del foro di Bari, con studio in Bari via G. Amendola n. 61, **presente;**

3) SUNDAY Ayo o Ajo, detta Tessa, nata in Nigeria l'11/10/1977, domiciliata in Bari alla via Nicolai n. 195; **latitante dal 28/01/2008** come da decreto del Gip di Bari; domiciliata presso il difensore di ufficio avv. Tiziana Sangiovanni, via Napoli n. 138 – Bari; difesa di ufficio dall'**avv. Tiziana Sangiovanni** del foro di Bari, con studio via Napoli n. 138 –Bari; **presente;**

4) IHEANACHO Georgina, detta Anita, nata a Owerri Imo State (Nigeria) il 16/1/1976, domiciliata presso il difensore avv. Cristian Di Giusto, via Crisanzio 80/d – Bari, **libera con divieto di espatrio, contumace;** difesa di fiducia dall'**avv. Cristian Di Giusto**, del foro di Bari, con studio via Crisanzio 80/d – Bari, **assente**, sostituito **ex art. 97 co. 4°** dall'**avv. Roberta Rubino**, del foro di Bari, con studio in Bari, viale Della Repubblica n. 112, **presente;**

5) ONYEIKE Goodness, detta la dottoressa, nata Owerri Imo State (Nigeria) il 31/12/73, domiciliata in Padova via Buonarroti n. 68 presso Kennedy Ekeke Jonh Roert, **libera con obblighi, contumace;** difesa di fiducia dall'**avv. Marilena Marrazzo**, del foro di Bari, con studio via P. Amedeo 243 Bari, **presente;**

6) MOMODU Margret, alias MOMODU Margaret, detta Meggie, nata a Benin City (Nigeria) il 6/7/74, residente in Bari alla via Scipione l'Africano n. 278, elettivamente domiciliata presso il difensore di fiducia avv. Pasquale Mazzilli, **libera con obbligo di dimora e divieto di espatrio, presente;** difesa di fiducia dall'**avv. Pasquale Mazzilli** del foro di Bari, con studio via Calefati n. 258-Bari, **presente;**

7) OMOROGIE Juliet, nata a Benin City (Nigeria) il 4/6/82, residente in Sannicandro di Bari alla via U. Giordano n. 5, con esercizio commerciale in Bari alla via P. Ravanas n. 93, **libera, contumace;** difesa di fiducia dall'**avv. Angela Peluso** del foro di Bari, con studio via Crisanzio n. 17-Bari, **assente**, sost. ex art. 97 co. 4 C.P.P. dall'**avv. Pasquale Mazzilli**, presente;

8) **DE CHIRICO Vittoriano**, nato ad Adelfia (Ba) il 30/11/1939, ivi residente alla via Bari n. 35; domiciliato presso il difensore di fiducia avv. Leonardo Bruno Catella, **libero, presente**; difeso di fiducia dall'**avv. Leonardo Bruno Catella** del foro di Bari, con studio via A. De Gasperi n. 310 – Bari, **presente**;

9) **MASTRANDREA Filippo**, nato a Bitonto (BA) il 9/11/74, residente in Minervino di Lecce alla via Montello n. 30, **libero, assente**; difeso di fiducia dall'**avv. Corrado Salvatore**, con studio in Muro Leccese alla via Malta n. 5, **assente, sostituito con delega** dall'avv. Tiziana Sangiovanni, **presente**;

10) **PUGLIESE Giuseppe**, nato a Bari-Ceglie del Campo il 10/6/58, ivi residente alla via Risorgimento n. 1 **libero, contumace**; difeso di fiducia dall'**avv. Salvatore Campanelli** del foro di Bari, con studio in Bari-Loseto via Cavour n. 43, **assente**, sostituito ex art. 97 c.4° C.P.P. dall'avv. Roberta Rubino, **presente**;

PARTE CIVILE:

Associazione “Giraffa Onlus-Gruppo Indagine Resistenza alla follia femminile”, con sede in Bari via Napoli n. 308, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, avv. Maria Pia Vigilante, domiciliata per la carica presso la sede della predetta associazione ed elettivamente in Bari alla via Q. Sella n. 5, **assente**;

difesa dall'**avv. Dario Belluccio**, del foro di Bari, con studio in Bari via Q. Sella n. 5, **assente, sostituito con delega** dall'avv. Andreina Orlando, **presente**;

PARTI OFFESE:

tutte cittadine nigeriane:

- 1) OMOROGBE Florence, **assente**;
- 2) SUNDAY Iyobo; **deceduta**;
- 3) ORLANDO Vinda; **deceduta**;
- 4) AKANED Esther, **assente**;
- 5) OJEBE Lovina, **assente**;
- 6) LAURETTA, **assente**;
- 7) JOSEP Ann, **assente**;
- 8) MOMODU Bose, **assente**;
- 9) OLOWOFELA Iyabo detta Eva, **assente**;
- 10) MERY, **assente**;
- 11) IWOMA Fatima, **assente**;
- 12) JOHN Beatrice, **assente**;
- 13) EHIMATIOMWAN Peace, **assente**;
- 14) UYI Osa's, **assente**;
- 15) MONICA n.m.i.;
- 16) Blessing, alias Jessica n.m.i., **assente**;

IMPUTATI:

in ordine ai seguenti fatto-reato:

i primi sette:

A) art. 416 co.1,5 e 6 C.P.;

per essersi tutti associati, insieme ad altre persone, rimaste allo stato non compiutamente identificate, tutte di origine africana, (EPA', USONOBUN, ENEKME', MERY, EDOGHOGO, ONGOZEE, ADURO, TONY, EMARIABE'), per commettere più delitti di tratta di esseri umani, riduzione e mantenimento in schiavitù, induzione e sfruttamento della prostituzione, introduzione clandestina ai fini dello sfruttamento della prostituzione, reati indicati nei capi seguenti ed aventi come parti lese le cittadine nigeriane OMOROGBE Florence, SUNDAY Iyobo, ORLANDO Vinda, AKANED Esther, OJEBE Lovina, LAURETTA, JOSEP Ann, MOMODU Bose, OLOWOFELA Iyabo, detta Eva, MERY, IWOMA Fatima, JOHN Beatrice, EHIMATIOMWAN Peace, UYI Osa's, MONICA n.m.i. BLESSING alias Jessica n.m.i., ed altre non compiutamente generalizzate, come Mery; con l'aggravante dell'art. 416 c. 5 del numero della persone pari a dieci;

Con l'aggravante per OGIEMWANYE Hacher Ekhon detto "Monday" di aver diretto l'associazione.

In Bari ed altre località del territorio nazionale ed in Nigeria da epoca imprecisata dell'anno 2004 fino alla data dell'esecuzione del provvedimento cautelare;

B) artt. 110, 112 n. 1, 601 co. 1° e 2° C.P., 12 co. 3° e 3° ter D.Lvo 286/98;

perché in concorso tra loro e con altre persone rimaste ignote, in numero dunque superiore a dieci, al fine di commettere il delitto di cui all'art. 600 C.P. talvolta acquistandole da terzi ed alcune già ridotte in schiavitù, inducevano con l'inganno le cittadine nigeriane OMOROGBE Florence, SUNDAY Iyobo, ORLANDO Vinda, AKANED Esther, OJEBE Lovina, LAURETTA, JOSEP Ann, MOMODU Bose, OLOWOFELA Iyabo, detta Eva, MERY, IWOMA Fatima, JOHN Beatrice, EHIMATIOMWAN Peace, UYI Osa's, MONICA n.m.i. BLESSING alias Jessica n.m.i., Mery ed altre non compiutamente generalizzate, a fare ingresso ed a spostarsi nel territorio dello Stato Italiano, con la prospettiva di trovar loro una lecita occupazione e poi le costringevano (sottraendo loro i passaporti e con ulteriori violenze e minacce) a rimanere in Italia, in condizioni di sostanziale schiavitù, approfittando della loro situazione di necessità determinata da indigenza economica, perché si prostituissero contro la loro volontà ed impossessandosi delle loro mercedi.

In Bari ed altre località del territorio nazionale ed in Nigeria da epoca imprecisata dell'anno 2004 fino alla data dell'esecuzione del provvedimento cautelare;

C) artt. 110, 112 n. 1 (nonché 112 n. 2 per Ogiemwanye Hacher Ekhon detto "Monday, quale capo ed organizzatore), 600 co. 1°, 2°, 3° C.P., 12 co. 5° D.Lvo 286/98;

perché in concorso tra loro e con altre persone non ancora identificate esercitavano sulle cittadine nigeriane di cui al capo sub A) poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, avendole acquistate da terzi direttamente nel Paese africano d'origine o da altri che ne avevano curato l'ingresso nel territorio dello Stato Italiano, riducendole e mantenendole in condizioni di soggezione continuativa, costringendole a prestazioni sessuali ed alla prostituzione, il tutto con violenza e minacce fisiche; in particolare costringendole a vivere in stato di segregazione, sottraendo loro ogni guadagno, sottoponendole a umiliazioni e violenze fisiche o minacce di male ingiusto anche verso i rispettivi familiari, sottraendo loro i passaporti e mantenendoli occultati al fine di impedire loro qualsiasi allontanamento e tantomeno la fuoriuscita dal territorio italiano.

In Bari ed altre località del territorio nazionale ed in Nigeria da epoca imprecisata dell'anno 2004 fino alla data dell'esecuzione del provvedimento cautelare;

D) artt. 110, 112 n. 1 (nonché 112 n. 2 C.P. per Ogiemwanye Hacher Ekhon detto "Monday, quale capo ed organizzatore), art. 3 n. 4, 5, 7, 8 e art. 4 n. 1 e 7 L. 20/02/58 n. 75;

per avere, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in esecuzione del programma criminoso, descritto al capo A), reclutato al fine di fare esercitare la prostituzione o comunque di agevolare la prostituzione delle cittadine extracomunitarie OMOROGBE Florence, SUNDAY Iyobo, ORLANDO Vinda, AKANED Esther, OJEBE Lovina, LAURETTA, JOSEP Ann, MOMODU Bose, OLOWOFELA Iyabo, detta Eva, MERY, IWOMA Fatima, JOHN Beatrice, EHIMATIOMWAN Peace, UYI Osa's, MONICA n.m.i. BLESSING alias Jessica n.m.i., Mery ed altre non compiutamente generalizzate, inducendole a recarsi in territorio italiano, in luogo diverso da quello

della loro abituale residenza, al fine ottenuto di esercitarvi la prostituzione, inducendole con violenza e minaccia, favorendo o sfruttando detta attività, percependo i guadagni provento dall'attività di meretricio e proteggendole dai malintenzionati. Con l'aggravante di aver commesso il fatto ai danni di più persone.
In Bari da epoca imprecisata dell'anno 2004 fino alla data di esecuzione del provvedimento cautelare;

E) artt. 81, 110, 609 bis, 609 ter n. 4, 609 septies C.P.;
perché, con più azioni, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, sottoponendole, con violenza e minaccia, costringevano le cittadine nigeriane di cui al capo sub A) a compiere e subire atti sessuali dagli occasionali clienti (inconsapevoli della coartazione in forza della quale le stesse compivano e subivano detti atti) verso corrispettivo in danaro per ogni atto, che veniva interamente destinato agli indagati.
In Bari da epoca imprecisata dell'anno 2004 fino alla data di esecuzione del provvedimento cautelare;

OGIEMWANYE Hacher Ekhlor, detto Monday e OMOIGUI Iroghama, detta Sandra:

F) art. 110 C.P., 12 co. 3° ter D.L.vo 286/98;
per avere in concorso tra loro, procurato l'ingresso illegale nel territorio italiano di donne nigeriane, precedentemente reclutate per essere destinate alla prostituzione ed allo sfruttamento sessuale;
In Bari da epoca imprecisata dell'anno 2004 fino alla data di esecuzione del provvedimento cautelare;

OGIEMWANYE Hacher Ekhlor, detto Monday, OMOIGUI Iroghama, detta Sandra, SUNDAY Ayo o Ajo, detta Tessy, IHEANACHO Georgina, detta Anita, Onyeike Goodness, MOMODU Margret detta Meggie e OMOROGIE Juliet:

g) art. 110 c.p., 12 co. 5° D.L.vo 286/98;
per avere, in concorso tra loro e con altri in via di identificazione, favorito la permanenza sul territorio italiano di donne nigeriane, in violazione delle norme di cui al D. L.vo n. 286/98, al fine di trarne ingiusto profitto dalla loro condizione di illegalità.
In Bari da epoca imprecisata dell'anno 2004 fino alla data di esecuzione del provvedimento cautelare;

DE CHIRICO Vittoriano, MASTRANDREA Filippo e PUGLIESE Giuseppe:

J) art. 110 c.p., art. 3 n. 8 L. 75/58;
per aver, favorito le attività di cui al capo D), organizzando l'alloggio ed il trasporto sul luogo di svolgimento dell'attività di meretricio delle ragazze nigeriane di cui ai capi che precedono, e proteggendo le stesse dai malintenzionati.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto in danno di più persone.
In Bari da epoca imprecisata dell'anno 2004 fino alla data di esecuzione del provvedimento cautelare;

CONCLUSIONI

Il P.M. chiede:

affermarsi la penale responsabilità di Ogiemwanye Hacher Ekhlor detto Monday, Omoigui Iroghama detta Sandra, Sunday Ayo o Ajo detta Tessy, Iheanacho Georgina detta Anita, Onyeike Goodness detta la dottoressa, Momodu Margret detta Meggie con riferimento ai reati di tratta di persone, riduzione in schiavitù, violenza sessuale, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e per l'effetto pronunciarsi sentenza di condanna alla pena di anni 10 di reclusione nei confronti di Hacher Ekhlor detto Monday e Omoigui Iroghama detta Sandra, e di anni nove di reclusione nei confronti di Sunday Ayo o Ajo detta Tessy, Iheanacho Georgina detta Anita, Onyeike Goodness detta la dottoressa, Momodu Margret detta Meggie;

pronunciare sentenza di assoluzione ex art. 530 cpv. c.p.p. nei confronti di tutti i predetti imputati con riferimento al reato associativo, e sentenza di assoluzione per i reati di cui agli artt. 12 co. 3 e 3 ter e 5 D. L.vo 286/98, rispettivamente ascritti, poiché assorbiti nel reato di tratta di persone;

affermarsi la penale responsabilità di De Chirico Vittoriano, Mastrandrea Filippo e Pugliese Giuseppe, in ordine al reato loro ascritto, condannandoli alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione ciascuno; pronunciare sentenza di assoluzione nei confronti di Omorogie Juliet in ordine ai reati alla medesima ascritti ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p.

P.C. chiede la condanna di tutti gli imputati in ordine ai reati a ciascuno ascritti, riportandosi alle conclusioni scritte che deposita.

Avv. Angela Peluso per Omorogie Juliet chiede l'assoluzione da tutti i reati ascritti ex art. 530 co. 1 c.p.p. per non aver commesso il fatto; in subordine, l'assoluzione ex art. 530 c. 2° c.p.p. con la medesima formula;

Avv. Leonardo Bruno Catella per De Chirico Vittoriano, chiede, previa correzione dell'avviso di conclusioni di indagine e dell'avviso di fissazione di udienza nella parte in cui contestano al De Chirico la recidiva specifica infraquinquennale, l'assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, in subordine l'assoluzione, con le medesime formule, ex art. 530 cpv c.p.p., in ulteriore subordine minimo della pena e riconoscimento delle attenuanti generiche.

Avv. Vito Belviso, in sostituzione dell'avv. Salvatore Campanelli, per Pugliese Giuseppe chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste ex art. 530 co.1° c.p.p.; in subordine, l'assoluzione per ché il fatto non sussiste ex art. 530 cpv c.p.p.; in ulteriore subordine minimo della pena, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, e concessione di tutti i benefici di legge.

Avv. Vincenzo Miccolis per Ogiemwanye Hacher Ekhon chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste, o per non aver commesso il fatto, anche ai sensi dell'art. 530 cpv c.p.p.

Avv. Tiziana Sangiovanni, per Sunday Ayo chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, anche ai sensi dell'art. 530 cpv c.p.p.

Avv. Roberta Rubino per Iheanacho Georgina detta Anita chiede l'assoluzione da tutti i reati ascritti ex art. 530 cpv c.p.p.

Avv. Tiziana Sangiovanni, in sostituzione dell'avv. Salvatore Corrado, per Mastrandrea Filippo, chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto; in subordine chiede pronunciarsi sentenza di non luogo a procedere perché il reato ascritto è estinto per intervenuta prescrizione; in ulteriore subordine, minimo della pena, previo riconoscimento delle attenuanti generiche

Avv. Marilena Marrazzo per Onyeike Goodness detta la dottoressa chiede l'assoluzione da tutti i reati ascritti con la formula di giustizia, anche ai sensi dell' art. 530 cpv. c.p.p.

Avv. Pasquale Mazzilli per Momodu Margret chiede l'assoluzione da tutti i reati contestati perché il fatto non sussiste, anche ai sensi dell' art. 530 cpv c.p.p..

Avv. Luca Italiano per Omoigui Iroghama detta Sandra chiede l'assoluzione da tutti i reati contestati con la formula di giustizia anche ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p.

FATTO E DIRITTO

Con decreto del 28.9.2010 Ogiemwanye Hacher Ekhon (detto Monday),

Omoigui Iroghama (detta Sandra), Sunday Ayo (o Ajo, detta Tessy), Iheanacho Georgina (detta Anita), Onyeike Goodness (detta la dottoressa), Momodu Margret (o Margaret detta Meggie), Omorogie Juliet, De Chirico Vittoriano, Mastrandrea Filippo e Pugliese Giuseppe sono stati rinviati a giudizio davanti a questa Corte di Assise per rispondere dei reati loro rispettivamente ascritti in rubrica.

All'udienza del 18.1.2011, decidendo sulla relativa eccezione, la Corte ha dichiarato efficace la costituzione di parte civile dell'Associazione "Giraffa Onlus", già intervenuta all'udienza preliminare del 6.7.2011 e risultante dal decreto che disponeva il giudizio dinanzi al Tribunale di Bari, giacché non è rilevante, atteso il principio di immanenza, che il decreto di fissazione della nuova udienza preliminare celebrata dopo la sentenza dichiarativa di incompetenza emessa dal Tribunale, non fosse stato notificato alla parte civile costituita, nel mentre, per effetto del disposto di cui all'art. 76 co. 2 c.p.p., la costituzione di parte civile produce effetto in ogni stato e grado del procedimento (e perciò anche nella ipotesi di dichiarazione di incompetenza). Risultando sanato peraltro il vizio derivante dall'omessa notifica alla parte civile del decreto che dispone il giudizio dinanzi a questa Corte, per effetto della sua comparizione, residuava soltanto la necessità di concedere il termine per il deposito delle liste testimoniali, termine che è stato individuato nella data della successiva udienza del 31.1.2011.

Alla detta udienza è stato aperto il dibattimento e sono state ammesse le prove orali e documentali richieste dalle parti, riservando di provvedere sulla richiesta di trascrizione delle conversazioni intercettate all'esito del deposito del relativo elenco a cura delle parti interessate. Quindi sono stati esaminati i testi Pennelli

Emanuele e Galantino Sabino. All'esito il P.M. ha rinunciato all'esame dei testi Di Venere e Chirico, che sono stati revocati, nulla avendo opposto le altre parti in ordine alla rinuncia. Sull'accordo delle parti è stata autorizzata l'integrazione della prova dichiarativa richiesta dal P.M., disponendo l'esame dei testi Romita Luigi e Pennelli Annamaria. Infine sono stati acquisiti i decreti autorizzativi delle intercettazioni, prodotti dal P.M.

All'udienza del 14.2.2011, conferito l'incarico ai periti trascrittori ing. Vito Augusto e Aibangbee Samuel, sono stati acquisiti i documenti prodotti dal P.M. senza opposizione delle difese¹ e sono stati esaminati i testi Romita Luigi e Omorogbe Florence.

All'udienza del 21.2.2011, revocata la contumacia di Ogiemwanye Hacher Ekhor, poiché comparso, è stata esaminata la teste Pennelli Annamaria ed è stata acquisita la documentazione prodotta dal P.M.². Quest'ultimo ha poi rinunciato all'esame della teste Momodu Bose, che è stata revocata nulla avendo opposto la difesa.

All'udienza del 28.2.2011 è stata esaminata Ehimationwan Peace. All'esito il P.M. ha rinunciato all'esame di Olowofela Iyabo, John Beatrice ed Uyi Osa's, in quanto divenute irreperibili.

All'udienza del 7.3.2011 sono state esaminate le persone offese Ojebe Lovina (della quale è stato acquisito il permesso di soggiorno) e Josep Ann. All'esito il

¹ Trattasi del certificato di morte della persona offesa Orlando Vinda, dell'annotazione di servizio redatta a seguito del suo decesso – essendosi verificato a causa dell'investimento da parte di un'autovettura nel mentre la stessa esercitava attività di meretricio- della denuncia sporta dalla Orlando il 3.1.05 e del verbale di individuazione fotografica del 4.1.05, del certificato di morte di Sunday Iyobo, anch'ella travolta da un'autovettura, della lettera di acquisizione della sentenza pronunciata nei confronti di colui che l'aveva investita e delle annotazioni di servizio redatte in quella circostanza, infine della comunicazione inerente l'espulsione di Akaned Esther in data 11 ottobre 2006 e delle dichiarazioni da quest'ultima rese in data 4.1.05.

² trattasi di documenti a supporto della prova dichiarativa dei testi Pennelli Tommaso, Pennelli Annamaria e Romita Luigi.

P.M. ha chiesto l'esame di Iwoma Fatima e di Walter Linda, indicate dal teste Pennelli Annamaria come persone offese che aveva provveduto ad escutere, nonché l'acquisizione del dvd consegnato da Walter Linda, relativo alla cerimonia tenutasi presso il dopolavoro ferroviario ubicato sui locali del cinema Royal. Sull'opposizione dei difensori in ordine alla prova dichiarativa, la Corte ha riservato la decisione all'esito delle altre attività, riconducendosi la richiesta ad una istanza ex art. 507 c.p.p.. Parimenti, dopo aver disposto l'acquisizione del dvd con il consenso delle difese, ha differito la visione del filmato ad altra udienza. Infine ha revocato l'esame dell'originario coimputato Montanaro Graziano, avendovi la difesa rinunciato senza opposizione del P.M.

All'udienza del 14.3.2011 è stata esaminata la teste Di Liso Angela, coordinatrice, dal 2001, del progetto Casa Rifugio dell'associazione Giraffa. All'esito è stato disposto l'esame ex art. 195 c.p.p. delle persone offese Omoregie Blessing, Rosmery Aigbogun, Zara Amionkhabor e Iwoma Fatima.

All'udienza del 9.5.2011, con l'ausilio del teste Romita, è stato visionato il dvd acquisito da Walter Linda, nelle more divenuta irreperibile (come da documentazione agli atti). Il P.M. ha inoltre prodotto i verbali di vane ricerche di Omoregie Blessing, Rosmery Aigbogun, Zara Amionkhabor ed ha chiesto l'acquisizione dei verbali di s.i.t. di Zara Amionkhabor e di Walter Linda. La Corte ha disposto in conformità, senza opposizione delle difese. Infine sono stati acquisiti la sentenza emessa dal Tribunale di Bari nei confronti di Walter Linda ed i plichi recanti i numeri da 1 a 6, contenenti la documentazione sequestrata rispettivamente presso lo studio dell'originario coimputato Montanaro e presso il call center di Iheanacho Georgina. Infine la difesa dell'imputata Omoigui Iroghama ha rinunciato all'esame dei propri testi, senza

opposizione delle altre parti, e la Corte ha disposto in conformità.

All'udienza del 10.5.2011, fissata per l'esame degli imputati previo accordo delle parti sulla inversione dell'ordine di assunzione delle prove³, l'imputata Momodu Margret si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Il P.M. ha quindi prodotto n. 5 album fotografici, utilizzati nel corso delle indagini per le individuazioni eseguite dalla persone offese, le cui dichiarazioni erano già state acquisite al fascicolo per il dibattimento. Il processo è stato perciò differito per l'esame degli altri imputati.

All'udienza del 16.5.2011 sono stati esaminati gli imputati De Chirico Vittoriano, Mastrandrea Filippo, Ogiemwanye Hacher Ekhon. Attesa l'assenza degli altri imputati, il P.M. ha versato in atti gli interrogatori di Iheanacho Georgina, Onyeike Goodness e Omoigui Iroghama. Sono stati poi esaminati i testi a discarico Rotundo Caterina e Leomanni Salvatore. La difesa del Mastrandrea ha quindi rinunciato all'esame degli altri testi di lista, chiedendo l'acquisizione della documentazione prodotta. La Corte ha disposto in conformità, nulla avendo opposto le altre parti sulle suddette richieste. Preso atto infine della richiesta di proroga avanzata dai periti trascrittori, il processo è stato differito per il loro esame all'udienza del 4.7.2011.

Tale udienza è stata revocata in ragione del mancato deposito della perizia e della richiesta di un'ulteriore proroga.

All'udienza indicata del 20.1.2012 mutato il collegio giudicante è stata disposta la rinnovazione degli atti e le parti hanno avanzato le proprie richieste istruttorie.

La Corte, rilevato che, in ossequio alla previsione di cui all'art. 190 bis c.p.p.,

³ doveva ancora essere escussa Iwoma Fatima, teste richiesto dall'Accusa

applicabile in ragione dei reati contestati, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale andava disposta solo ove necessaria in base a specifiche esigenze e che queste ultime non potevano ravvisarsi nella mera prospettazione verbale delle difese circa la presenza nel territorio dello Stato di Amionkhabor Zara, Aigbogun Rosemary, Omeregie Blessing e Walter Linda, le cui dichiarazioni erano state acquisite in conseguenza della produzione del verbale di vane ricerche da parte del P.M., ha rigettato la richiesta di nuove ricerche e di esame delle dette testi. Successivamente, dato atto dell'avvenuta revoca dell'interprete Aibangbee Samuel, determinata dal ritardo nell'espletamento dell'incarico affidatogli, e ricevuta indicazione dal perito ing. Augusto circa le trascrizioni già eseguite e quelle ancora da effettuare, la Corte ha dato incarico peritale all'interprete Ajayi Silvia, affinché completasse, unitamente all'ing. Augusto, l'attività di trascrizione delle conversazioni intercettate.

Differita l'udienza del 12.3.2012 a quella del 2.4.2012, a seguito della proroga concessa ai periti, alla detta udienza nessuna attività è stata espletata per l'impedimento di uno dei componenti il Collegio giudicante.

All'udienza del 28.5.2012, mutato il Collegio, è stata disposta la rinnovazione degli atti e le parti hanno avanzato le rispettive richieste istruttorie, nell'ambito delle quali le difese hanno reiterato l'istanza, già prospettata all'udienza del 20.1.2012, di nuove ricerche e di esame dibattimentale delle testi Amionkhabor Zara, Aigbogun Rosemary, Omeregie Blessing e Walter Linda. La Corte ha ribadito il provvedimento di rigetto già adottato, richiamando le medesime ragioni. Quindi è stato espletato l'esame dei periti Augusto, Aibangbee e Ajayi.

All'udienza del 2.7.2012, rilevato che non constava agli atti, per non essere mai

stata prodotta dal P.M., la prova della citazione della persona offesa Iwoma Fatima e neppure quella della sua irreperibilità, nel mentre il P.M. aveva indicato il domicilio ove la stessa da ultimo risultava reperibile, la Corte ha concesso termine all'organo dell'Accusa fino al 5.7.2012 per provvedere alla citazione della Iwoma. E' stata infine acquisita la documentazione prodotta nell'interesse dell'imputato De Chirico.

All'udienza del 9.7.2012 è stata esaminata la teste Iwoma Joy (alias Iwoma Fatima). All'esito i difensori hanno reiterato l'istanza di nuove ricerche delle testimoni irreperibili, adducendo che in particolare Walter Linda era stata casualmente incontrata presso la Questura di Bari da uno di essi, che perciò l'aveva convocata presso il proprio studio acquisendone il recapito telefonico. Concesso termine per fornire concreti elementi idonei a valutare la fondatezza della richiesta, la causa è stata differita.

All'udienza del 12.7.2012, con il consenso delle parti è stata acquisita la documentazione prodotta dal P.M. Poiché nessuna concreta indicazione era stata fornita sulla reperibilità di Walter Linda la richiesta difensiva è stata rigettata.

Dichiarata l'utilizzabilità degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento, hanno rassegnato le rispettive conclusioni come trascritte a verbale, il P.M., la parte civile, ed i difensori di Omorogie Juliet, De Chirico Vittoriano, Pugliese Giuseppe, Ogiemwanye Hacher Ekhon e Sunday Ayo.

All'udienza del 20.7.2012 hanno concluso, come da verbale, i difensori di Iheanacho Georgina, Mastrandrea Filippo, Onyeike Goodness, Momodu Margret e Omoigui Iroghama. La causa è stata quindi decisa come da dispositivo, con riserva di deposito della motivazione nel termine assegnato.

Sull'attività di indagine ha riferito in maniera diffusa e con dovizia di particolari il teste Romita Luigi, che ne è stato il coordinatore. Egli ha perciò dato contezza di tutte le attività investigative poste in essere - attività di ascolto delle conversazioni, acquisizione di documenti, indagini bancarie, pedinamenti, appostamenti, controlli presso le abitazioni e sui luoghi di prostituzione, acquisizioni di denunce e s.i.t. da parte delle vittime - delle modalità di identificazione degli imputati ed ovviamente dell'esito delle suddette attività.

Ha dichiarato il Romita che, a seguito dell'incrementarsi della presenza di prostitute nigeriane sul territorio di Bari, era stata avviata un'attività di monitoraggio volta ad individuare il numero delle ragazze, le loro abitazioni, i luoghi di prostituzione, i mezzi utilizzati per raggiungerli, ed erano stati presi contatti con le associazioni Giraffa e Oasi, vicine alla comunità nigeriana. Avuta notizia del recente arrivo di una giovane donna nigeriana a nome Naomi, dedita alla prostituzione in località San Giorgio ma intenzionata a sottrarsi a tale condizione, per la quale era stata avanzata richiesta di asilo politico, erano stati effettuati accertamenti presso la Questura di Bari, rilevando che tra le ultime istanze figurava quella di Omorogbe Florence. Temendo che la ragazza fosse destinata altrove una volta ottenuta l'attestazione della richiesta di asilo - sufficiente per poter circolare liberamente sul territorio nazionale- egli l'aveva contattata sulla strada, avendola riconosciuta sul luogo di prostituzione. Presso gli uffici la stessa aveva spontaneamente denunciato la propria condizione, chiedendo aiuto, e aveva fornito l'utenza cellulare della sua sfruttatrice a nome *Anita*. L'esame della simcard del suo cellulare aveva portato a individuare la presenza di detto numero (329585819358), associato al nome di *Anita*. Le dichiarazioni della Omorogbe facevano ipotizzare l'esistenza di un'associazione

dedita alla tratta di giovani donne nigeriane, costrette a prostituirsi a vantaggio delle mamen che le avevano acquistate in Nigeria. L'utenza cellulare facente capo ad Anita, sottoposta ad intercettazione, non aveva fornito risultati utili, sicché l'ascolto era stato disattivato.

Frattanto l'accertamento disposto presso la Questura di Bari aveva evidenziato che la richiesta di asilo politico della Omorogbe era stata patrocinata dall'avv. Graziano Montanaro, il cui nome era annotato sul fascicolo della donna. La gravità dei fatti denunciati aveva indotto ad estendere l'accertamento ad altre richiedenti asilo politico ed aveva consentito di appurare che almeno 130 di esse, tutte nigeriane, erano assistite dal medesimo difensore.

Ha spiegato il teste che la richiesta di asilo politico, motivata sempre con la necessità della istante di sottrarsi ai conflitti etnici esistenti nel paese di origine, garantiva alle richiedenti la possibilità di permanere in Italia pur in mancanza di un regolare permesso di soggiorno, fino a quando l'intera procedura non fosse stata conclusa con la delibera della commissione a ciò preposta. Difatti, a seguito della richiesta di asilo politico, all'istante era rilasciata una ricevuta attestante l'avvio della procedura, che le consentiva di permanere legittimamente nel territorio dello Stato fino all'esaurimento dell'iter burocratico, che ordinariamente richiedeva un paio di anni. Durante tale periodo le richiedenti esercitavano l'attività di prostituzione. Ed invero molte delle ragazze richiedenti asilo a mezzo dell'avv. Montanaro, di cui all'elenco acquisito presso la Questura, esercitavano il meretricio, come era stato appurato durante i controlli su strada. Il teste ha citato al riguardo Osarobo Omo, controllata dai Carabinieri di Triggiano, mentre si prostituiva in località San Giorgio, Isibor Rosa, controllata dai Carabinieri di Massafra mentre si prostituiva, Tomenson

Echi controllata dal personale delle volanti, Omoigui Aize Gloria, Ugiagbe Gioi e Isac Orobosa, fermate dai Carabinieri di Grumo Appula lungo la SS.96 mentre si prostituivano, Osemgiuai Lovet Ibucun, Igbin Ocogu Biquin. Analogo risultato avevano avuto i numerosi controlli effettuati anche in altre città come Parma, Modena e Taranto.

L'esercizio dell'attività di prostituzione proseguiva indisturbata fino a quando la commissione non deliberava il rigetto dell'istanza, sancendo così che la presenza della richiedente sul territorio dello Stato era illegittima. In tal caso, al primo controllo di polizia, la donna era collocata presso un CTP, per essere rimpatriata.

Dopo aver rilevato il grande numero di istanze di asilo presentate dall'avv. Montanaro nell'interesse di persone dedite alla prostituzione, la sua utenza cellulare era stata sottoposta ad intercettazione al RIT 591/04. Erano così emersi frequenti contatti del legale con tale *Sandra*. Il contenuto dei dialoghi aveva fatto profilare la necessità di attivare le intercettazioni con riferimento all'utenza n.3496101033, (al RIT 720/04), all'utenza 3473165293, (al RIT 679/05), e infine all'imei 354320008415800 (al RIT 813/05), tutte in uso alla donna. L'ascolto delle numerose telefonate aveva infatti consentito di appurare che la voce di colei che aveva in uso le utenze era sempre la stessa e che ella si rivolgeva al legale per la presentazione di richieste di asilo politico per diverse ragazze. La donna era stata poi identificata in Omoigui Iroghama attraverso un'attività di pedinamento e per effetto dell'intervento operato presso la sua abitazione in via Ravanas 183. Detto accesso, finalizzato a evitare che si procurasse un aborto con una miscela di farmaci e alcool ai danni di una delle

ragazze conviventi con la donna⁴, era stato effettuato simulando una richiesta di intervento per rissa. Presso l'abitazione era stata effettuata perciò l'identificazione delle ragazze presenti⁵, ossia Ehimatiomwan Peace, (nelle conversazioni detta Peace), John Beatrice, (detta Beauty), Uyie Osais, (detta Ebiwa), Itota Osamudiane Pat , e della stessa Omoigui, sopraggiunta di lì a poco. Non era stato possibile identificare invece la ragazza a nome Monica, che dalle intercettazioni risultava essere pure sfruttata dalla donna.

L'attività di ascolto aveva evidenziato che la Omoigui (alias Sandra) gestiva dette ragazze, tutte con lei conviventi nell'appartamento di via Ravanas e tutte dedite all'attività di prostituzione, ed era altresì il punto di riferimento di altre maman, che svolgevano la sua stessa attività. Queste ultime, infatti, si rivolgevano a lei per sollecitare la consegna delle ragazze acquistate in Nigeria per essere avviate alla prostituzione.

Attraverso le utenze della Omoigui erano state perciò individuate quelle delle altre maman. In particolare l'utenza n. 3481423805, intercetta al RIT 1077/04, in uso a tale Meggie, benché intestata ad un'altra persona. L'identificazione di Meggie nell'imputata Momodu Margret era stata possibile per effetto di un controllo operato presso l'abitazione in via B. Croce 217, eseguito nell'ambito della più vasta operazione denominata "Vie Libere"⁶. Al momento dell'accesso⁷ erano presenti Momodu Justina Olohirere, Momodu Bose (entrambe sorelle dell'imputata Momodu Margret), Olowofela Iyabo, Ifeogome Joyce e Joseph Adenike. Dette ragazze, preoccupate per l'intervento della Polizia, avevano

⁴ circostanza appresa dalle intercettazioni

⁵ cfr la relazione di servizio del 20.11.04 sulla quale ha riferito il teste

⁶ Nell'ambito dell'attività diretta ad arginare il fenomeno della prostituzione su strada, il suo Dipartimento aveva avviato tale operazione, consistente nell'esecuzione di controlli periodici presso le abitazioni delle prostitute, finalizzati ad aiutare le ragazze che volevano cessare di prostituirsi.

⁷ cfr. la relazione di servizio del 20.11.04 sulla quale ha riferito il teste Romita

chiamato Meggie al telefono, all'utenza intercettata. Immediatamente dopo Momodu Margret era giunta in Questura per sostenerle. Ciò aveva consentito di identificare con certezza la Momodu in Meggie, usuaria dell'utenza.

La donna era in stretto contatto con la Omoigui (alias Sandra), per la richiesta di ragazze, e con l'avv. Montanaro, per le istanze di asilo politico, e gestiva un negozio di mercanzie africane, ubicato in via Abbrescia 21, dove, da un certo momento in poi, aveva preso a lavorare Ehimatiomwan Peace, una delle ragazze della Omoigui (Sandra). Oltre a sfruttare le proprie ragazze, la Momodu affittava i luoghi di prostituzione di cui era "proprietaria", percependo il relativo canone. Ha spiegato il teste Romita che la proprietà si acquisiva per una sorta di "usucapione", ovvero per avere occupato quel posto per l'attività di prostituzione prima che altre lo avessero fatto. La proprietaria di quel posto (un bivio, un sito sotto un ponte, un angolo di marciapiede) poteva gestirlo come riteneva e perciò sfruttarlo personalmente, collocare le proprie ragazze, ovvero affittarlo alle ragazze altrui. Negli ultimi due casi pretendeva un canone. Quando sorgevano conflitti sulla proprietà del posto tra due mamen, come era accaduto tra la Momodu e la Iheanacho, la soluzione era rimessa ad un gran giurì, una commissione di anziani che in Nigeria deliberava la decisione, in base a criteri non individuati.

Quanto a Iheanacho Georgina, detta Anita, l'attività di identificazione era stata più complessa. Difatti un primo riferimento ad una mamen di nome Anita era stato effettuato dalla denunciante Omorogbe Florence, che aveva fornito l'utenza cellulare in uso alla donna. Essa tuttavia era stata poco dopo disattivata non risultando utile. Dalle conversazioni intercettate sull'utenza in uso alla Omoigui (Sandra), al RIT 720/04, era però emerso che una tale Anita

aveva in uso l'utenza cellulare 3205337006⁸, che era stata sottoposta ad intercettazione al RIT 973/04 e che la stessa, rimasta senza ragazze, si rivolgeva con insistenza a Sandra per averne altre. Da quella stessa utenza una donna di nome Georgina chiamava l'avv. Montanaro. D'altro canto, Iheanacho Georgina, entrata in conflitto con Momodu Margret, che rivendicava come proprio il luogo ove ella si prostituiva, aveva provveduto a denunciarla per un'aggressione subita da parte della donna. In quella circostanza la Iheanacho aveva fornito la medesima utenza cellulare 3205337006, oltre che il numero di targa del mezzo sul quale viaggiava la Momodu in compagnia di un uomo. Dai controlli eseguiti era emerso che il luogo dove si prostituiva di giorno Omorogbe Florence (colei che aveva denunciato Anita), uno svincolo della SS. 100 in Rutigliano, era lo stesso in cui agiva la Iheanacho, dopo che la ragazza era andata via. Ha precisato inoltre il teste che la voce di colei che di volta in volta, utilizzando sempre la medesima utenza citata, si qualificava come Anita o Georgina, a seconda di chi fosse l'interlocutore, era sempre la stessa.

Altra utenza rilevata tramite quella della Omoigui (Sandra), è l'utenza n. 3381526379 in uso a Onyeike Goodness, intercettata al RIT 85/05. Una conversazione era apparsa di rilievo in quanto la donna si interessava dell'arresto di una ragazza dedita alla prostituzione. Della Goodness aveva poi riferito Iwoma Fatima, che l'aveva denunciata come propria maman. A seguito della denuncia era stato effettuato un sopralluogo nell'abitazione di via Melo 226, per ritirare gli effetti personali della Iwoma. Si era perciò constatato che l'appartamento, locato da tale Mastrandrea Filippo, era tenuto in modo diverso dagli altri fino ad allora visionati, tutti piuttosto fatiscenti. La Onyeike svolgeva

⁸ cfr. a conforto la conversazione n. 575 del 10.8.04 ore 22,11 e quella n. 1314 del 21.8.04 ore 23.03, in cui Sandra fornisce l'utenza n.3205337006 di Anita

attività di assistenza agli anziani e per tale ragione era chiamata "la dottoressa".

Altra maman di spicco in costante contatto con la Omoigui (Sandra) per l'acquisto di una ragazza da porre sulla strada è tale Tessy, identificata poi per Sunday Ayo. L'identificazione era avvenuta attraverso diversi elementi. Rilevato che ella effettuava telefonate da un'enoteca ubicata in via Nicolai, vicino alla sua abitazione, era stato effettuato un appostamento nei pressi. Ciò aveva consentito di appurare che la donna, uscita di casa, era entrata nell'enoteca, dove aveva telefonato. L'attività di intercettazione aveva portato ad individuare la conversazione svoltasi in quel frangente e, dunque, alla sua individuazione personale certa. Erano poi intervenute le individuazioni fotografiche effettuate da Orlando Vinda ed Akaned Esther, l'una poi deceduta e l'altra rimpatriata, che concordemente la indicavano con il nome di Sunday Ayo e le attribuivano il ruolo di loro maman, essendo state entrambe da lei sfruttate e perseguitate con minacce ed aggressioni pur dopo aver pagato il dovuto per il loro riscatto. Le dichiarazioni di tale Lovina, poi, avevano confermato il ruolo di maman svolto da Tessy. Infine, la donna si era presentata in ospedale, al capezzale di una ragazza nigeriana investita da un camion nel mentre cercava di sfuggire al controllo di polizia sulla strada, ed aveva fornito le proprie generalità e quelle della ragazza, indicata come Sunday lyobo, sua sorella.

Gli atti anagrafici richiesti in Nigeria dopo il decesso della ragazza, avevano attestato che la stessa aveva una sorella con il nome di Sunday Ayo.

Attraverso l'utenza di Sandra era poi emersa l'utenza 3200742661 in uso ad altra maman denominata Enekmè. Una delle persone escusse nel corso delle indagini - ma il teste non ha saputo dare indicazioni precise al riguardo, tanto

che potrebbe essersi trattato persino di uno degli imputati - ebbe ad indicare che Enekmè era la moglie di tale Imadim Frank e che abitava a Sannicandro. Ciò aveva consentito di identificarla per Omografie Juliet, moglie della succitata persona. La donna era in contatto costante con Sandra e talvolta la istigava ad essere un po' più dura con le ragazze, quando queste non portavano a casa abbastanza soldi.

Attraverso l'utenza della Omoigui (Sandra) erano state altresì individuate le utenze facenti capo al suo fidanzato, un cittadino nigeriano chiamato Monday: si tratta delle utenze n.3475228504, abbinata al RIT 949/04, intestata ad un cittadino cinese, n.3484123220, con RIT 1396/05, nonché dell'imei 355677000749660, al RIT 1128/05. Detto individuo era stato poi compiutamente identificato per Ogiemwanye Hacher Ekhor, in quanto il medesimo era stato contattato telefonicamente dall'operatore di una società alla quale aveva fatto richiesta di fornitura di energia elettrica, che gli aveva chiesto se fosse Ogiemwanye Hacher ed egli aveva risposto affermativamente. L'uomo viveva nel vicentino e quando giungeva a Bari alloggiava da Sandra, tuttavia non si era riusciti a incrociarlo. Il monitoraggio dei c/c a lui intestati aveva evidenziato le rimesse di denaro che la Omoigui effettuava a suo vantaggio. L'attività di indagine aveva consentito altresì di appurare che egli era presidente dell'associazione denominata "La Maddalena", della quale era segretario tale Fabio Fronzoni, soggetto emergente dalle intercettazioni. Lo statuto e l'atto costitutivo dell'associazione attestavano che formalmente essa era preposta a fornire assistenza alle donne vittime di tratta. Gli accertamenti bancari condotti sull'associazione davano conto delle numerose rimesse bancarie di cui alle intercettazioni.

Dall'ascolto delle conversazioni intercettate sull'utenza della Omoigui (Sandra) era emerso altresì il coinvolgimento, con ruolo di spicco, di una donna a nome Usonobun, e di un uomo denominato Epà, nomignolo equivalente all'italiano "don", utilizzato nei confronti di colui che incute rispetto e timore. Benché non fossero mai stati identificati, era emerso con certezza il ruolo da ciascuno rivestito: l'uomo era il vertice dell'organizzazione, giacché, vivendo in Nigeria, riceveva le richieste delle maman e reclutava le ragazze da mandare in Italia. Il suo braccio destro era Monday, che si occupava del trasporto delle ragazze in Italia. La Usonobun viveva a Torino e si preoccupava di smistare in Italia le ragazze da sfruttare, sicché, per quanto riguardava il territorio barese, contattava Sandra perché le collocasse quando richieste da altre maman, ovvero perché le ricollocasse in loco in quanto non guadagnavano abbastanza dove erano state inizialmente sistemate, ovvero perché provvedesse a esperire la procedura per la richiesta di asilo politico.

Per l'acquisto di ciascuna ragazza la maman pagava ad Epà 8/10 mila euro. Quando la ragazza giungeva in Italia era costretta a prostituirsi, e doveva corrispondere alla maman la somma di 40/50 mila euro per riacquistare la propria libertà. Inoltre doveva pagarle il canone dell'alloggio, ricevendo 20/30 euro a settimana per il cibo. Infine doveva pagare l'affitto del posto dove si prostituiva alla proprietaria dello stesso (che poteva coincidere con la propria maman o identificarsi in un'altra maman). Quando una ragazza era prossima ad estinguere il proprio debito, la maman si preoccupava di reperirne un'altra per non rimanere senza.

L'attività di indagine aveva rivelato anche la complicità di taluni soggetti italiani. Oltre al Mastrandrea, amico della Onyeike, che aveva preso in locazione per

suo conto l'appartamento di via Melo 226, rilevante era anche la posizione di Pugliese Giuseppe, convivente di Momodu Margret. L'uomo, notato spesso all'interno del negozio della Momodu, era stato identificato quale proprietario dell'auto a bordo della quale la Momodu viaggiava (insieme ad un uomo), quando aveva minacciato Iheanacho Georgina, che in sede di denuncia aveva fornito la targa del mezzo, consentendo gli accertamenti.

Infine, quanto al De Chirico, conosciuto come "il ragioniere", era emerso che il medesimo era in stretto contatto con la Omoigui, frequentava la sua abitazione, e accompagnava spesso John Beatrice ed Ehimationwan Peace nei luoghi di prostituzione (circostanza rilevata dalle intercettazioni), oltre che presso il negozio di Momodu Margret. Ivi invero egli era stato identificato durante un controllo e, ad onta di quanto emergeva dalle conversazioni, aveva negato di conoscere le due ragazze, benché avesse con una delle due una stabile relazione. A lui si rivolgeva la Omoigui per qualsiasi problema di carattere amministrativo, o anche solo per decifrare dei documenti.

Infine il teste Romita ha riferito che nel corso delle indagini una delle ragazze sfruttate, Walter Linda, dopo aver reso dichiarazioni, aveva fornito un dvd relativo ad una cerimonia in costume dell'associazione Beauty Sister tenutasi presso il dopolavoro ferroviario, la cui visione aveva consentito di individuare molte maman, alcune delle quali già note.

Sull'attività di indagine e sulla identificazione degli odierni imputati hanno riferito in maniera conforme altresì gli altri operanti, fornendo in alcuni casi ulteriori particolari, dei quali erano a conoscenza per avere partecipato personalmente ai singoli atti, o all'attività di ascolto.

Il teste Pennelli Emanuele ha riferito che, nell'aprile 2004, la cittadina nigeriana

Omorogbe Florence aveva spontaneamente denunciato la propria condizione rendendo dichiarazioni a sommarie informazioni, e aveva indicato tra l'altro il numero dell'utenza cellulare 3295819358 in uso alla sua maman, conosciuta con il nome di Anita ma successivamente identificata in Iheanacho Georgina . Erano state perciò avviate le indagini, sottoponendo detta utenza ad intercettazione (attività condotta dallo stesso Pennelli con l'ausilio di una interprete). Da accertamenti esperiti presso l'Ufficio Immigrazione di Bari sul conto di Omorogbe Florence e di Iheanacho Georgina era emerso che entrambe erano richiedenti asilo politico e che per la relativa procedura erano state patrocinate dall'avv. Montanaro del foro di Bari. Poiché i suddetti accertamenti avevano consentito altresì di acclarare che moltissime altre donne nigeriane richiedenti asilo erano assistite dal medesimo difensore, era stata posta sotto intercettazione anche l'utenza cellulare in uso al legale, al RIT 591/04. Ciò aveva portato ad individuare l'utenza cellulare 3496101033 in uso a tale Omoigui Iroghama, conosciuta ed appellata con il nome di Sandra. Intercettando anche tale utenza al RIT 720/04, si era appreso della volontà di della donna e del suo fidanzato Monday di procurare un aborto ad una ragazza di nome Peace, che alloggiava presso la sua abitazione. Ciò aveva indotto gli operanti ad effettuare un intervento (per presunta segnalazione di una rissa) presso l'abitazione della Omoigui alla via Ravanas 183⁹. All'interno dell'appartamento, ubicato in un sottoscala e munito di una cucina, erano presenti numerosi letti e borsoni. Oltre alla Omoigui erano in loco altre donne nigeriane identificate per Ehimationwan Peace, Uyi Osais, Egbon Tina

⁹ Nessun dubbio sussiste in ordine alla circostanza che detta abitazione fosse in uso alla Omoigui, benché al momento dell'intervento la donna non fosse all'interno della stessa, ma nell'androne del portone. Difatti il teste Pennelli, pur non ricordando se esistesse un contratto di locazione sottoscritto dalla donna, ha riferito di avere appurato che alla stessa erano intestate le utenze.

(fonetico), Aidbaingbe (fonetico) Lauretta. Solo la Omoigui era munita di regolare permesso di soggiorno, rilasciato dalla Questura di Caserta, e risultava residente a Castel Volturno. Tutte le altre donne erano invece richiedenti asilo (come da elenco acquisito dall'isp. Romita), all'uopo patrocinate dall'avv. Montanaro, e tutte praticavano l'attività di prostituzione sul Lungomare San Giorgio di Bari. Di tale ultima circostanza il teste ha riferito per averlo constatato personalmente nel corso dei servizi di controllo antiprostituzione, essendo egli appartenente alla competente sezione della Questura di Bari. Mai aveva invece visto e controllato la Omoigui nell'esercizio di tale attività.

L'intervento presso la succitata abitazione non aveva consentito di rilevare alcunché in ordine allo stato di gravidanza della donna a nome Peace, benché si fosse rilevato che la ragazza non stava bene. Peraltro, nel corso di un'ulteriore conversazione intercettata dopo l'intervento, avevano avuto conferma che qualcosa di strano era successo in quell'appartamento. Attraverso l'utenza in uso alla Omoigui erano state individuate quelle in uso al suo fidanzato Ogiemwanye Hacher Ekhor, detto Monday, intercettate ai RIT 949/04, 1128/05 e 1396/05. In tal caso l'identificazione era avvenuta attraverso talune conversazioni, in cui era lo stesso soggetto che rispondeva al telefono - la cui voce è risultata identica in tutte le conversazioni - a dichiarare di essere Ogiemwanye Hacher Ekhor. D'altro canto detta persona era stata oggetto di un controllo nel mentre viaggiava con la Omoigui.

Dalle intercettazioni captate sull'utenza dell'avv. Montanaro era emersa poi l'utenza cellulare in uso a Momodu Margret, detta Meggie, che gestiva un negozio preposto alla vendita di prodotti africani, intercettata al RIT 1077/04.

Infine era stata intercettata, al RIT 85/05, l'utenza in uso a Onyeike Goodness,

che un'altra ragazza nigeriana, presentatasi spontaneamente, aveva indicato come propria maman.

Ulteriori elementi utili alle indagini e di riscontro a quanto già acquisito erano emersi, a dire del teste Galantino Sabino, dalle dichiarazioni di Joseph Ann, cittadina nigeriana colpita da un provvedimento di espulsione, che egli aveva escusso a s.i.t. nel giugno 2007, presso il CTP Ponte Galeria di Roma. In particolare quelle dichiarazioni avevano chiarito il senso di talune conversazioni intercettate al RIT 720/04, intercorse tra Sandra e tale Tessy, poi identificata in Sunday Ayo. La Joseph aveva altresì fornito le utenze cellulari riconducibili a Tessy.

La teste Pennelli Annamaria, avendo tra l'altro partecipato alle operazioni di ascolto delle conversazioni, dopo aver confermato i RIT relativi alle utenze intercettate, ha dichiarato che la voce di chi utilizzava ciascuna utenza era sempre la stessa, e che le dette persone, a mezzo delle medesime utenze, erano coloro che interloquivano con l'avv. Montanaro, la cui utenza era stata pure sottoposta ad intercettazione.

Ha poi indicato le modalità con le quali si era giunti alla identificazione di tali soggetti.

Dalle intercettazioni emergeva che una tale Tessy chiamava spesso da una enoteca, ubicata in via Nicolai, dove l'ispettore Romita aveva perciò effettuato numerosi appostamenti. Detta persona si era poi presentata presso il Policlinico di Bari al capezzale di una ragazza che era stata investita sulla tangenziale nel mentre era intenta a prostituirsi, qualificandosi come sua sorella. In quel frangente erano state identificate e la ragazza, poi deceduta, e la sua congiunta Sunday Ayo detta Tessy. Della circostanza dell'incidente ella

aveva preso contezza a mezzo della relazione di servizio inoltrata dalla collega Miniello Patrizia, intervenuta sul luogo del sinistro.

Momodu Margret detta Meggie era stata agevolmente identificata quale titolare dell'esercizio commerciale "Goods Time" in Via Abbrescia 21, dove ella stessa aveva effettuato degli appostamenti, verificando altresì la presenza di molti connazionali riuniti a consumare bevande. In una circostanza erano altresì presenti l'imputato De Chirico e due ragazze della Omoigui, John Beatrice ed Ehimatiomwan Peace.

La persona che rispondeva al nome di Monday era stata contattata da un tecnico della Sirti, per l'attivazione di un'utenza, ed aveva confermato di chiamarsi Ogiemwanye Hacher. Gli accertamenti presso la Banca Dati avevano portato alla sua corretta identificazione. Peraltro era pure emerso che lo stesso era stato fermato in compagnia di Omoigui Iroghama (detta Sandra) in località Castel Volturno. Ad ulteriore conferma che Ogiemwanye Hacher era Monday, era stato delegato un accertamento alla Polfer di Vicenza o di Verona, essendo emerso dall'ascolto delle conversazioni che il citato Monday doveva incontrarsi con un tale *Fabio* al buffet della stazione di una delle due città menzionate. Il controllo effettuato sul posto dalla Polfer aveva portato ad accertare che i due soggetti che si accompagnavano si identificavano in Fronzoni Fabio e Ogiemwanye Hacher. Successivi accertamenti avevano evidenziato che i medesimi erano rispettivamente segretario e presidente dell'associazione *La Maddalena*, un'organizzazione preposta, secondo lo statuto e l'atto costitutivo, al reinserimento delle donne vittime di tratta. Poiché dalle conversazioni emergeva un cospicuo numero di rimesse nei confronti dell'Ogiemwanye, erano stati effettuati accertamenti bancari in Vicenza con riferimento al c/c della

suddetta associazione, acquisendo la relativa documentazione.

Omoigui Iroghama, detta Sandra, era munita di permesso di soggiorno rilasciato in Castel Volturno ed era stata identificata nel corso di un intervento effettuato dal collega Pennelli presso la sua abitazione di via Ravanas 183.

Ha poi aggiunto la teste che, a seguito della denuncia sporta da Iwoma Fatima, si era recata presso il domicilio indicato dalla donna, alla via Melo 226. Nell'appartamento, che al contrario di altri era ben tenuto, aveva rinvenuto una bolletta dell'Enel intestata al proprietario dell'immobile, tale Cirillo Francesco, nonché un documento attestante il cambio di residenza dal Comune di Palo del Colle alla via Melo 226 di Bari, intestato a Mastrandrea Filippo. Tale circostanza aveva attratto la sua attenzione, posto che di tale Filippo la Iwoma aveva riferito nella denuncia, nel mentre l'appartamento non rivelava segni di presenza maschile.

Goodness Onyeike, detta *la dottoressa*, formalmente risultava svolgere l'attività di badante, per quanto risultava dalle comunicazioni telefoniche. Era stata identificata agevolmente in quanto, in una conversazione, aveva fornito il proprio indirizzo in San Girolamo alla via Vito De Fano numero 1, dovendo ricevere un pacco postale.

Quanto all'attività esperita, la teste ha riferito che oltre ad effettuare l'ascolto delle conversazioni, ella aveva altresì escusso a s.i.t. la denunciante Omorogbe Florence, nonché Josep Ann, Vinda Orlando, poi deceduta, Akaned Esther, Iwoma Fatima e Walter Linda. Aveva inoltre acquisito dalla Questura di Parma le dichiarazioni di Ojebe Lovina. Dall'ufficio stranieri della Questura di Bari era stato poi acquisito l'elenco delle ragazze nigeriane patrocinate dall'avv. Montanaro per la richiesta di asilo politico. L'ulteriore accertamento a mezzo

della Banca Dati o delle informative dei Carabinieri¹⁰, aveva consentito di verificare che molte di tali ragazze erano dedite all'attività di prostituzione. In particolare ha menzionato: Josep Adenike (fonetico), Olowofela Iyabo, che avevano indicato il domicilio di corso Benedetto Croce 217, ovvero l'abitazione facente capo a Momodu Margret, Felix Feit (fonetico), Igbedion Gina (fonetico) Osarobo Omo (fonetico), Tomeson Echi (fonetico), fermata a Parma mentre era intenta a prostituirsi, Omoigui Aize Gloria, Ugiagbe Gioi, Osenuengie Lovet e Sunday Iyobo, sorella di Sunday Ayo.

Infine la teste ha riferito che nell'ambito delle operazioni denominate *Vie Libere* e *Spartacus*, condotte tra gli anni 2004 e 2006, ogni 30/40 giorni erano effettuati controlli nelle abitazioni delle donne dedite alla prostituzione, comprese quelle occupate dalle ragazze poi escusse. Nel corso delle attività dirette alla loro identificazione presso gli uffici le era capitato di dover scortare le ragazze in bagno ed aveva notato che talune di esse, avendo il ciclo mestruale, in luogo del normale assorbente avevano inserito nella cavità vaginale una spugna per lavare i piatti, che sciacquavano sotto l'acqua corrente. Tale pratica era osservata per poter continuare a prostituirsi anche durante il ciclo.

La verifica dibattimentale:

L'esame delle persone offese e degli altri testi, in uno alla documentazione acquisita ha confortato per la più gran parte l'ipotesi accusatoria, come potrà emergere dall'esame della posizione dei singoli imputati.

Sunday Ayo (o Ajo) detta "Tessy".

Un primo riscontro in ordine alla sussistenza delle condotte contestate circa

¹⁰ Alcune ragazze presenti nell'elenco erano state fermate dai carabinieri a Triggiano, alcune addirittura a Parma, però avevano presentato richiesta di asilo politico a Bari.

l'imputata Sunday proviene dalla persona offesa Ojebe Lovina.

Pur non essendovi dubbi in ordine alla corretta identificazione dell'imputata per effetto di quanto evidenziato dagli investigatori, val la pena di evidenziare che la Ojebe ha espressamente dichiarato che la sua maman si faceva chiamare Tessy, anche se in alcune occasioni si presentava come Sunday Ayo, ed era caratterizzata dal fatto che aveva dei piccoli punti sul viso. La foto n. 1 dell'album fotografico composto da 13 fotografie acquisito agli atti ritrae l'imputata e consente di verificare la sussistenza della caratteristica fisica enunciata dalla teste.

Ciò premesso la Ojebe ha dichiarato che nel 2001, avendo problemi familiari, aveva accettato la proposta fattale in Nigeria da un tale Scif (fonetico) di recarsi in Italia a lavorare. Quindi era partita con un uomo africano di lingua francofona, che aveva provveduto a pagarle il biglietto di viaggio e che l'aveva accompagnata fino a destinazione in Italia, dove l'aveva consegnata ad una donna, Tessy, che l'aveva ospitata. In patria aveva assunto l'impegno di obbedire a costei, di non scappare, di non creare problemi di sorta e di restituire la somma di 50 mila euro, perché diversamente l'avrebbero sottoposta al rito voodoo. Non sapendo cosa l'aspettasse al suo arrivo, né che lavoro dovesse svolgere, e soprattutto non avendo idea dell'entità della somma per la quale assumeva l'impegno a pagare, aveva accettato. Per poter viaggiare le era stato procurato un passaporto, sul quale era stata bensì apposta la sua fotografia, ma erano state indicate false generalità. Le avevano infatti attribuito in nome di Abina. Di quel documento ella non aveva mai avuto la disponibilità, essendo sempre rimasto nelle mani del suo accompagnatore. Tessy poi l'aveva affidata ad un avvocato, che l'aveva portata in Questura per la richiesta di asilo

politico. All'uopo le era stata data indicazione di raccontare che in Nigeria non aveva famiglia e che si era dovuta allontanare a causa della guerra civile, che era giunta in Italia a bordo di una nave, e che in loco non conosceva nessuno. Infine le era stato raccomandato di fornire le generalità indicate sul passaporto, che non rispondevano alle sue. Al fine di ottenere il documento aveva dovuto indicare un domicilio, quello fittizio di Acquaviva delle Fonti, ma per ottenere quel contratto di locazione, parimenti fittizio, aveva dovuto versare dei soldi a Tessy. Aveva seguito pedissequamente le indicazioni ed aveva ottenuto inizialmente la ricevuta della richiesta di asilo e successivamente il permesso di soggiorno. Anche per ottenere tale documento aveva dovuto pagare. Ha tuttavia precisato che nella sua disponibilità era giunta soltanto la fotocopia del documento e che l'originale l'aveva tenuto Tessy. La teste ha infine riconosciuto come proprio il permesso di soggiorno contenente le false generalità di Ojebe Aebn ed il falso domicilio di Acquaviva delle Fonti (che sono stati acquisiti agli atti). Tessy le aveva detto che doveva lavorare e le aveva fornito degli abiti sexy di colore rosso. Quando aveva appreso che il lavoro consisteva nell'attività di prostituzione si era rifiutata, ma la donna le aveva detto che quello era il suo lavoro in Italia e che, se non lo avesse svolto, la sua famiglia avrebbe avuto problemi in Nigeria. Tessy perciò le aveva mostrato il luogo dove doveva prostituirsi. La sua giornata di lavoro cominciava alle 7.00 e durava fino alle 18-19, nelle campagne della città di Altamura (che raggiungeva con un passaggio o col treno). Rientrata a Bari, proseguiva la sua attività sul lungomare San Giorgio, fino a mezzanotte, l'una. Usava profilattici che la maman le forniva in blocco e guadagnava 100/180 euro al giorno, che doveva consegnare alla donna. Lavorava tutti i giorni, anche quando non stava bene, dopo avere

assunto i farmaci che la donna le dava (non aveva infatti mai consultato un medico). Tessy pretendeva che ella lavorasse anche quando aveva il ciclo, sicché, per evitare litigi, fingeva di acconsentire ed usciva di casa, facendo rientro al solito orario. Complessivamente, nel periodo in cui aveva vissuto con Tessy, le aveva consegnato grosso modo 20 mila euro, somma nella quale non era compreso ciò che pure versava per il vitto e l'alloggio. Formalmente risultava avere domicilio in Acquaviva delle Fonti, ma di fatto aveva sempre vissuto con Tessy in via Nicolai a Bari, dove era rimasta per un anno e qualche mese. Successivamente nella casa di via Nicolai era giunta un'altra ragazza nigeriana di nome Lorenta o Loreta, dell'età di 19 anni. Non sapeva quali accordi avesse con Tessy, ma le era noto che si prostituiva in quanto lavoravano insieme. Peraltro accadeva spesso che Tessy la picchiasse con la cintura, con il manico della scopa o con qualsiasi altro oggetto, quando la ragazza non le consegnava i soldi. Tali maltrattamenti erano stati perpetrati anche nei suoi confronti per le medesime ragioni. Un giorno lei e Lorenta, ormai esauste, avevano deciso di scappare e si erano dirette a Reggio Emilia. Ivi però erano state riconosciute da un'amica di Tessy che l'aveva avvertita della loro presenza in città. La maman le aveva rintracciate e le aveva fermate per strada, ingiungendo loro di tornare e minacciando di fare del male loro ed alle loro famiglie. Esse si erano rifiutate, poiché non volevano più prostituirsi, promettendo comunque di pagare per il loro riscatto. La donna tuttavia non si era fidata della loro parola ed aveva insistito perché tornassero a Bari. Al loro rifiuto era successo un parapiglia per strada, tanto che erano intervenuti dei passanti a loro difesa. Tessy si era allontanata ed esse avevano ricevuto aiuto da una donna bianca, che le aveva portate a Parma in un centro sociale. Ivi lei

e Lorenta si erano separate. Durante la prima permanenza a Parma aveva ricevuto numerose telefonate da Tessy, che minacciava di fare del male alla sua famiglia. Tali minacce l'avevano intimorita, giacché Tessy avrebbe potuto agevolmente contattare delle persone in patria perché colpissero i suoi familiari. Ha quindi confermato che, con l'aiuto della donna bianca, aveva sporto denuncia a Parma. La circostanza è stata confermata dalla teste Pennelli che ha dichiarato di avere acquisito detta denuncia dalla Questura di Parma.

Ulteriori elementi a carico della medesima imputata provengono dalle dichiarazioni di un'altra persona offesa, Josep Ann.

La donna, attualmente sottoposta a programma di protezione, ha dichiarato che nel febbraio 2000 si era affidata ad un uomo nigeriano, che si era offerto di aiutarla per farla venire in Italia e le aveva promesso un lavoro in un ristorante, senza chiedere nulla in cambio. Prima di partire era stata sottoposta ad un rito magico (aveva dovuto mangiare la propria pelle, prelevata dalle parti intime, le proprie unghie e i propri capelli) che, le era stato detto, aveva il fine di proteggerla. Aveva accettato la proposta ed era partita unitamente a quell'uomo (che in seguito aveva scoperto essere un trafficante di donne), giungendo a Roma, via Parigi, a bordo di un aereo. Successivamente era arrivata a Bari a mezzo del treno, sempre accompagnata dallo stesso uomo. In Nigeria le avevano procurato un passaporto sul quale era apposta la sua foto, ma erano indicate false generalità. Detto documento, consegnatole prima della partenza, le era stato "confiscato" dal suo accompagnatore non appena giunta a Roma. L'uomo l'aveva accompagnata a casa di una donna, a nome Tessy, e le aveva comunicato che a quella donna avrebbe dovuto pagare 80 milioni di lire (all'incirca 40 mila euro): in caso contrario, il rito voodoo praticato in Nigeria

avrebbe prodotto i suoi effetti (quelli cui era effettivamente diretto), ovvero avrebbe procurato guai a lei ed alla sua famiglia. Tessy, presso la quale le era stato detto che avrebbe vissuto, abitava in una casa ubicata vicino ad un negozio preposto alla vendita di vino e bibite. Ella era rimasta in quella casa fino al 2004, unitamente ad altre ragazze cui era stata riservata la stessa sua sorte. Immediatamente dopo il suo arrivo, infatti, Tessy le aveva comunicato che doveva prostituirsi e che doveva consegnarle il provento quotidiano dell'attività, al fine di estinguere il debito che aveva nei suoi confronti. Inizialmente aveva opposto un netto rifiuto, ma le minacce di un male ingiusto verso di sé e nei confronti della propria famiglia, nonché i pestaggi subiti per mano della donna (Tessy la picchiava e le tirava i capelli) l'avevano indotta a eseguire quanto richiesto. Unitamente alle altre ragazze perciò si recava quotidianamente, con ogni tempo e benché ammalata, nei pressi dello stadio San Nicola, luogo designato per l'attività di meretricio, munita dei profilattici che Tessy le forniva. Lavorava tutto il giorno, costantemente controllata dalla donna, con la quale comunicava a mezzo cellulare¹¹. Ogni sera, al rientro a casa, consegnava a Tessy i proventi della giornata (tra i 300,00 ed i 500,00 euro). Alla donna doveva inoltre versare la somma pretesa per il vitto e l'alloggio e per qualsiasi altra cosa ella le fornisse (persino il sapone per l'igiene personale). Aveva smesso di prostituirsi per Tessy nel 2004, benché non avesse ancora estinto il suo debito ed aveva lasciato la sua casa, non potendo più sopportare quella condizione. Aveva cercato di mantenersi facendo dei lavoretti saltuari, finché non aveva trovato il lavoro di inserviente a nero presso una famiglia abitante in via Napoli. Frattanto si era trasferita in un'abitazione di

¹¹ Ha confermato di avere fornito le utenze cellulari di Tessy 3288439415 e 3208753012 quando era stata sentita dagli investigatori.

via Abate Gimma, insieme con un'amica. In seguito aveva lavorato in un negozio che vendeva prodotti africani insieme a Walter Linda¹² e poi aveva ripreso a prostituirsi in proprio ed era stata fermata dalla Polizia che, appurando la sua condizione di clandestina, l'aveva collocata nel CTP Ponte Galeria di Roma. Ivi era stata escussa dalla Polizia ed aveva raccontato la sua vicenda. Accolta in una casa protetta aveva quindi chiesto il permesso di soggiorno, volendo svolgere un'attività lavorativa diversa. Successivamente il permesso di soggiorno le era stato rilasciato.

Tra le ragazze di Tessy, la Josep ha menzionato Ojebe Lovina, che aveva conosciuto, e tale Loretta di cui aveva sentito il nome.

Ha quindi dichiarato di avere conosciuto altre donne che come Tessy avevano ragazze che si prostituivano per loro. Con dette ragazze talvolta si incontrava a bordo degli autobus, mentre andavano al lavoro, ed aveva la possibilità di parlare delle rispettive maman. Tra le maman ha citato perciò *Sandra*, peraltro riconosciuta tra i presenti in aula al momento dell'esame (dal verbale di udienza risulta che in effetti l'imputata Omoigui era presente il 7.3.2011 n.d.r.), *Georgina*, detta *Anita*, che aveva acquistato un call-center, e Momodu Margret, la quale ultima abitava in via Scipione l'Africano 278¹³, nei pressi del Policlinico, dove abitava anche una sua amica. Tutte le maman erano solite riunirsi in un

¹² La circostanza è stata confermata da Walter Linda a verbale di s.i.t del 3.7.07. Ha riferito la donna che Josep Ann era una sua amica e che per un certo periodo avevano abitato insieme in via Scipione l'Africano 278 a Bari. Si erano conosciute nel 2005, quando la Josep si era recata nel suo negozio (di prodotti africani) a comprare merce. Nell'aprile del 2006 la Josep aveva cominciato a lavorare nel suo negozio come commessa. In seguito essendo stata ella arrestata, la Josep aveva dovuto gestire il negozio da sola, ma, essendo inesperta, non era riuscita a mantenere il volume di affari. Difatti ella aveva dovuto infine chiudere l'esercizio commerciale. Non avendo altre fonti di guadagno la Josep era tornata a prostituirsi in strada ed era stata perciò fermata dalla Polizia.

¹³ Tale indicazione non contrasta con quanto emerso durante i controlli degli investigatori, e cioè che il domicilio della Momodu fosse in corso Benedetto Croce 217, atteso che l'abitazione ubicata al citato indirizzo era effettivamente nella disponibilità dell'imputata Momodu. Infatti ivi alloggiavano due sue sorelle e le ragazze che ella gestiva.

locale ubicato sopra un cinema, che ha confermato essere il cinema Royal di Bari.

A domande della difesa, seguite dalle contestazioni effettuate a mezzo delle dichiarazioni rilasciate il 15 ed il 28.6.07, la Josep ha negato recisamente di essere venuta a Bari con il proprio fidanzato e di essere stata dal medesimo abbandonata nelle mani di Tessy, confermando invece la versione resa a dibattimento. Ha ribadito inoltre che il periodo di permanenza presso l'abitazione di Tessy era stato di circa quattro anni, e non già di pochi mesi, ed ha aggiunto che colui che era indicato come suo fidanzato, lo aveva conosciuto successivamente, quando già era a Bari e che l'uomo viveva altrove.

La Josep invero non ha negato di essere stata escussa dagli investigatori in quel di Roma e di avere sottoscritto dei *fogli*, tuttavia ha ribadito la differente versione fornita a dibattimento.

Vale la pena di evidenziare che le discrepanze che la difesa ha inteso sottolineare con le letture contestazioni non riguardano il nucleo essenziale delle dichiarazioni della Josep, ovvero le condotte poste in suo danno dall'imputata Sunday Ayo, sicché esse non inficiano l'attendibilità della teste. Non va peraltro sottaciuto che, nel momento in cui la Josep era stata escussa, la stessa versava in una particolare condizione psicologica, tanto che, come ella ha dichiarato, aveva avuto numerosi incontri con gli psicologi della struttura che la ospitava. Va infatti rammentato che al momento della assunzione delle dichiarazioni la Josep era collocata in un CTP, dove era giunta a seguito dell'arresto per ingresso illegale nel territorio dello Stato Italiano (cfr. dichiarazioni del teste Di Liso al riguardo), ed era in attesa dell'espulsione, evento che segnava la sua sconfitta. Difatti, dopo aver vissuto

anni di degrado e di maltrattamenti fisici e psicologici per mano dell'imputata Sunday Ayo, la Josep aveva tentato di trovare un lavoro dignitoso, ma era stata costretta a prostituirsi di nuovo, a causa della condizione di clandestinità, pur di non tornare in Nigeria alla miseria cui aveva voluto sottrarsi. La prospettiva della espulsione era perciò la vanificazione di tutti i suoi sforzi, nel mentre era consapevole che incombeva su di lei la minaccia che si attuasse il sortilegio del rito voodoo cui era stata sottoposta e che la Sunday le aveva più volte prospettato dopo che ella l'aveva lasciata senza pagare tutto il suo debito.

Tali circostanze, da cui non si può prescindere, danno contezza del contenuto di quelle originarie dichiarazioni, nell'ambito delle quali la responsabilità dell'imputata appare più sfumata. **La condizione di protezione fornita successivamente alla Josep le ha invece consentito di acquisire maggiore serenità e sicurezza e dunque di raccontare a dibattimento come effettivamente si erano svolti i fatti.**

Su tale aspetto ha riferito in maniera diffusa la teste **Di Liso Angela**, coordinatrice della Casa Rifugio della associazione Giraffa, preposta all'accoglienza delle donne vittima della tratta. La teste, in particolare, ha dichiarato che le donne che giungevano in comunità avviavano un percorso diretto ad uscire dal circuito della prostituzione, che poteva essere di tipo giuridico o sociale. Nel primo caso sporgevano esse stesse denuncia nei confronti delle persone che le avevano assoggettate e sfruttate. Nel secondo caso, invece, riferivano alla responsabile della Casa, che poi provvedeva a trasmettere la notizia di reato ai competenti organi. **In entrambe le ipotesi emergeva la difficoltà psicologica delle donne a riferire compiutamente e per intero i fatti in cui erano state coinvolte, per diversi ordini di ragioni. Da un lato,**

vi era la difficoltà di riconoscersi come vittime di quei fatti, essendo forti il senso di colpa connesso al tipo di attività espletata sia pure per costrizione, nonché la mancanza di autostima. Dall'altro, vi era la scarsa fiducia nelle forze dell'ordine (provenendo tali donne da un Paese in cui la polizia è fortemente corrotta), ed in chiunque altro offrisse loro aiuto, non avendo sino ad allora incontrato persone che agissero in maniera disinteressata. Infine era forte il timore che trovassero attuazione le minacce ai danni propri e della propria famiglia, quale conseguenza del rito voodoo al quale erano state sottoposte. Tali elementi, ha apertamente evidenziato la teste, producevano un immediato effetto sulle prime dichiarazioni rese dalle persone offese, che inconsapevolmente tendevano talvolta a ridimensionare i fatti. Era solo il supporto fornito dagli psicologi e dagli psichiatri che portava, dopo mesi di terapia, a modificare l'approccio delle persone offese. Solo allora esse riuscivano a riferire compiutamente quanto era loro accaduto.

Rilevanti sul conto della Sunday sono altresì le dichiarazioni rese da Akaned Esther in sede di denuncia. Tali dichiarazioni sono state acquisite sull'accordo delle parti, a causa della sua irreperibilità, conseguente al provvedimento di espulsione eseguito in data 11.10.2006 (come da documentazione agli atti).

Ebbe a dichiarare la Akaned che, a causa delle condizioni familiari e della guerra in atto nel suo Paese, aveva accettato la proposta, fattale da un connazionale, di venire in Italia, dove avrebbe potuto trovare lavoro come domestica grazie a tale Tessy. Nel novembre 2001 perciò aveva viaggiato con quell'uomo, in aereo fino in Libia e successivamente in nave fino a Palermo. Al pagamento del biglietto aveva provveduto il suo accompagnatore. Quindi ella stessa aveva contattato una sua connazionale ad un'utenza fornita dal

medesimo uomo. La donna l'aveva presa in consegna e l'aveva condotta a Brescia, dove era successivamente giunta Tessy. Quest'ultima le aveva consegnato un profilattico e l'aveva portata sulla strada dove avrebbe dovuto prostituirsi, comunicandole che le avrebbe dovuto consegnare i proventi dell'attività di meretricio fino a concorrenza di 28 mila euro, somma che rappresentava il prezzo della sua libertà. Al suo rifiuto la donna aveva minacciato di far uccidere la sua famiglia rimasta in Nigeria. Si era infine prostituita, consegnando il ricavato dell'attività a Tessy, che una volta al mese si recava a Brescia per ricevere il denaro.

Nel 2003 Tessy l'aveva condotta a Bari per poterla controllare meglio. Ivi ella aveva inizialmente vissuto a casa della donna in via Nicolai 193. Successivamente si era trasferita in via Dante 360, a casa di Vinda Orlando, un'altra ragazza di Tessy che come lei si prostituiva a San Giorgio. Tessy andava a controllarle sul posto di lavoro e pretendeva sempre più soldi, diventando violenta. Il 12.11.03 ella aveva finito di pagare il suo debito ed aveva perciò smesso di lavorare sulla strada, prendendo ad aiutare la Orlando nel lavoro di parrucchiera. Pensava di avere riacquistato la sua libertà, ma Tessy, così come aveva fatto con la Orlando, l'aveva contattata dicendole che doveva tornare a lavorare per lei, altrimenti avrebbe fatto del male ai suoi familiari. Al suo rifiuto le minacce erano diventati pressanti ed a quelle erano seguite anche le botte. La stessa cosa Tessy aveva fatto con la Orlando che pure aveva estinto il suo debito.

Il giorno precedente la denuncia lei e la Orlando stavano percorrendo via Nicolai, dirette al posto telefonico di via Crisanzio, quando avevano incrociato Tessy, che aveva cominciato a stratonare la sua amica ed a tirarle i capelli. La

Orlando non aveva reagito ed avevano proseguito per la loro strada. Tessy era tornata alla carica in compagnia di Osaghe Amadin, un uomo che ella aveva visto altre volte in casa di Tessy, ed insieme avevano cominciato a picchiarle. Osaghe l'aveva colpita in testa con la fibbia di una cintura, mentre Tessy picchiava la Orlando. Era riuscita a fuggire ed a chiedere l'intervento della Polizia, nel mentre i due aggressori infierivano sulla sua amica, fino a lasciarla a terra tramortita. Entrambe erano perciò finite in ospedale.

Anche la denuncia sporta nella stessa circostanza da Orlando Vinda è stata acquisita agli atti a seguito dell'avvenuto suo decesso sulla SS. 16, in località San Giorgio, il 4.11.2008. Aveva riferito la Orlando che, a causa delle precarie condizioni economiche della sua famiglia e della guerra in atto, si era convinta ad accettare l'offerta di un suo connazionale di recarsi con lui in Italia, dove tale Tessy le avrebbe trovato un lavoro in fabbrica con cui mantenere sé stessa ed aiutare la sua famiglia. Sicché nel giugno 2001 aveva raggiunto il Marocco e da lì si era imbarcata su un peschereccio diretto in Spagna. Ivi aveva contattato un suo connazionale di Benin City (di cui non ricordava il nome), che l'aveva prelevata al porto e l'aveva condotta in auto sino a Torino. In detta città aveva incontrato una donna nigeriana, la quale le aveva comunicato che avrebbe dovuto pagare a Tessy la somma di 25 mila euro per riscattare la sua libertà e che quei soldi avrebbe dovuto guadagnarli facendo la prostituta. La stessa donna l'aveva perciò condotta a Napoli, dove l'aveva consegnata ad un'altra connazionale, che le aveva confermato di essere destinata a prostituirsi. Al suo rifiuto le altre ragazze presenti nella casa di Napoli, che già si prostituivano, le avevano consigliato di non farlo, perché la donna avrebbe potuto ucciderla. In quella occasione le avevano detto che lei era una ragazza di Tessy, alla quale

doveva consegnare i soldi guadagnati prostituendosi.

La donna di Napoli le aveva perciò consegnato i vestiti da indossare e l'aveva affidata ad un'altra ragazza perché le mostrasse come doveva comportarsi. Una volta al mese Tessy giungeva a ritirare i soldi. Dopo 5-6 mesi di permanenza a Napoli, Tessy le aveva ordinato di trasferirsi a Bari, presso la sua abitazione in via Nicolai 193. In quella casa aveva abitato per qualche mese, conoscendo un'altra ragazza di Tessy, Akaned Esther. Successivamente si era trasferita in un'altra casa, in via Dante 360, dove in seguito era andata a vivere anche la Akaned, per sottrarsi alle angherie di Tessy. Unitamente alla Akaned si prostituiva di sera in località San Giorgio, dove Tessy andava a controllarle, e subiva i maltrattamenti della donna tutte le volte che, stanca o ammalata, si rifiutava di andare a prostituirsi. Nel settembre 02 aveva finito di pagare il suo riscatto, pari a 25 mila euro, e, reputandosi libera, aveva smesso di lavorare sulla strada, dedicandosi all'attività di parrucchiera nella città di Napoli. Agli inizi del 2003, tuttavia, Tessy si era di nuovo fatta viva, pretendendo che tornasse a prostituirsi per lei unitamente alla Akaned (la quale non aveva ancora estinto il proprio debito), atteso che altre due sue ragazze erano scappate¹⁴. Al suo rifiuto la donna aveva preso a minacciarla ed a picchiarla. Ciò era accaduto in due distinte occasioni, quando, nel 2004, Tessy l'aveva ferita ad un sopracciglio con un coltello e le aveva fratturato un mignolo con un bastone. Ovviamente, ai medici non aveva raccontato quanto effettivamente accaduto. Tali comportamenti Tessy aveva cominciato a tenere anche nei confronti della Akaned, che frattanto, il 12.11.03, aveva estinto il suo debito. In data 3.1.05, nel mentre percorreva via Nicolai con la Akaned, diretta

¹⁴ la circostanza riferita coincide con quella della fuga di Ojebe Lovina e di Loretta, le altre due ragazze di Tessy, la cui posizione è stata testé esaminata.

al posto telefonico di via Crisanzio, era stata avvicinata da Tessy (che abitava in via Nicolai) la quale aveva cominciato a spintonarla. Non avendo risposto alla sua provocazione, la donna le aveva tirato i capelli. Anche stavolta ella si era divincolata ed aveva proseguito il cammino. Tessy era rientrata nella sua abitazione, ma subito dopo ne era uscita con un uomo nigeriano, tale Osaghe Amadin, a lei già noto in quanto frequentava abitualmente la casa di Tessy. I due le avevano raggiunte ed avevano cominciato a picchiarle con calci, pugni e morsi, nonché con una cinta ed un mazzo di chiavi. La Akaned era riuscita a scappare ed a chiamare la Polizia, ma intanto i due aggressori erano fuggiti. Per le sue condizioni (ferite alla tempia sinistra, alla fronte, all'occhio sinistro ed alla testa) era stata trasportata in ospedale con l'ambulanza. Ivi era sopraggiunta la Akaned, anch'ella bisognosa di cure mediche.

Dopo la denuncia la Orlando aveva eseguito una individuazione fotografica a mezzo dell'album allegato al relativo verbale ed acquisito agli atti. In quella occasione aveva riconosciuto Tessy nella foto 1, che corrisponde all'effigie di Sunday Ayo. Aveva inoltre riconosciuto nelle foto nn. 2 e 3 le due ragazze che si prostituivano per Tessy e che erano scappate, precisando che la ragazza della foto n. 3 si faceva chiamare Lovina. La legenda dell'album attesta che detta persona era stata identificata per Ojebe Aebn. L'istruttoria dibattimentale ha consentito di accertare che a tale nominativo corrisponde la persona di Ojebe Lovina¹⁵, la quale, nel corso dell'esame, ha dichiarato di essere stata costretta a prostituirsi per Tessy e di essere infine riuscita a fuggire ed a sottrarsi ai suoi maltrattamenti. La foto n. 2 ritrae Aimiumwrinmwen Lawrenta, detta Loretta (l'altra ragazza di Tessy che era fuggita).

¹⁵ alla quale erano state attribuite sui documenti le false generalità di Ojebe Aebn.

Sulla vicenda di Akaned Esther e di Orlando Vinda ha riferito la teste Di Liso, che le aveva accolte presso la Casa Rifugio dell'associazione Giraffa, dove erano state condotte dalla Polizia dopo l'aggressione subita per strada. Ha riferito la Di Liso che le due donne erano state picchiate dalla loro maman e da un'altra persona, poiché avevano rifiutato di prostituirsi. Entrambe recavano i segni delle botte ricevute, Esther in particolare sul viso. La Akaned le aveva raccontato di aver provato a svolgere un altro lavoro (faceva le trecchine ai capelli in casa) dopo essersi allontanata dalla sua maman di nome Tessy, ma aveva aggiunto di essere stata reiteratamente minacciata dalla stessa.

Dopo un periodo di permanenza a Bari, le due donne erano state trasferite a Reggio Calabria, in ossequio ai criteri di gestione della Casa Rifugio, che allontana le vittime dal luogo in cui erano sfruttate. Ivi avrebbero dovuto essere avviate al lavoro e più in generale al reinserimento. La Akaned aveva resistito tre settimane, durante le quali l'aveva chiamata continuamente dolendosi del fatto che non le era ancora stato trovato un lavoro. Ella, infatti, aveva un disperato bisogno di denaro da mandare in Nigeria per mantenere un figlio ammalato, privo di altro sostegno economico, essendo stato abbandonato dal padre. Durante quel periodo la donna le aveva altresì rappresentato di avere appreso dai propri familiari, con i quali le era consentito di avere contatti telefonici, che i medesimi erano stati ripetutamente minacciati da Tessy. Ebbene dopo tre settimane la Akaned l'aveva chiamata, comunicandole che aveva interrotto il programma ed aveva abbandonato la comunità perché aveva bisogno di soldi. In seguito era tornata perciò a prostituirsi. Dopo qualche tempo era stata infatti fermata dalle Forze dell'Ordine, ed essendo priva di documenti che legittimassero l'ingresso nel territorio dello Stato, era stata

espulsa.

Oltre a Tessy (ovvero Sunday Ayo), la Akaned aveva indicato un'altra maman nella persona di *Sandra* (ovvero Omoigui Iroghama).

Orlando Vinda, che con la Akaned divideva la casa oltre che la condizione di sfruttamento da parte della medesima maman, dopo l'invio a Reggio Calabria era rimasta in loco per circa un anno e mezzo. In seguito anch'ella aveva lasciato la casa ed aveva ripreso a prostituirsi.

Dagli atti acquisiti consta che la Orlando è deceduta il 4.11.08, poiché investita sulla SS 16 direzione San Giorgio.

Tra le ragazze che si prostituivano per Sunday Ayo (Tessy) consta altresì Sunday lyobo, la quale, stando alla certificazione anagrafica acquisita dal Paese di origine, era la sorella dell'imputata. Tale legame di sangue è stato indicato peraltro dalla stessa Sunday Ayo, quando ebbe a recarsi al capezzale della ragazza, rimasta ferita il 2.9.05 poiché investita sulla SS. 16 in località San Giorgio, dove stava prostituendosi, nel corso di uno dei controlli dell'operazione *Vie Libere*. Dalla documentazione acquisita consta anche che Sunday lyobo era richiedente asilo politico e che la sua istanza era stata presentata avvalendosi dell'assistenza dell'avv. Montanaro: lo attestano in particolare la relazione di servizio dell'ufficio immigrazione della Questura di Bari del 4.11.04, nonché l'elenco delle richiedenti asilo politico patrocinate dal succitato difensore -sul quale hanno riferito gli investigatori escussi - nel quale sono ricomprese invero tutte le persone offese del presente processo.

In tale contesto si inserisce la conversazione n. 1179 delle ore 14.02 del 16.7.04: Tessy, dopo vari tentativi, riesce a parlare con il legale, rappresentandogli l'urgenza di agire per "*quella vecchia*" di Caserta. Si

comprende dal colloquio che con tale espressione Tessy fa riferimento ad una ragazza che è già da tempo in Italia, per la quale ha necessità di rinnovare il titolo di permanenza sul territorio dello Stato. Il legale rassicura Tessy, dicendo che ha già fissato un appuntamento con la ragazza in studio, nel mentre non è possibile recarsi immediatamente a Caserta, dovendo prima fissare un appuntamento con l'ispettore di polizia.

Di Sunday Ayo (Tessy), ha riferito altresì Walter Linda nelle s.i.t del 5.7.07. Dopo aver riconosciuto Tessy nella foto n. 1 dell'album fotografico (composto di 14¹⁶ foto segnaletiche) sottopostole in visione, la Walter ha dichiarato che

¹⁶ L'album utilizzato in sede di s.i.t., composto da 14 foto non è stato allegato in copia alle dichiarazioni medesime. E' stato invece, tra gli altri, acquisito un album composto da 13 fotografie. Nonostante il diverso numero di foto, v'è prova che esso è lo stesso album consultato dalla Walter, privato della foto n. 14, la cui effigie la donna non aveva identificato. Difatti la sequenza delle foto esaminate dalla Walter è la stessa che caratterizza l'album acquisito, come è possibile rilevare dai riconoscimenti effettuati in uno con le dichiarazioni rese in relazione a ciascuna persona; dichiarazioni fortemente individualizzanti e perfettamente coincidenti con quanto emerso nell'istruttoria. Sicché oltre ad essere provato che si tratta delle medesime foto esaminate dalla Walter, non possono esservi dubbi sul pieno riconoscimento delle persone nelle stesse ritratte. Ed invero, nella foto n. 1 la Walter ha riconosciuto Tessy, la cui sorella era stata investita sulla tangenziale nel 2005: Tessy è il soprannome di Sunday Ajo e sua sorella Sunday Iyobo è in effetti deceduta per essere stata investita sulla tangenziale dove stava prostituendosi. La legenda dell'album attesta che la foto n. 1 ritrae Sunday Ayo.

Osservando la foto n. 2, la Walter ha dichiarato di non conoscere il nome della ragazza ritratta, ma ha aggiunto che le constava trattarsi di una ragazza di Tessy, che poi era scappata: la foto n. 2 dell'album acquisito ritrae Aimiunwrimwen Lawrenta e tra le ragazze di Tessy vi era una tale Loretta, che era fuggita.

La Walter dopo aver escluso di sapere qualcosa delle persone ritratte nelle foto 3 e 4 dell'album visionato, ha dichiarato che la foto n. 5 ritraeva una donna di nome Doris, proprietaria di un posto in località San Giorgio. La foto n. 5 dell'album acquisito di 13 foto ritrae tale Obasui Doris. Dopo aver riferito che la donna della foto n. 6 è preposta al trasporto delle ragazze in Italia e che la donna della foto n. 7 era tale Valentina, (che potrebbe ben essere il soprannome di Ota Joy ritratta nella foto n. 7 dell'album acquisito), ha riconosciuto nella foto n. 8 una donna che andava a scuola per infermieri e che era una mamam, proprietaria di un posto dietro Gioia del Colle, dove faceva prostituire una ragazza che poi era scappata. La foto n. 8 dell'album acquisito ritrae Onyeike Goodness, detta *la dottoressa* perché svolgeva anche il lavoro di badante e che ha dichiarato avere il titolo di infermiera. Le foto 9 e 10 a dire della Walter ritraevano due ragazze che si prostituivano per *Sandra*, con la quale vivevano. In effetti le foto 9 e 10 dell'album acquisito ritraggono rispettivamente Ehimationwan Peace e John Beatrice. L'istruttori ha provato che erano due ragazze di Omoigui Iroghama detta Sandra.

Nella foto n. 11 visionata la Walter ha riconosciuto Sandra, una grande maman, fidanzata con un uomo nigeriano, che non abitava a Bari, ma che spesso veniva a trovarla. Anch'egli trafficava con le ragazze e le portava da Sandra. Quest'ultima faceva prostituire le sue ragazze sulla SS 98, vicino a Bitonto. La foto n. 11 dell'album acquisito ritrae la Omoigui.

Tessy era "*una grandissima madam*", che abitava in via Nicolai a Bari¹⁷ e che al momento aveva 5 ragazze che si prostituivano per lei a San Giorgio, dove aveva un posto di sua proprietà. Si procurava le ragazze in Nigeria, dove talvolta ella stessa le andava a prendere. Alcune volte ella simulava la vendita delle proprie ragazze a terzi, ma, ricevuto il pagamento, aiutava le ragazze a sottrarsi al controllo dell'acquirente per riacquistarne il possesso, sicché le stesse tornavano a prostituirsi per lei, in un'altra città. Tanto era accaduto ai danni di tale Frank Imadin, che poi si era arrabbiato con Tessy per la truffa patita.

Le dichiarazioni delle numerose persone offese escuse risultano pienamente attendibili. Difatti non consta alcuna animosità delle persone offese nei confronti dell'imputata, ed anzi deve rilevarsi che nessuna di esse ha inteso costituirsi parte civile. **Le dichiarazioni poi risultano sempre precise, coerenti e prive di contraddizioni. Esse infine sono tutte convergenti, sicché possono ritenersi riscontrate. Deve invero escludersi la possibilità che le dichiaranti possano avere concordato versioni omologhe in danno dell'imputata, atteso che non risulta che abbiano avuto modo di incontrarsi preventivamente al fine di predeterminare il contenuto delle loro dichiarazioni, rese peraltro in momenti diversi.**

Nella foto n. 12 la Walter ha riconosciuto la sua mamam Momodu Margret, proprietaria di un negozio di prodotti africani in via Abbrescia ove ella stessa aveva lavorato. La foto n. 12 dell'album acquisito ritrae proprio la Momodu. Infine nella foto n. 13 la Walter ha riconosciuto una mamam di nome Justine, che gestiva un phone center in via Nicolai e si occupava del trasferimento dei soldi delle ragazze (tutte prostitute) in Nigeria, prendendo una percentuale. La foto 13 dell'album acquisito ritrae Iheanacho Georgina che aveva un call center in via Nicolai e si occupava altresì dell'inoltro del denaro delle ragazze in Nigeria come dalla stessa riferito in sede di interrogatorio.

¹⁷ Trattasi dell'odierna imputata Sunday Ayo, persona diversa dalla Tessy pure indicata dalla Walter nel verbale di sit del 3.7.07, riconosciuta nella foto n.3. Di quest'ultima infatti la Walter riferisce che è una mamam che abitava in via Principe Amedeo e che a quel momento non aveva ragazze, però affittava il posto per prostituirsi.

D'altro canto quanto esposto dalle persone offese trova conforto nella testimonianza della Di Liso, che personalmente le aveva accolte, ascoltato i loro racconti e constatato le condizioni psicologiche e fisiche in cui versavano nel momento in cui erano giunte presso la Casa Alloggio dell'Associazione Giraffa.

Non va infine sottaciuto che, conformemente a quanto indicato dagli investigatori, le persone offese sono risultate tutte dedite alla prostituzione e richiedenti asilo politico con il patrocinio dell'avv. Montanaro, al quale, consta dalle intercettazioni, la Sunday si rivolgeva per procurare alle ragazze il titolo che legittimava la loro presenza sul territorio dello Stato.

Onyeike Goodness, detta "la dottoressa", e Mastrandrea Filippo:

La persona offesa Iwoma Joe, detta Fatima, è stata escussa a dibattimento ed ha dichiarato che, in Nigeria, dove svolgeva l'attività di sarta, aveva ricevuto la proposta di trasferirsi in Italia da una sua connazionale, che ivi già viveva e per la quale aveva confezionato dei vestiti. La donna, che si faceva chiamare *Anita*, le aveva detto che in Italia il suo lavoro sarebbe stato apprezzato e le avrebbe consentito di guadagnare molti soldi. Aveva accettato la proposta, reputando che provenisse da un'amica disinteressata e aveva scambiato con la donna il numero di telefono. Difatti, *Anita* non le aveva chiesto alcunché per il suo interessamento, né le aveva detto che avrebbe dovuto rimborsarla in qualche misura. La stessa aveva provveduto a inoltrarle il biglietto aereo ed ella, accompagnata da un fratello della donna, aveva raggiunto Togo, dove aveva preso l'aereo che l'aveva condotta in Francia. Ivi, con i soldi che le aveva dato l'uomo a Togo, aveva preso il treno per Torino, meta che le era stata indicata dal suo accompagnatore. Alla stazione di Torino aveva trovato ad attenderla il

fidanzato nigeriano di Anita, che aveva riconosciuto dalla descrizione degli abiti che le era stata fornita dalla donna telefonicamente. Con lui era partita alla volta di Bari. L'uomo l'aveva condotta in una casa in Modugno, dove aveva incontrato *Anita*. In quella casa, che Anita aveva preso in locazione per *le ragazze*, aveva abitato solo lei, tuttavia spesso, nei primi due mesi di permanenza, vi aveva dormito una connazionale, a nome *Sandra*¹⁸. *Anita* invece non abitava in quell'appartamento, ma in un'altra casa, dove ella si era recata una sola volta, dal cui balcone si vedeva il mare. L'indicazione si concilia perfettamente con le risultanze processuali, atteso che dalle dichiarazioni degli investigatori e dalle intercettazioni consta che l'imputata abitava in San Girolamo alla via Vito De Fano n. 1¹⁹.

Il giorno successivo Anita l'aveva condotta sulla via per Gioia del Colle, dicendole che ivi avrebbe dovuto lavorare. Trovandosi in aperta campagna, le aveva chiesto in che cosa consistesse il suo lavoro. Quando aveva appreso che doveva prostituirsi ella aveva detto di no, ma la donna aveva insistito, ed essendosi avvicinata una macchina, le aveva detto di entrare perché le avrebbe insegnato come doveva comportarsi. Ella si era rifiutata ed era fuggita per le campagne. La donna l'aveva raggiunta e l'aveva condotta a casa, dove l'aveva picchiata selvaggiamente, con delle scarpe, con un cucchiaino di legno e con le sue stesse mani, procurandole delle lesioni. Quindi le aveva preso il passaporto e le aveva ingiunto di pagarle 45.000,00 euro, ovvero ciò che aveva speso per portarla in Italia e per comprarle i vestiti. Quindi l'aveva minacciata di attuare un sortilegio nei suoi confronti con il rito voodoo: "*Quando sono arrivata mi ha*

¹⁸ Si comprende che è persona diversa dalla Omoigui che abitava in via Ravanas a Bari e che non si prostituiva

¹⁹ Al progressivo n. 357 delle ore 13,22 del 6.2.05, l'imputata indica il suo indirizzo ad una donna, perché possa utilizzarlo per farsi spedire delle merci dalla Nigeria.

preso le mie mutande, le mie unghie, mie mestruazioni, mi ha detto: <lo devo prendere, quando tu mi paghi io te li do; se tu non mi paghi, io ti porto questi, vai con i voodoo che c'è a Napoli>, allora con quella paura lì ho detto di sì".

La donna l'aveva riportata perciò sul posto di lavoro, che in seguito avrebbe raggiunto con un mezzo di trasporto o con un passaggio, e le aveva detto che per lavorare lì avrebbe dovuto pagarle 1000,00²⁰ euro al mese (dapprima dividendo la somma con *Sandra* e successivamente da sola, poiché *Sandra* era andata via). Oltre ai soldi della postazione, doveva versare alla sua mamam la somma di 1.500,00 euro a settimana, quale rateo della maggior somma dovuta per riscattare la sua libertà, 30/50 euro a settimana per il vitto, 600 euro al mese per il canone della casa di Modugno e 50/60 euro al mese per le bollette.

Ha precisato che la *Onyeike* l'aveva dotata di abiti succinti e idonei all'attività da svolgere, oltre che di preservativi.

Visionato l'album fotografico n. 2, la *Iwoma* ha riconosciuto la sua mamam *Anita* nella foto n. 15, dopo aver dato una descrizione della donna, che si è riscontrato corrispondere alle fattezze della persona ivi ritratta. La *Iwoma* l'aveva descritta come una donna giovane, dalla pelle abbastanza chiara, i capelli acconciati a treccine, con gli occhiali da vista: elementi tutti che caratterizzano la donna della foto n. 15. Tale foto, se ne dà atto a verbale, ritrae il volto di *Onyeike Goodness*.

Ha spiegato che la donna era da tutti chiamata *Anita* ed a lei si era presentata con il medesimo nome. Non sapeva se avesse un soprannome. Ella le si rivolgeva chiamandola *Sister* (nel verbale stenotipico relativo alle dichiarazioni della *Iwoma* è scritta la parola "Sista", poiché l'appellativo è riportato così come pronunciato dalla teste. Ma è a tutti noto che nella lingua inglese - lingua a cui appartiene la parola *Sister*- le parole non si

²⁰ In seguito, parlando con altre ragazze, aveva scoperto l'esosità della cifra richiesta dalla *Onyeike*, atteso esse, per la postazione, pagavano alla loro mamam la somma di 400,00 euro al mese.

leggono e pronunciano così come sono scritte). La donna non si prostituiva, ma faceva un lavoro in ospedale come badante. Anche questa indicazione si concilia perfettamente con il soprannome di *dottoressa* indicato in atti.

La teste ha narrato episodi e circostanze che danno contezza della condizione in cui era costretta a vivere e della paura costante che la induceva a subire tutto ciò. Difatti le violenze fisiche e psicologiche non si erano manifestate solo al suo arrivo a Bari. Si rammenterà che all'inizio del suo racconto la Iwoma ha riferito di essersi rifiutata di prostituirsi e di avere poi ceduto a tale richiesta poiché picchiata selvaggiamente e minacciata di essere sottoposta al rito voodoo. Ebbene tali violenze si erano manifestate anche in seguito. Ha riferito infatti che Anita "*Mi ha messo nuda, mi ha fatto foto, mi ha detto deve mandare in Nigeria per farmi del male*²¹. Allora con quella paura lì, mi dice tante cose, allora sono costretta a...- Mi diceva suo papà è voodoo, "ti devi cedere, senno non ti pago", mi ha detto deve dare Marocchino, per me, per ammazzarmi, mi dice tante cose che mi fa paura." Il giorno che l'aveva fotografata nuda ella si era rifiutata di darle i soldi che pretendeva. Anita le aveva detto: "*Tu non mi paghi? Io ti porto da qualcuno che ti deve uccidere*", io ho detto: "*Va bene*". La mattina dopo Anita l'aveva raggiunta sul posto di lavoro con un suo amico italiano a nome *Filippo*, al quale aveva detto che lei era Fatima e che doveva guardarla bene, per il caso che non avesse pagato. La frase, benché criptica, era di agevole comprensione nel suo contenuto minatorio. Ma il citato Filippo aveva voluto esplicitare la minaccia, dicendole che se non voleva avere problemi doveva andare d'accordo con Anita. Tornata a casa, per paura, aveva chiesto scusa ad Anita, consegnandole il denaro preteso. La donna le aveva

²¹ Ha chiarito che la sua foto sarebbe stata inoltrata in Nigeria non già alla sua famiglia, posto che Anita non sapeva dove risiedeva, ma alla famiglia di Anita stessa, il cui padre era in grado di fare il rito voodoo.

detto, spaventandola ancor di più: *"Quell'uomo lì è una cattiva persona, è già andata in galera, è uscito. Se tu non fai la brava, tu finisci come una donna che è finita sulla strada, l'hanno ammazzata bruciata"*. Aveva inoltre precisato, al solo fine di spaventarla, che il prezzo del posto era imposto da Filippo che ne era il proprietario.

Tali comportamenti erano per lei così sconcertanti che si informava presso altre ragazze, (che come lei al mattino si recavano a prostituirsi e che incontrava sull'autobus o sul treno), se anche a loro fosse riservato lo stesso trattamento. Ha precisato che le individuava perché (oltre ad essere sue connazionali n.d.r.) si lamentavano tra loro delle rispettive mamam e come lei mangiavano a bordo del mezzo che le trasportava. Difatti, ha aggiunto che Anita non le consentiva di mangiare a casa, e pretendeva che mangiasse durante il tragitto per andare al lavoro (*"la mattina non mi lascia mangiare, mi mette il mangiare dentro la busta, mi ha detto: <Mangi quando sei dentro al treno,oppure quando tu sei dentro l'autobus>"*). Con la scusa di portarle il cibo, la donna si recava quotidianamente a casa sua, *"perché sempre viene a casa, se non viene di sera, viene di mattina, sempre, per vedere se io sono andata via, a che ora sono andata, a che ora entrata"*. Ma il controllo sulla ragazza era ancora più pressante di quanto possa apparire. Ha riferito infatti la lwoma che *"Anita non mi lascia andare in giro, non mi lascia fare amicizia, non voleva vedermi con nessuno. Quando io prendo il pullman, a casa, arrivavo a casa e basta"*. Ed invero, una sera ella aveva fatto da sola la spesa, acquistando della carne. Al suo arrivo Anita, rendendosi conto dal cibo che stava cucinando che se lo era comprato da sola e che perciò era uscita, si era adirata e aveva gettato la carne, prendendo a picchiarla selvaggiamente *"ha cominciato a casinare, con*

le scarpe, mi prese il coltello, sono scappata, entrata in bagno, ho chiuso il bagno, mi ha detto che mi doveva uccidere, mi ha detto tante parole".

Dopo sei mesi vissuti in tal modo, durante i quali aveva omesso di denunciare Anita in considerazione delle esplicite minacce di morte che la stessa aveva perpetrato nei suoi confronti ove fosse andata dalla Polizia, aveva deciso di porre fine a tale condizione ("*Perché avevo deciso, o io muoio qua, o muoio nel mio paese, perché sempre mi diceva: <Dove io ti trovo, ti uccido. Se ti trovo nel mio paese, ti uccido, se ti trovo qua ti uccido>, allora è meglio andare nel mio paese, se mi vuoi uccidere, mi uccidi, dove c'è la mia famiglia; ho preso questa decisione e sono andata dalla polizia*"). Sicché nel mentre era a Bari era entrata in un bar dove vi erano dei poliziotti ed aveva chiesto di denunciare ciò che le era accaduto. Era stata quindi collocata in una casa protetta e, dopo alcuni mesi, aveva ottenuto un permesso di soggiorno con le sue effettive generalità. In seguito aveva iniziato a vivere normalmente, lavorando e costruendosi una famiglia.

Era certa che la Onyeike avesse avuto altre ragazze, perché lei stessa glielo aveva riferito. Quando infatti si era rifiutata di pagare, la donna aveva affermato: "*<Non sei solo tu la prima ragazza che ho portato, altre sono venute, hanno visto la situazione e hanno pagato, sono libere per fare per conto suo, mi ha detto così>*".

Per giurisprudenza consolidata della S.C. le dichiarazioni della persona offesa, (a maggior ragione in ipotesi di reato come quelli in esame), sono da sole sufficienti a comprovare la responsabilità dell'imputato, quando risultino attendibili all'esito del vaglio rigoroso del Giudice, cui devono essere sottoposte in ragione del contrapposto interesse del quale la persona offesa è portatrice.

Ebbene, le dichiarazioni della Iwoma risultano intrinsecamente attendibili, poiché coerenti e circostanziate, nel mentre non constano ragioni di inimicizia nei confronti della imputata, tanto più che la persona offesa non si è neppure costituita parte civile.

A riprova dell'attendibilità della teste vi sono numerosi elementi che non possono essere sottaciuti e che emergono dalle dichiarazioni rese dalla stessa Onyeike nel corso dell'interrogatorio.

Innanzitutto va rilevato, sotto il profilo della corretta individuazione dell'imputata, indicata dalla Iwoma con il nome di Anita, che la stessa, in sede di interrogatorio, ebbe a dichiarare di avere utilizzato tale soprannome. Senza considerare gli ulteriori riscontri che su tale circostanza vengono dalle dichiarazioni di altri imputati (la Omoigui e l'Ogiemwanye).

Va poi evidenziato che la Iwoma ha riferito della reiterata presenza di un tale Filippo al fianco della sua maman e tale persona è stata poi identificata in Mastrandrea Filippo (coimputato), che l'Onyeike ha confermato di conoscere da lungo tempo e di avere frequentato, recandosi anche a casa sua in Palo del Colle.

Ancora, la ragazza a nome Sandra, anch'ella dedita alla prostituzione, che la Iwoma indica come ospite saltuaria presso l'abitazione di Modugno, è persona di cui l'imputata ammette l'esistenza e che a suo dire abitava in via Melo 226. Trattasi della casa in cui gli operanti si erano recati a prelevare gli effetti personali della Iwoma, al momento in cui aveva effettuato la denuncia²².

²² La Iwoma ha escluso di avere mai abitato a Bari, sicché la circostanza che i suoi effetti personali siano stati recuperati presso l'abitazione di via Melo 226 in Bari, non sembra potersi conciliare con il suo racconto. E tuttavia, va rilevato che, nel descrivere la propria fuga, la donna ha riferito che, quando si era determinata a denunciare la Onyeike, aveva lasciato l'abitazione di Modugno e si era portata presso la stazione per aspettare un'altra ragazza a nome Joy, che pure era assoggettata alla Onyeike e che sembrava determinata a denunciarla. Deve ritenersi che si tratti della stazione di Bari, poiché la denuncia è stata poi

Sandra è persona vicina all'imputata, come rilevabile dalla conversazione n. 349 delle ore 11,24 del 06.02.2005, in cui la Onyeike dice al suo interlocutore che la ragazza l'aveva assistita in un periodo di malattia, e come ammesso dalla stessa imputata, che la annovera tra le sue amiche.

Non va poi sottaciuto, sotto il profilo della complessiva attendibilità della dichiarante, che, nel corso dell'esame, la Iwoma ha riconosciuto nella foto n.1 dell'album sottopostole in visione una ragazza conosciuta in treno, che si prostituiva sulla sua stessa strada e che le aveva riferito di subire i suoi stessi maltrattamenti. Trattasi di Joseph Adenike, preposta al meretricio, che è una delle ragazze identificate nell'abitazione di corso Benedetto Croce 217 in Bari, appartamento nella disponibilità di Momodu Margret (le dichiarazioni della Iwoma inerenti Momodu Margret verranno esaminate con riferimento alla posizione dell'interessata), dove alloggiavano le ragazze che si prostituivano per lei. Nella medesima circostanza la Iwoma ha riconosciuto altresì la ragazza della foto n. 4/B dell'album fotografico n. 2, anch'ella conosciuta a bordo di un pullman e dedita alla prostituzione (trattasi di tale Aigkiemwen Amen dedita all'attività di meretricio).

Va infine evidenziato che nelle s.i.t. del 5.7.07 Walter Linda ebbe a riconoscere l'imputata Onyeike nella foto n. 8 dell'album sottopostole in visione, dichiarando che la donna frequentava un corso per infermieri ma era una maman, proprietaria di un posto dietro Gioia del Colle, dove faceva prostituire una ragazza che poi era scappata. Tali dichiarazioni sono perfettamente

sporta a Bari. L'attesa tuttavia era stata inutile, perché Joy non era mai arrivata. Ella perciò aveva indugiato. Il giorno successivo, tuttavia, preso coraggio, aveva fermato dei poliziotti in un bar ed aveva effettuato la sua denuncia. E' possibile dunque che la Iwoma abbia temporaneamente portato i propri effetti personali nella casa di via Melo (vicina alla stazione di Bari) il giorno che aveva programmato la fuga e che di ciò tuttavia non abbia memoria, trattandosi per la verità di un particolare davvero marginale.

sovrapponibili a quelle della Iwoma, che ha affermato di essere stata preposta al meretricio dalla Onyeike nelle campagne di Gioia del Colle, e che successivamente era scappata, sottraendosi a quella condizione.

Nell'interrogatorio reso al P.M. nel corso delle indagini, la Onyeike, professandosi innocente, ha dichiarato di essere giunta in Italia nel 98, per sua scelta, consapevole di dover pagare 70 milioni di lire alla donna che l'aveva fatta arrivare. Ha sostenuto di essere transitata in Guinea e poi in Russia, giungendo a Milano a bordo di un aereo, sul quale era salita con l'aiuto di un uomo che l'attendeva a Mosca. Aveva viaggiato con un passaporto falso, sul quale era apposta la sua foto, ma erano indicate diverse generalità. Il documento lo aveva poi consegnato all'uomo che l'aveva aspettata a Milano, perché potesse essere riutilizzato da qualche altra ragazza, previa sostituzione delle fotografie. Da Milano si era poi recata a Genova ed infine aveva trovato una collocazione a Bergamo. Dopo essersi munita di permesso di soggiorno a Brescia, dove era rimasta per qualche tempo, era giunta a Bari, andando a vivere a Modugno, insieme alla donna che l'aveva accolta e che era sua creditrice. A causa di un litigio con la persona che ospitava entrambe, ella e la donna erano andate via dalla casa di Modugno. Priva ormai di casa e di lavoro, aveva incontrato un uomo, tale Filippo, al quale aveva detto di chiamarsi *Anita*, che le aveva offerto un passaggio e poi ospitalità. Si erano frequentati per un certo periodo, ma poi si erano persi di vista. Si era ritrovati casualmente nel 2003 e di nuovo avevano preso a vedersi. In quel frangente aveva conosciuto anche *Sandra* (che ha precisato essere persona diversa dall'imputata Omoigui, detta Sandra), la quale le era stata affidata dal di lei fidanzato, che viveva nella Repubblica Ceca, perché l'aiutasse a trovare casa una volta giunta a Bari. Non

potendo ospitarla presso la propria abitazione in San Girolamo (alla via Vito De Fano 1, dove viveva con il proprio fidanzato), l'aveva aiutata trovandole la casa di via Melo 226 in Bari, il cui contratto di locazione era stato sottoscritto da un suo amico nigeriano a nome Bousso. Dopo qualche tempo Sandra le aveva chiesto di poter ospitare sua cognata a nome Cibusso e lei le aveva risposto che era libera di farlo. Cibusso era in realtà Iwoma Fatima che, giunta in Italia, era andata a vivere con Sandra. Quando ella aveva interrotto la sua relazione con il fidanzato, era andata spesso a trovare le due ragazze presso la loro abitazione, talvolta pernottando in loco. Frattanto Sandra si era fidanzata con Filippo (Mastrandrea n.d.r.) ed avevano progettato di sposarsi, sicché l'uomo aveva preso in locazione la casa di via Melo 226, dove già abitava Sandra, all'uopo modificando la propria residenza. Il giorno della stipula del contratto erano presenti Filippo, Sandra, sua cognata, il proprietario di casa ed ella stessa. In prossimità della data delle nozze, Filippo l'aveva contattata dicendole di non potersi più sposare, perché aveva trovato una nuova fidanzata a Lecce (dove già lavorava). Ha affermato perciò di non essere a conoscenza del fatto che, per le nozze con Sandra, Filippo avrebbe dovuto percepire una somma di denaro (circostanza ammessa da Mastrandrea Filippo nel corso del proprio interrogatorio). Probabilmente si trattava di un accordo raggiunto tra i due e diretto a consentire a Sandra di procurarsi il permesso di soggiorno per rimanere in Italia. Dovendo essere espulsa, infatti, l'avv. Montanaro le aveva rappresentato che il provvedimento avrebbe trovato esecuzione, a meno che non si fosse sposata. Ha precisato che tale ultima circostanza le era stata riferita, atteso che ella non aveva mai accompagnato né Sandra, né la Iwoma dall'avv. Montanaro, il cui studio aveva frequentato solo per problemi di

carattere personale (il furto della propria auto e lo sfratto dalla casa di San Girolamo). Ha escluso altresì di avere mai dato suggerimenti alla Iwoma circa le dichiarazioni da rendere in Questura per ottenere l'asilo politico. Ed ha parimenti escluso di avere posto in essere le condotte contestate ai danni della Iwoma. Ha asserito infatti che la denuncia sporta nei suoi confronti era una sorta di vendetta, determinata dal fatto che ella, a seguito di un litigio avuto con Sandra, aveva raccontato al di lei fidanzato che la stessa si prostituiva, benché la ragazza le avesse chiesto di sottacere la circostanza. Denunciandola, la Iwoma aveva voluto vendicare Sandra.

Contrariamente a quanto l'imputata voglia far credere - e cioè di essere dedita soltanto all'assistenza agli anziani- ella risulta ben inserita tra le mamen preposte allo sfruttamento della prostituzione di connazionali acquistate in Nigeria e mantenute in uno stato di sudditanza psicologica oltre che fisica.

Ed invero nella conversazione n. 13 delle ore 19,21 del 21.01.2005 (RIT 85/05) l'imputata parla con una ragazza, che, essendo stata arrestata, la contatta immediatamente dopo essere stata rimessa in libertà. Si comprende che l'imputata ha voce in capitolo nella sua gestione, giacché intende fare discussione con una donna, rea di non averla avvisata del di lei arresto. Al progressivo n. 219 delle ore 9,54 del 26.1.05, (RIT 85/05) l'imputata parla di nuovo con la medesima ragazza (il contenuto della conversazione è infatti strettamente correlato con quello della precedente) e le riferisce dell'incontro avuto con l'avvocato presso il quale si è recata unitamente all'altra donna. Dal canto suo la ragazza le riferisce che dovrà andare dall'avvocato quel pomeriggio per concordare la strategia difensiva.

Dalla conversazione n. 245 delle ore 18.03 del 27.1.05, strettamente legata alla precedente, si chiariscono i termini della vicenda: la ragazza riferisce il colloquio avuto con il difensore dicendo " *Lui mi ha spiegato tutto come mi hai detto tu. Mi ha spiegato.*" Ed aggiunge: "*Mi ha detto che andrà in Tribunale personalmente e se hanno bisogno della mia presenza mi farà sapere.... e mi ha detto se ho le stesse cicatrici nelle altre parti del mio corpo come tengo nella mia face che potevano essere prove che lui mostrerà in Tribunale come risultati di ciò che ho subito durante il conflitto nella città di Kaduna tra i mussulmani e cristiani, quando combattevano in mio paese---Nigeria nella città di Kaduna e che è che sono stata ferita e quello che mi ha fatto scappare del mio paese per venire qui a chiedere un valido documento e che non ho avuto aiuto da nessuno. Penso che mi hai capito? E che se ho qualcuno in Nigeria che mi può mandare via fax un certificato da qualsiasi dottore come prova. Ho detto di sì e mi ha detto che lo vuole entro domani. Ieri sera ho chiamato mio padre e l'ho spiegato tutto, ora hanno già mandato il certificato medico via fax all'uomo. L'hanno già mandato a lui via fax, a lui non a me. Lui mi ha dato il suo numero di fax. L'ho chiamato adesso e mi ha detto che il certificato è già arrivato a suo ufficio". Dunque la ragazza che parla con la Onyeike, arrestata poiché irregolare in Italia, deve affrontare il processo, nel quale deve far risultare di essere fuggita dal proprio paese per sottrarsi alla guerra e dimostrare, a mezzo di certificazione medica, che le cicatrici che ha sul corpo sono conseguenza del conflitto tra cristiani e musulmani. Ma ciò che più rileva ai fini di causa è che l'imputata gestisce tale vicenda magistralmente ed ha dimestichezza con il problema, tanto da aver spiegato tutto alla ragazza negli*

stessi termini successivamente utilizzati dal legale cui poi l'ha indirizzata. D'altro canto la conversazione n. 419 delle ore 19,34 del 14.2.05 (RIT 85/05), intrattenuta con il citato difensore (avv. Montanaro), mostra una conoscenza ed una confidenza non comuni, che attestano una lunga frequentazione di quello studio legale, contrariamente a quanto asserito dall'imputata.

Non va peraltro sottaciuto che nessuna prova è stata fornita del legame esistente tra la lwoma e la ragazza a nome Sandra, né del complotto che avrebbero ordito ai danni dell'imputata.

Strettamente correlata con la posizione di Onyeike Goodness è quella dell'imputato Mastrandrea.

Preliminarmente va evidenziato che l'imputazione di cui al capo j), (favoreggiamento della prostituzione), della quale risponde il Mastrandrea, soffre del fatto che la stessa è stata elevata cumulativamente al Mastrandrea, al De Chirico ed al Pugliese, sicché formalmente ciascuno è chiamato a rispondere di tutte le singole condotte di favoreggiamento ivi descritte, in concorso non già con gli altri imputati cui è contestata la medesima imputazione, ma con taluni dei primi sette imputati, come è agevole intendere attraverso il riferimento al capo d) della rubrica. L'esame degli atti ha tuttavia evidenziato come il Mastrandrea abbia agito per organizzare l'alloggio di ragazze sfruttate dalla Onyeike, ma non già, per esempio, per trasportare le stesse sul luogo di prostituzione²³ (condotta che come si vedrà è stata invece tenuta dal De Chirico, nel mentre quest'ultimo ha agevolmente provato che nessuna utenza o alloggio si era mai intestato al fine contestato).

²³ Sicché è irrilevante la testimonianza di Rotundo Caterina, sua attuale consorte, quando afferma che il Mastrandrea aveva conseguito la patente di guida dopo l'aprile 2005, ovvero dopo aver cominciato a lavorare ad Uggiano. Fino a quella data ed a partire dall'agosto 2004, quando si era trasferito a casa sua, ai suoi spostamenti in macchina aveva provveduto lei.

Dalle dichiarazioni di Iwoma Joe, detta Fatima, è emerso che l'imputato aveva una frequentazione assidua con la Onyeike e svolgeva un ruolo attivo nel favorire lo sfruttamento delle ragazze dalla stessa gestite. In particolare, la Iwoma ha dichiarato che quando, in una occasione, ella si era rifiutata di consegnare alla Onyeike il denaro che la stessa pretendeva settimanalmente, la donna l'aveva minacciata di morte e, accompagnandosi al Mastrandrea, gli aveva detto di guardarla bene in volto, perché, se non avesse pagato, sarebbe dovuto intervenire. L'uomo, dal canto suo, le aveva detto che, se non voleva problemi, doveva andare d'accordo con *Anita* (nome utilizzato dalla Onyeike). Egli perciò era pienamente consapevole dell'attività svolta dalla Iwoma, ma soprattutto era a conoscenza del ruolo della Onyeike, alla quale forniva il suo supporto.

Nel corso dell'esame dibattimentale il Mastrandrea ha dichiarato di avere conosciuto casualmente tale Anita²⁴ nel 2004, presso la stazione ferroviaria di Bari mentre aspettava di prendere il treno per Lecce. Emerge subito il contrasto con le dichiarazioni della Onyeike, che ha riferito invece di una consolidata amicizia con il Mastrandrea, iniziata nel '99 e caratterizzata da un'assidua frequentazione, la quale, dopo una breve parentesi, era ripresa inalterata nel 2003.

Escludendo la propria responsabilità per i fatti di causa, l'imputata ha implicitamente escluso che il Mastrandrea ne fosse in qualche misura coinvolto. Ha tuttavia affermato che *Filippo* aveva preso in locazione la casa di via Melo 226, stipulando il relativo contratto con il proprietario, previo cambio di

²⁴ L'evoluzione del racconto ed in particolare la stipula da parte sua del contratto di locazione dell'appartamento di via Melo 226 in Bari, riconducibile all'imputata Onyeike, non lasciano dubbi sul fatto che *Anita* si identifichi nella suddetta imputata, la quale utilizzava tale nome.

residenza da Palo del Colle a Bari, dopo aver avviato una relazione con la sua amica Sandra, (che in quella casa già abitava per effetto di un contratto stipulato da altra persona), con la quale avrebbe dovuto sposarsi. Ad espressa domanda, la donna dapprima ha dichiarato di non sapere se il matrimonio fosse stato oggetto di un accordo tra il Mastrandrea e Sandra, per effetto del quale il primo avrebbe ricevuto un compenso al compimento dell'atto, ma successivamente ha ammesso che quell'accordo era intervenuto, poiché il matrimonio era l'unico strumento che Sandra aveva per procurarsi la legittimazione a rimanere in Italia e per evitare l'espulsione, ed ha anche precisato che tale espediente le era stato consigliato dal suo avvocato.

L'imputato non ha spiegato che tipo di legame avesse con la Onyeike, ma ha ammesso che, nello stesso anno in cui l'aveva conosciuta, aveva richiesto il cambio di residenza da Palo del Colle a Bari (alla via Melo 226), dove era ubicato l'appartamento per il quale aveva stipulato il relativo contratto di locazione. L'atto era stato predisposto dal proprietario, che egli aveva incontrato nello stesso appartamento insieme ad *Anita* e a due ragazze, ed egli si era limitato a sottoscriverlo. Non ricordava a quanto ammontasse il canone che, come ha precisato, egli non aveva mai pagato, avendovi provveduto direttamente le interessate. Ha ammesso poi di avere accettato di sposare una delle due ragazze presenti alla stipula, presentatagli come sorella di Anita, dietro pagamento del compenso di 4/5 mila euro, anche perché, ha aggiunto, la ragazza gli piaceva. Dalla lettura contestazione effettuata con le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio al P.M. è tuttavia emerso che l'imputato non aveva mai fatto cenno ad un interesse verso la ragazza che potesse giustificare la sua decisione di sposarla, mentre aveva pacificamente ammesso di essersi

dichiarato disposto a tanto in conseguenza del compenso pattuito. Richiestogli di chiarire il contrasto tra le dichiarazioni, l'imputato ha affermato "*Non ne ho parlato perché non mi sembrava una cosa... Tanto...*". La giustificazione è inconsistente giacché è evidente, e la cosa non poteva essergli sfuggita proprio in ragione della sua oggettività, che una motivazione escludeva l'altra. Ovvero o il matrimonio era determinato da un effettivo interesse per la ragazza, nel qual caso non vi sarebbe stato spazio per un accordo economico, oppure egli aveva accettato di sposarsi per ricevere il compenso e verso la ragazza non nutriva alcun sentimento. Se ne deve dedurre che quello dell'interesse verso la ragazza è solo un argomento posticcio, utile al fine difensivo. Ed invero il Mastrandrea non è stato in grado di riferire neppure il nome della ragazza che avrebbe dovuto sposare e che tanto lo aveva interessato, ricordando soltanto che gli era stata presentata come sorella di Anita (ovvero della Onyeike). Anche in tal caso si registra un contrasto con le dichiarazioni dell'imputata che ha sempre fatto riferimento a Sandra come ad una sua amica.

Al fine di rendere verosimile la circostanza di essere stato mosso da effettivo interesse per la ragazza, l'imputato, modificando l'iniziale versione resa a dibattimento, ha dichiarato di avere bensì ricevuto la proposta di compenso per il matrimonio, ma di non averla accettata, tanto che non aveva mai ricevuto il denaro promessogli. Invero la mancata percezione del denaro non costituisce prova del fatto che l'accordo non fosse stato concluso, ma è piuttosto la conseguenza dell'inadempimento del Mastrandrea, il quale, come riferito dalla Onyeike, le aveva comunicato di non potere sposare Sandra perché frattanto aveva deciso di sposarsi con un'altra donna.

La circostanza che il matrimonio fosse fittizio e diretto perciò solo a legittimare la presenza di Sandra sul territorio dello Stato - e dunque a favorire il suo sfruttamento da parte della Onyeike - emerge dalle dichiarazioni dello stesso Mastrandrea. Egli infatti ha affermato che la proposta di matrimonio e la promessa del relativo compenso erano state formulate non già da Sandra - come aveva asserito l'Onyeike - bensì proprio da quest'ultima, la quale era perciò interessata al compimento dell'atto. Tale circostanza esclude in radice che Sandra e il Mastrandrea si frequentassero e che tra loro vi fosse una qualche simpatia effettiva.

La stipula del contratto di locazione per l'appartamento di via Melo 226 si inseriva in tale contesto ed aveva la stessa finalità del matrimonio fittizio. Difatti, ha riferito lo stesso Mastrandrea che, dopo aver stipulato il contratto di locazione, egli non si era più interessato di quella casa: non solo non vi aveva mai abitato, ma non aveva mai neppure pagato il canone di locazione, del quale non conosceva neanche l'ammontare. Né si era preoccupato di sciogliere quel contratto successivamente, quando aveva interrotto i rapporti con la Onyeike. Quando infatti si era ormai trasferito nel Salento, il proprietario dell'appartamento lo aveva cercato presso l'abitazione dei suoi genitori in Palo del Colle, dove prima egli risiedeva²⁵ e questi ultimi gli avevano riferito la circostanza. Egli aveva contattato l'uomo e il medesimo dopo avergli comunicato che la casa era stata lasciata dalle donne che l'abitavano e che le stesse non avevano provveduto a pagargli il dovuto, gli aveva chiesto di sanare la morosità. Egli però si era rifiutato di farlo non avendo mai avuto alcun concreto legame con l'immobile.

²⁵ l'indirizzo gli era noto per avere estratto copia dei suoi documenti all'atto della stipula del contratto dell'appartamento di via Melo.

Il contrasto insanabile esistente tra le dichiarazioni della Onyeike e del Mastrandrea induce a ritenere che nessuno dei due abbia raccontato il vero; mentre le circostanze inavvertitamente riferite da ciascuno consentono di ricostruire l'effettiva natura del loro rapporto.

La stipula del contratto di locazione ed il preventivo cambio di residenza dall'abitazione in Palo del Colle a quella di via Melo 226 di Bari è provata in atti, poiché il contratto e la richiesta di cambio di residenza sono stati acquisiti dopo l'esame degli investigatori che ebbero a sequestrare i citati documenti durante l'accesso nell'abitazione di via Melo 226. La circostanza peraltro è riferita sia dal Mastrandrea, sia dalla Onyeike.

Ed è altresì pacifico, perché riferito da entrambi, che la Onyeike era stata presente alla stipula del contratto di locazione, circostanza inspiegabile se davvero ella fosse stata estranea ai fatti di causa: non avrebbe avuto motivo di presenziare all'atto, non dovendo ella vivere in quella casa. L'interessamento dell'imputata va ben oltre gli ordinari rapporti di amicizia, quali sono quelli prospettati nei confronti di Sandra, e va collocato nel contesto che emerge dalle intercettazioni telefoniche.

Difatti, supponendo come vera la circostanza addotta dalla Onyeike e, cioè che ella svolgeva esclusivamente l'attività di badante, si deve constatare la stravagante ed inconciliabile circostanza della sua frequentazione con donne dedite alla prostituzione, con le quali ella non avrebbe dovuto avere alcuna comunanza di interessi. Ed invece esse la considerano il punto di riferimento per ogni questione. D'altro canto si registra un rapporto confidenziale della Onyeike con il legale che tali problemi deve risolvere, come quello che potrebbe avere solo chi è avvezzo a frequentare lo studio del professionista.

Senza considerare la dimestichezza che l'imputata manifesta in ordine alle questioni inerenti la richiesta di asilo politico ed il diritto allo stesso. Ebbene in tale contesto vanno a collocarsi non soltanto il reperimento della casa di via Melo, destinata a Sandra che svolge l'attività di prostituta, e la partecipazione alla stipula del contratto in entrambe le occasioni in cui il medesimo ebbe concludersi, ma altresì la proposta di matrimonio che l'imputata ebbe a formulare al Mastrandrea per conto di Sandra, promettendo all'uopo un compenso di tasca propria. Tale condotta va ancora una volta ben oltre il normale rapporto di amicizia, che a dire dell'imputata la legava a Sandra, e si configura invece come un vero e proprio atto di disposizione con riferimento ad una scelta personalissima, che non può che ricondursi al fatto che di Sandra l'imputata era proprietaria.

Del resto se la Onyeike era disposta a pagare al Mastrandrea una cifra consistente, doveva avere un buon motivo. Escluso quello affettivo/amicale, residua quello di carattere economico, che dal punto di vista logico mostra maggiore resistenza. Ed invero, acquisito il permesso di soggiorno attraverso il matrimonio, Sandra avrebbe potuto continuare a prostituirsi, provvedendo a pagare il proprio debito alla sua maman Anita.

In tal senso depongono le stesse dichiarazioni dell'imputata. Ha affermato la Onyeike che quando la Iwoma era giunta in Italia, Sandra, che era sua cognata (ma la circostanza è stata smentita dalla Iwoma che parla di Sandra come di una perfetta sconosciuta) le aveva chiesto il permesso di ospitarla nella casa di via Melo. Tale affermazione rivela come l'abitazione di via Melo fosse gestita dalla Onyeike, che ne aveva la effettiva disponibilità, ed evidenzia la mancanza

di autonomia di Sandra in qualsivoglia decisione, compresa quella di ospitare chicchessia in casa propria.

Dal canto suo il Mastrandrea accede all'accordo avente ad oggetto il matrimonio fittizio bensì per denaro, ma solo in quanto ha con la Onyeike un rapporto consolidato. E' infatti inverosimile che l'imputata potesse fare una proposta di tale natura ad uno sconosciuto. In ragione della loro frequentazione il Mastrandrea ben conosceva Sandra e l'attività che ella esercitava ed era certamente consapevole che il matrimonio fittizio era diretto a procurarle il permesso di soggiorno. Attesa la fittizietà del matrimonio è evidente che il Mastrandrea non aveva intenzione alcuna di andare a vivere nell'abitazione di via Melo, che dunque non rappresentava affatto la residenza coniugale, bensì l'abitazione di Sandra. Dunque egli si è prestato a stipulare il contratto di locazione al solo fine di agevolare l'attività illecita della Onyeike.

Nessun elemento di segno contrario può desumersi dalle testimonianze a discarico, anzi esse sono perfettamente coerenti con quanto in precedenza esposto. La teste Rotundo ha infatti dichiarato di avere conosciuto il Mastrandrea tra luglio e agosto 2004 e che il medesimo si era trasferito presso la sua abitazione nel settembre successivo, lavorando in campagna. Dopo aver svolto lavori precari, a marzo 2005 aveva trovato la sua definitiva occupazione. Tale ultima circostanza è stata confermata dal teste Leomanni ed è attestata dalla documentazione prodotta dalla difesa.

Ebbene la conoscenza tra l'imputato e la Rotundo e l'inizio della loro frequentazione si pongono a cavallo dei fatti di causa. Infatti consta dalla documentazione acquisita che il Mastrandrea effettuò la richiesta di cambio di residenza e prese in locazione l'abitazione di via Melo 226, in conseguenza dell'accordo già intervenuto con la Onyeike ed avente ad oggetto il matrimonio con Sandra, a fine luglio 2004, ovvero immediatamente prima di conoscere la Rotundo. Essendo sinceramente interessato a quest'ultima (tanto che

successivamente l'aveva sposata), il Mastrandrea si era trasferito nel Salento ed aveva comunicato all'Onyeike che l'accordo non poteva più avere esecuzione. Quindi aveva interrotto ogni rapporto con l'imputata.

Quanto fin qui esposto prova la responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestato - limitatamente alla condotta di organizzare l'alloggio di colei che esercitava la prostituzione così favorendo lo sfruttamento da parte dell'imputata Onyeike – ed evidenzia quanto fosse stretta la collaborazione del Mastrandrea con detta imputata, rendendo ulteriormente credibili le dichiarazioni della Iwoma in ordine alle condotte di entrambi gli imputati.

Momodu Margret (alias Momodu Margaret), detta "Meggie" e Pugliese Giuseppe:

Consta in atti, ma lo ha riferito anche Walter Linda, una delle ragazze che si prostituivano per lei, che Momodu Margret abitava in via Scipione l'Africano 278, nei pressi del Policlinico.

Tuttavia ella aveva la piena disponibilità dell'immobile di corso Benedetto Croce 217, dove vivevano due sue sorelle e talune delle ragazze da lei sfruttate. Della presenza di tali donne nel succitato appartamento si ha contezza dai controlli esperiti dagli investigatori, nell'ambito della più vasta operazione *Vie Libere*, a mezzo dei quali le ragazze erano state identificate. La circostanza che tali ragazze fossero gestite dall'imputata era emersa con chiarezza proprio nel corso di uno di tali controlli, quando l'utenza della Momodu era già sotto intercettazione. Difatti in quella circostanza era accaduto che una delle ragazze, alla vista della polizia, si era chiusa in bagno ed aveva chiamato la Momodu sulla sua utenza cellulare, sicché la conversazione era stata intercettata. La ragazza aveva comunicato alla Momodu ciò che si stava

verificando e immediatamente dopo ella si era presentata in Questura, dove le ragazze erano state condotte per l'identificazione.

Momodu Margret svolgeva apparentemente un'attività lecita, poiché è da tutti indicata come titolare del negozio di prodotti africani ubicato in via Abbrescia 21 di Bari. Se ne ha contezza da Ehimationwan Peace, la quale ha riferito di essersi recata unitamente a *Beauty*, che ivi lavorava come parrucchiera; lo ha riferito il De Chirico, che si occupava degli aspetti contabili e amministrativi di tale attività e che pure ha indicato *Beauty* come parrucchiera che lavorava in quel negozio. Ne ha riferito altresì Iwoma Joe, che talvolta ivi si era acconciata i capelli; lo hanno ribadito gli investigatori che ebbero ad operare appostamenti esterni e controlli all'interno del negozio, identificando il De Chirico, John Beatrice e Ehimationwan Peace. Si è appreso perciò che quel locale, pacificamente facente capo alla Momodu, era preposto alle vendite di merci africane, ivi le donne potevano acconciarsi i capelli alla maniera afro ed era altresì un luogo di ritrovo dove esse si riunivano la domenica pomeriggio a consumare bevande. L'imputata perciò era un personaggio noto a tutta la comunità nigeriana. Tale notorietà costituisce una garanzia sotto il profilo dell'attendibilità delle individuazioni fotografiche operate nel corso delle indagini.

Rilevanti sono in tal senso le dichiarazioni rese da Amionkhabor Zara in data 14.12.04 nel mentre prendeva visione degli album fotografici. Tali dichiarazioni, unitamente alle foto esaminate, sono state acquisite in quanto la donna è divenuta irreperibile dopo aver concluso il percorso avviato presso l'associazione Penelope sita ai Giardini Naxos.

Prima di procedere all'esame di dette dichiarazioni, val la pena di considerare la testimonianza di Di Liso Angela, responsabile dell'associazione Giraffa, che aveva accolto Amionkhabor Zara, quando la stessa aveva deciso di recidere i suoi rapporti con la propria maman. Si è appreso dalla teste che la donna aveva una storia analoga a quella di altre ragazze: "*Mentre era a Benin, Gessica (fonetico)*", una donna... questa è una che in Nigeria..., e un uomo, dicono di volerla aiutare e portare in Italia. August Za (fonetico) la accompagna fino al Marocco. Sono in 9 ad arrivare al Marocco fino all'Italia. <Sono arrivata qui e mi hanno detto che dovevo lavorare in strada. Ho lavorato prima a Bologna> e poi portata Bari si prostituiva sulla statale 98, Corato, Sovereto". La ragazza era stata accolta nella casa protetta di Bari e vi era rimasta per un periodo sufficientemente lungo, per essere poi avviata in un'altra sede dove aveva portato a termine il programma di protezione. Ebbene ha riferito la Di Liso: "*Ricordo che anche Zara riportava diverse ferite sul corpo perché aveva subito diverse violenze da parte della maman, questo lo ricordo perché ricordo bene di Zara*". Ha precisato che si trattava di segni sul volto, riconducibili alle percosse ricevute e che "*Aveva anche delle cicatrici sulla spalla, dovute a cicche di sigarette bruciate sul corpo*", la cui presenza aveva constatato personalmente. Ha chiarito che tale trattamento le era stato riservato "*Quando lei magari si rifiutava di lavorare in strada, o di non portare tutti i soldi alla maman, spesso le venivano fatte queste violenze*". La Di Liso non ha saputo riferire il nome della donna che aveva comprato Zara e che la sfruttava. Dalla stessa ragazza tuttavia si è appreso che aveva lavorato per tale Jessica, che non è stata identificata. La stessa ha altresì aggiunto che dall'attività di prostituzione ricavava circa 600/700 euro al mese e che pagava 250 euro

mensili per l'affitto del posto dove si prostituiva, somma che versava ad una incaricata della proprietaria, tale Lucy Okonobo, preposta alla riscossione.

La Amionkhabor dunque è inserita nell'ambiente delle ragazze che erano costrette a prostituirsi e riferisce dei fatti con cognizione di causa, senza avere peraltro alcun interesse contrapposto a quello degli odierni imputati, non rientrando la sua maman tra costoro. Ebbene nel visionare l'album fotografico composto da 17 fotografie (denominato album n. 2) riconosce nella foto n. 17 Margret, detta Meggie ed aggiunge: *“Prima lavoravano per lei più di quattro ragazze, dopo due sono scappate ed adesso sono rimaste in quattro. Meggie compra le ragazze in Nigeria, dove opera una persona di sesso maschile alla quale si rivolge la stessa Meggie.”*.

Nella foto n. 1 dello stesso album la Amionkhabor ha riconosciuto *“una ragazza che pagava Margaret* (si tratta dei pagamenti effettuati per il riscatto della libertà n.d.r.). *Quando questa ragazza è arrivata in Italia, Meggie le ha fatto pagare un telefono che costava 100 euro per l'importo di 400,00 euro. Meggie la mise a prostituirsi sulla strada per Taranto, dove io avevo lavorato in precedenza per Jessica. So che la persona di cui alla foto n. 1 venne controllata dalla Guardia di Finanza l'anno scorso”*. Dalla legenda si apprende che la ragazza di cui alla foto n. 1 è Josep Adenike, il cui nominativo è tra quelli delle persone presenti nel domicilio di corso Benedetto Croce 217, facente capo all'imputata, che gli investigatori hanno indicato come dedita alla prostituzione per quanto emergeva dagli accertamenti esperiti in Banca Dati. Di lei aveva già riferito la Iwoma, per averla conosciuta sul treno che entrambe prendevano per raggiungere il luogo di prostituzione.

Nella foto n. 3 la Amionkhabor ha riconosciuto una ragazza che *“è stata messa*

da Meggie a lavorare sulla strada per Taranto in sostituzione di quella della foto n.1. So che doveva pagare a Meggie 40.000 euro per riscattarsi, ma non ha ancora finito. Dalla legenda si apprende che trattasi di Olowofela Iyabo, il cui nominativo è tra quelli delle persone presenti nel domicilio di corso Benedetto Croce 217, facente capo all'imputata, che gli investigatori hanno indicato come dedita alla prostituzione per quanto emergeva dagli accertamenti esperiti in Banca Dati.

“La foto n. 6 – continua la Amionkhabor – riproduce la sorella di Margaret, che unitamente a Margaret, venne arrestata in Spagna, perché picchiavano e sfruttavano alcune ragazze che chiamarono la polizia. Conosco questa persona come Tina ed anche a Bari, unitamente alla sorella Margaret, controlla il lavoro di alcune ragazze che si prostituiscono per lei e sua sorella Margaret. Abita in via Benedetto Croce.

Nella foto n. 16 poi la Amionkhabor ha riconosciuto *“un'altra sorella di Margaret, di nome Bose, che, dopo aver partorito una bambina, è stata mandata da Margaret nuovamente a prostituirsi. Questa ragazza della foto n. 16 lavorava vicino Sovereto, laddove lavoravo anch'io”*. Dai controlli degli investigatori presso la suddetta abitazione è emerso che in effetti ivi abitavano due sorelle dell'imputata, Momodu Justina (corrispondente alla persona indicata come Tina dalla Amionkhabor) e Momodu Bose.

Nella foto n. 4 la Amionkhabor ha riconosciuto una ragazza che abitava in via De Bernardis 42. Quindi ha aggiunto *“in quell'appartamento, originariamente preso in locazione dalla madame per la quale lavorava la persona della foto n. 4, quella madame lasciò stare alcune ragazze che lavoravano per lei, scegliendo come propria abitazione un'altra casa. Non so come si chiamasse*

questa madame".

Dalla legenda dell'album suddetto risulta che la foto n. 4 ritrae Akugbe Gina.

Consultando un'agenda già in suo possesso e poi sequestrata dai carabinieri, la Amionkhabor ha indicato il n. 3291426951 come utenza cellulare di tale "Naomi, una ragazza che viveva a casa di Meggie e lavorava per la stessa, fino a quando, dopo essere stata picchiata da Meggie, è andata a vivere per conto suo, anche se continua a lavorare per Meggie.

Nel corso del controllo del 20.11.2004, effettuato nell'ambito dell'operazione *Vie Libere*, gli operanti accertavano che nei pressi dell'abitazione di corso Benedetto Croce 217, facente capo a Momodu Margret e nella quale erano rintracciate le ragazze costrette a prostituirsi dalla stessa, erano presenti Akugbe Gina e Ogbeide Naomi.

Emerge perciò con chiarezza da tali dichiarazioni che Momodu Margret aveva acquistato delle ragazze dalla Nigeria, per mezzo di un uomo che di tale attività si occupava, e che le aveva messe a prostituirsi sulla strada, pretendendo da ciascuna il pagamento di una lauta somma per riscattare la propria libertà. Le ragazze erano numerose e talune vivevano con le sue sorelle in corso Benedetto Croce a Bari. In tale attività ella era coadiuvata dalla sorella a nome Tina.

Di rilievo sono anche le dichiarazioni di Iwoma Fatima. E' bensì vero che la teste non ha riconosciuto l'imputata Momodu Margret tra le foto sottoposte in visione (in particolare nella foto 17 dell'album n. 2 che la ritrae, foto invece riconosciuta in sede di denuncia, per quanto consta dalla lettura contestazione), e tuttavia di ciò ha fornito una plausibile spiegazione. Ricordava infatti che la Momodu non aveva i capelli corti come nella foto. Va inoltre

considerato che la Iwoma aveva avuto modo di vedere la Momodu in sole due o tre occasioni, quando la sua maman le aveva consentito di recarsi al suo negozio per acconciarsi i capelli. Ciò, unitamente al tempo decorso dalla data della denuncia, può avere sbiadito il suo ricordo. Tale circostanza tuttavia non inficia l'attendibilità della teste con riferimento alle dichiarazioni che concernono la Momodu, atteso che ella ha fornito particolari che consentono di risalire all'imputata con certezza. La teste infatti ha dichiarato che Meggie aveva un negozio di prodotti africani a Bari e che ella la conosceva personalmente perché in quel negozio era andata appunto a farsi acconciare i capelli da una ragazza che faceva la parrucchiera per Meggie. Spesso le era capitato di incontrare sull'autobus o sul treno, che prendeva per andare al lavoro, una ragazza che si prostituiva per Meggie. Aveva appreso la circostanza quando l'aveva sentita parlare con altre ragazze della sua mamam e si era avvicinata a loro per sapere se ricevevano lo stesso trattamento che era riservato a lei dalla Onyeike.

Dunque anche la Iwoma ha precisa contezza dell'attività illecita della Momodu, ovvero del fatto che ha delle ragazze che si prostituiscono per lei.

Delle condotte illecite della Momodu ha riferito altresì la coimputata Iheanacho Georgina nel corso dei suoi interrogatori. La stessa ha infatti narrato di essersi prostituita fino a febbraio 05, sulla strada Putignano/Conversano, in un posto che aveva scelto reputandolo libero, tanto che non pagava nulla a nessuno per la sua occupazione. Nel 2004 tuttavia Meggie²⁶, unitamente ad altre connazionali, l'aveva minacciata per cacciarla da quel luogo (dove pretendeva di collocare le proprie ragazze). A seguito di ciò ella aveva denunciato Meggie e dell'esistenza di tale denuncia vi è prova in atti.

²⁶ l'imputata aveva già narrato l'episodio nel precedente interrogatorio, identificando Meggie in Momodu Margret.

Anche da ciò dunque emerge la prova che la Momodu ha posto in essere le condotte contestate.

Vi sono poi le dichiarazioni di Walter Linda del 5.7.07, acquisite agli atti in conseguenza della sua comprovata e imprevedibile irreperibilità.

Nel visionare l'album fotografico composto da 14 foto²⁷, ha riconosciuto Momodu Margret nella foto n. 12. Trattasi della stessa foto riportata al n. 17 dell'album fotografico n. 2, nella quale l'imputata è stata riconosciuta da Amionkhabor Zara, sicché, nonostante quanto rilevato circa la formazione dell'album sottoposto in visione a Walter Linda, non possono esservi dubbi sul riconoscimento fotografico dalla stessa effettuato con riferimento alla Momodu Margret. D'altro canto la Walter ha riconosciuto la Momodu anche nella foto 25 tratta dai fotogrammi del DVD consegnato agli operanti (album composto da 34 foto) che in effetti ritrae indubitabilmente Momodu Margret in costume. In quella sede gli operanti davano atto che la Walter aveva già riconosciuto la Momodu nella foto n. 12 sottoposta in visione nel corso dall'assunzione a s.i.t. con verbale del 5.7.07. Al riconoscimento operato si accompagna l'indicazione di elementi individualizzanti, che non lasciano margine a dubbi: *"Questa donna la conosco benissimo perché con lei ho vissuto e lavorato per tanti anni. Ha un negozio di prodotti africani in via Abbrescia dove ho lavorato anch'io"*. Ha quindi affermato: *"Momodu è un grosso trafficante di donne. In Nigeria è sua madre che le procura le ragazze che poi le invia in Italia attraverso la Spagna dove alcune vengono affidate all'altra sorella di Margaret, Justine, che le gestisce, mentre le altre che arrivano in Italia le gestisce direttamente la stessa Margaret. Margaret ha un sacco di posti sulla strada dove fa prostituire le sue*

²⁷ cfr. nota 14

ragazze e cioè a San Giorgio la mattina; SS 98 Bitonto-Ruvo e SS 100 verso Taranto". Ha poi aggiunto che la Momodu trafficava in tutto ed era complice in talune truffe perpetrate ai danni di Nigeriani. Con lei viveva un tale Pino, uomo italiano di Carbonara, a lei sottomesso.

Vale la pena di evidenziare che tutte le ragazze identificate presso il domicilio di corso Benedetto Croce 217, o nei pressi dello stesso, in data 20.11.04, sono comprese nell'elenco delle richiedenti asilo politico patrocinate dall'avv. Montanaro.

L'istruttoria ha poi evidenziato che Momodu Margret aveva uno stretto legame di amicizia con Omoigui Iroghama: la Momodu infatti ha assunto nel suo negozio John Beatrice, detta *Beauty*, che prima si prostituiva per la Omoigui, e che successivamente aveva avviato una relazione sentimentale con De Chirico Vittoriano, detto Vito, consulente di entrambe le imputate.

D'altro canto la Momodu si è prodigata per cercare una casa alla Omoigui, come attestato dalla conversazione n. 3002 delle ore 14,03 del 12.9.04 (RIT 720/04): Margret (chiamata Meg) ha trovato una casa composta di due vani e accessori, già arredata vicino al suo negozio, il cui proprietario richiede la somma di 600/700 euro per il canone. La donna chiede alla Omoigui (Sandra) se sia interessata, volendo ella cambiare casa. Alla risposta affermativa, Margret si impegna a fissare un appuntamento con il proprietario dell'immobile e raccomanda alla Omoigui (Sandra) di portare con sé il denaro il giorno che le verrà indicato per l'incontro.

Rilevanti sono poi le comunicazioni intercettate sull'utenza cellulare in uso alla Momodu (al RIT 1077/04).

Si segnalano in particolare:

la conversazione n. 86 delle ore 23,11 dell'1.11.2004 nella quale la Momodu parla con un uomo in Nigeria e gli dice che vuole acquistare una ragazza: "*Io voglio portare qualcuna per me*". L'uomo le risponde che è la benvenuta e prendono accordi per risentirsi quando avrà fatto il giro delle persone e saprà come muoversi;

la conversazione n. 119 delle ore 21,09 del 3.11.04 in cui Margret parla con una donna e le racconta di un episodio di violenza posto in essere ai danni di una delle proprie ragazze, poiché non lavorava a sufficienza. La circostanza era stata da lei rilevata personalmente dopo averla pedinata e osservata sul posto di lavoro: "*Quella mi dice sempre che non c'è lavoro. Quella ragazza prepara tutte le notti riso delizioso e porta a lavoro di mattina per sedersi a mangiare e poi torna per dimmi che non c'è lavoro. Una cosa del genere non può accadere. Già da l'altra settimana ho iniziato a seguire i suoi passi e poi mi sono recata a suo posto di lavoro solo per trovare tutte sedute. Le ho detto che non si siede ma stare in piedi se vogliono lavorare. Lei mi ha risposto se riferivo a lei? E ho risposto di sì. Ho trovato lei seduta, la tua seduta e l'altra seduta, e quindi ho detto che riferivo a lei malgrado avevo già parlato con lei prima ma non vuole sentire e perché mi sfidava con gli occhi davanti alle mie figlie. A quel punto le tirato i capelli verso di me per darle un pugno leggero, una così inutile. Se ci prova a farsi trovare davanti a me se ne pentirà solamente, mica può fare ciò che mi ha fatto alla sorella 100 volte che mi fa arrabbiare*";

le conversazioni nn. 132 e 141 intercorse con De Chirico Vittoriano: l'uomo comunica a Margret che ha bisogno di incontrarla per farle firmare i documenti

relativi a sua sorella Momodu Bose, attestanti il pagamento dei contributi e dunque una posizione lavorativa inesistente, atteso che è acclarato che anche Momodu Bose si prostituiva;

la conversazione n.223 delle ore 12,45 del 13.11.2004 nella quale un'altra mamam parla con Meggie raccontandole che le proprie ragazze non hanno molto lavoro da quando non stanno più nel posto dove sono le sue (*"Stanno bene, ma non trovano un bel posto per lavorare. Tu sai che quell'altra non va più a quella parte tua"*). Meggie le suggerisce di spostarle sulla via per Taranto e di mettersi in contatto con la proprietaria del posto, che potrà incontrare nel suo negozio, approfittando della sua presenza a Bari. Si accordano perciò in modo che la sua interlocutrice possa incontrare la donna;

la conversazione n. 240 delle ore 12,38 del 15.11.2004, in cui Meggie parla con una donna alla quale conferma che la sua nuova ragazza è andata al lavoro con le altre;

la conversazione n. 278 delle ore 07,18 del 20.11.2004, svoltasi tra Meg ed una delle sue ragazze al momento del controllo operato dalla Polizia e sul quale ha riferito l'ispettore Romita. L'investigatore ha infatti dichiarato che, a seguito dell'accesso all'abitazione di corso Benedetto Croce 217, le ragazze presenti in loco erano state condotte in Questura per l'identificazione e che Momodu Margret avvisata telefonicamente- come attestato dalle intercettazioni in corso- era sopraggiunta immediatamente in Questura.

Ebbene nella telefonata in esame una delle ragazze dice a Meg: *"Le forze d'ordine stanno qui e ci vogliono portare via perché hanno detto che siamo senza documenti"* e chiarisce *"Stanno a casa nostra"*. Meg le chiede dove sia sua sorella e la ragazza le risponde: *"Tutti loro stanno qui. Sono*

entrata nel bagno per avvisarti sottovoce". Meg le chiede se voglia che le porti il suo documento.

Vi è la prova perciò che le ragazze, tutte prostitute, identificate in quella circostanza ed abitanti in quell'appartamento, nel momento di difficoltà, fanno riferimento a Meggie, la quale dunque non può non essere ritenuta la responsabile effettiva di quella casa e delle ragazze che la abitano. Emerge altresì che, in piena conformità con quanto riferito da tutte le persone offese escusse, le ragazze non avevano la disponibilità dei loro documenti, i quali erano custoditi dalle mamam. Infatti Meggie detiene quello della ragazza al telefono e si preoccupa di portarlo in Questura;

la conversazione n. 279 delle ore 07,21 del 20.11.2004 è strettamente collegata a quella precedente: la ragazza al telefono informa Meggie che i poliziotti hanno comunicato che le porteranno in Questura (come in effetti era poi accaduto): *"hanno detto che ci devono portare via tutti. ... Hanno detto che...(inc) è andata a dire alla questura che lei è in Italia e che voleva fa sapere alla Polizia che si trova in Italia per visita."* Meggie, senza indugiare le dice: *" Vengo, sto venendo adesso";*

la conversazione n.281 delle ore 08,18 del 20.11.2004: Meggie è già fuori dalla Questura e comunica alla ragazza, che la chiama al telefono, che sta andando a prendere Bose e che farà ritorno in loco. La ragazza, che è all'interno degli uffici di polizia, le comunica che sono tutte ancora in attesa di essere ricevute;

la conversazione n.400 delle ore 15,28 del 04.12.2004: tale Ugozi, proprietaria di postazioni, si lamenta con Meggie perché una delle sue ragazze non ha ancora pagato per il posto occupato, benché il primo del mese sia già passato. Diversa è la posizione della nuova ragazza, che ha cominciato a lavorare il

giorno 15, tanto che la Ugozi è disposta ad aspettare fino al 16: " *Il primo è già passato e l'altra ragazza ha già pagato ed è rimasta tua sorella e tu lo sai che quell'altra, la nuova ha iniziato il giorno15... E le ho detto che aspetterò fino il giorno16.*" Meggie le risponde: "*Va bene ti porterò quello di Omo*" (da altre conversazioni si apprende che Omo è una delle ragazze di Meggie) impegnandosi a farle pervenire quanto prima il denaro;

la conversazione n. 411 delle ore 14,12 del 06.12.2004: questa volta Ugozi si lamenta della nuova ragazza, che, alla scadenza del 15 del mese precedente non le ha fatto pervenire il denaro, nel mentre Omo ha già pagato puntualmente alla sua scadenza (il primo del mese): "*Quello che mi stai facendo non è buono. Omo mi ha già dato il suo ed è rimasta quello dell'altra ragazza*", e precisa "*Si mi deve mandare quel 400 euro.* Meggie è a disagio per i ritardi delle sue ragazze e piccata ribadisce: "*E' quello che sto dicendo adesso sorella*" e si impegna a farle pervenire il denaro quanto prima. Ugozi propone "*Perché non li prendi tu da lei in quanto è tua sorella?*". Meggie la rassicura dicendo: "*Lo so, lo so ha detto che me li darà*" e promette di versarle il denaro il giorno successivo;

n. 574 delle ore 19,44 del 21.12.2004: Una ragazza di nome Lorenza chiede a Margret di agevolarla per questo mese e di ricevere in pagamento la minor somma di 400 euro in luogo di quella di 500 euro dovuta. Spiega infatti di trovarsi in difficoltà. Di malavoglia Meggie acconsente, e la ragazza si impegna a farle pervenire il denaro al negozio, tramite le altre ragazze.

La sussistenza di condotte illecite in capo all'imputata è perciò pienamente provata. Si è già accennato alla piena attendibilità di Amionkhabor Zara che non è portatrice di un interesse contrapposto a quello dell'imputata, rivestendo

la funzione di teste e non già di persona offesa. Lo stesso ruolo deve riconoscersi in capo alla Iwoma, che è persona offesa nei confronti della Onyeike e non pure rispetto alla Momodu. Quanto a Walter Linda, la cui attendibilità la difesa ha cercato di minare con la produzione di una sentenza di condanna, va rilevato che la sentenza è stata fornita solo per estratto, sicché non se ne conosce affatto il contenuto, che la circostanza della intervenuta condanna su fatti diversi non è da sola sufficiente a escludere l'attendibilità della dichiarante, a maggior ragione ove si consideri che la Walter ha fornito una spiegazione di quella vicenda, che alla luce delle condotte tenute dagli imputati, non può ritenersi necessariamente inverosimile²⁸.

D'altro canto le dichiarazioni della Walter, intrinsecamente coerenti, dettagliate e precise sono pienamente confortate dal contenuto inequivoco e genuino delle captazioni, durante le quali la Momodu interloquiva senza remore non sapendo di essere intercettata.

Quanto al Pugliese, chiamato a rispondere del reato sub J) della rubrica, l'istruttoria ha fornito scarni elementi, che non consentono di ritenere sussistente la sua responsabilità.

Del rapporto esistente tra il Pugliese (*Pino*) e la Momodu ha riferito Walter Linda, che lo ha indicato come l'uomo italiano convivente della sua maman.

Dell'imputato ha riferito poi il teste Romita, evidenziando che l'uomo, indicato

²⁸ Ha spiegato che l'accusa di estorsione era stata ordita ai suoi danni dai partecipi dell'associazione "Beauty Sister What Affect One Affect Others", presieduta da tale Osawe Fevo, che perseguiva scopi illeciti, in particolare il business della prostituzione. A suo dire ella non aveva avanzato pretese illecite nei confronti della Osawe, ma aveva solo richiesto il pagamento di un credito per le merci acquistate nel suo negozio. E stato in tale circostanza che la Walter ha consegnato un DVD - quello visionato in udienza - e che ha proceduto a riconoscere le persone che vi compaiono. Il DVD riproduce le scene di un incontro dei membri della succitata organizzazione, svoltosi nei locali del dopolavoro ferroviario, ubicato sopra il cinema Royal di Bari. Ha spiegato infatti la Walter che detta organizzazione non aveva una sede propria, e che i suoi affiliati per riunirsi periodicamente utilizzavano o la casa di uno di essi ovvero locali presi in locazione. Durante tali incontri i partecipi dell'organizzazione erano riconoscibili dal costume indossato.

dalla Iheanacho come uno dei tre soggetti presenti alla sua aggressione, era stato in seguito identificato come intestatario dell'autovettura Mercedes sulla quale i tre viaggiavano, della quale la Iheanacho aveva fornito il numero di targa al momento della denuncia. Il Pugliese spesso si accompagnava alla Momodu ed era stato notato all'interno del negozio della stessa.

Ebbene di tutto ciò non vi è traccia in atti.

La denuncia sporta dalla Iheanacho è stata acquisita agli atti a fini limitati e non con riferimento al suo contenuto. Dunque nessuna indicazione può giungere da quel documento circa la presenza e la condotta del Pugliese al momento dell'aggressione della Iheanacho, ovvero sugli elementi di identificazione dell'auto Mercedes, sulla quale egli si sarebbe trovato con la Momodu in quel frangente.

Il teste Romita poi ha fornito generiche indicazioni sugli accertamenti esperiti, senza neppure indicare gli elementi di identificazione del mezzo (targa).

Né alcun documento è stato versato in atti per attestare che il Pugliese fosse intestatario di un'autovettura Mercedes.

In mancanza di elementi di prova certi, l'imputato deve essere assolto dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto.

Iheanacho Georgina detta Anita:

Omorogbe Florence, escussa a dibattimento ha dichiarato che era giunta in Italia nella primavera del 2004, ed ha confermato, a lettura contestazione (effettuata con le dichiarazioni rese nella denuncia del 28.4.04), che nel dicembre 03, quando era ancora in Nigeria, tramite una sua conoscente aveva preso contatti con un uomo di circa 50 anni (di cui assume di non ricordare il nome), il quale le aveva proposto di venire in Italia, dove le aveva promesso

che avrebbe lavorato come parrucchiera, percependo uno stipendio che le avrebbe consentito di aiutare la propria famiglia. Ha aggiunto che l'uomo aveva anticipato i soldi per l'acquisto del biglietto aereo, con l'intesa che ella glieli avrebbe poi restituiti. Non ricordava se da Lagos (luogo della partenza) fosse giunta in Francia, ma aveva di certo viaggiato su un aereo dell'Air France. Quindi, all'aeroporto era stata prelevata da un tale a nome Saturday, che l'aveva messa sul treno per Verona. Qui aveva incontrato una donna con la quale era rimasta una settimana. Non piacendole il lavoro che le era stato proposto, era andata via e, dopo aver transitato per una cittadina vicino Milano, aveva preso il treno per Bari. Ivi giunta, alla stazione aveva incontrato casualmente una donna nigeriana, di nome Anita, che, vedendola in difficoltà, si era offerta di aiutarla, dandole ospitalità. Non ricordava l'indirizzo della sua abitazione. Anita le aveva chiesto se avesse i documenti e, al suo diniego, le aveva detto che in quelle condizioni non poteva ospitarla. Le aveva suggerito perciò di andare in Questura e di mettersi in regola, avvalendosi di qualche avvocato, che avrebbe incontrato sul posto. Ha negato quindi di avere dichiarato in denuncia che Anita le avesse indicato il legale cui rivolgersi e di non fare tuttavia mai il nome dello stesso. Non ricordava se avesse chiesto asilo politico su suggerimento del citato legale, ma ha confermato che, a seguito di quanto dichiarato, la Questura le aveva rilasciato un foglio che esibiva in caso di controlli e che attestava la sua regolare presenza in Italia. Aveva quindi usufruito dell'ospitalità gratuita di Anita, ma aveva avvertito la necessità di lavorare, poiché doveva dare i soldi all'uomo che l'aveva fatta venire in Italia. Si era perciò determinata a prostituirsi. Anita le aveva detto che non era cosa da farsi, ma ella non aveva seguito il suo consiglio ed aveva

cominciato a lavorare sulla strada, avendo appreso che il suo creditore stava minacciando la sua famiglia. Ha perciò escluso di essersi prostituita per Anita, come contestato con le dichiarazioni del seguente tenore: *"Il giorno 8 aprile senza dirmi nulla, Anita ha preteso che andassi con lei. Ci siamo dirette con l'autostop sulla statale cento nei pressi dello svincolo di Capurso. Una volta arrivate mi ha detto che avrei dovuto prostituirmi. A nulla sono valse le mie proteste perché Anita è passata alle minacce e mi ha fatto capire che altro non potevo fare, che prostituirmi per dare a lei la somma di 50 mila euro quale riscatto per la mia libertà. Questo solo la mattina, perché la sera mi prostituivo da sola in località San Giorgio. Quando mi prostituivo a San Giorgio Anita mi faceva controllare da un'altra ragazza che già si prostituiva sul posto, mentre Anita mi controllava chiamandomi spesso volte sul cellulare.... Il numero di Anita è 3295819358. Un giorno provai a ribellarmi perché non volevo più fare quella vita e scappai per le campagne vicine. Subito però mi rincorse, mi riprese Sandra: la ragazza messa da Anita a controllarmi. Quella volta mi feci male a una gamba e nonostante il dolore Anita mi costrinse a prostituirmi. Ha ribadito perciò di essersi sempre prostituita in località San Giorgio di propria iniziativa - dovendo pagare all'uomo che l'aveva condotta in Italia la somma di 50 mila Euro che gli aveva promesso (sia pure senza conoscere l'effettiva entità di tale somma) - e giammai per conto di Anita. Ed ha poi aggiunto che nessuna condotta violenta Anita aveva assunto nei suoi confronti. Ha escluso che Anita avesse delle ragazze che si prostituivano per lei, nel mentre ha confermato che il numero 3295819358 era memorizzato sul suo cellulare sotto il nome di Anita, precisando che la donna la chiamava solo per informarsi sulle sue condizioni e non già per controllarla. Il numero era stato rilevato dalla*

Polizia quando le aveva preso il cellulare. Nel periodo in cui si prostituiva un ragazzo bianco le aveva offerto aiuto (ossia un lavoro e un permesso di soggiorno), rappresentandole che sarebbe stato all'uopo necessario denunciare i suoi sfruttatori. Aveva accettato la proposta e quando era stata fermata dalla Polizia aveva denunciato l'uomo che l'aveva fatta venire in Italia ed al quale doveva pagare la somma promessa. Ha negato peraltro che l'uomo l'avesse costretta al pagamento di detta somma con la minaccia di sortilegi legati a qualche rito magico ed ha escluso che il permesso di soggiorno poi ottenuto le fosse stato rilasciato a seguito della denuncia sporta ai danni di Anita. Ha infatti evidenziato che, se inizialmente aveva ottenuto il permesso di soggiorno ex art. 18 L. 286/98, in seguito, quando aveva cessato il programma di protezione, aveva trovato un lavoro e aveva potuto regolarizzare la propria condizione.

Risulta evidente dalle contestazioni effettuate dal P.M. che il tenore della testimonianza è ben diverso da quello delle dichiarazioni rese dalla Omorogbe nella denuncia del 28.4.2004. Difatti se in quella sede ella ebbe a denunciare come propria sfruttatrice una donna di nome Anita, che l'aveva costretta a prostituirsi, la cui utenza era memorizzata sul suo telefono sotto quel nominativo, a dibattimento la stessa ha dichiarato di avere denunciato l'uomo che l'aveva fatta giungere in Italia e giammai Anita, che anzi avrebbe cercato di dissuaderla dal prostituirsi, dicendo "*No, non farlo, non va bene*". Ad espressa domanda, formulata a fronte dell'insanabile contrasto, la Omorogbe ha escluso che la nuova e diversa versione fornita fosse frutto di minacce.

Ciò nonostante, quanto da ultimo affermato dalla Omorogbe non è credibile. Premesso che non può accedersi all'idea che il contenuto della denuncia sia

falso, non possono poi non richiamarsi le dichiarazioni del teste Romita e degli altri investigatori, da cui risulta che le indagini furono avviate proprio a seguito di quella denuncia, e che, in ragione di quanto in essa esposto, le attività di P.G. si indirizzarono verso la Ileana e non verso altri. Difatti, come riferito dal Romita ed attestato dal verbale del 28.4.2004 inerente il sequestro della sim card Vodafone Omnitel del cellulare della Omorogbe, l'atto fu determinato dal fatto che, durante il controllo della donna, operato sulla complanare direzione Ovest dello svincolo per S. Giorgio, ove ella si stava prostituendo, sul cellulare in suo possesso erano giunte numerose chiamate dal n. 3295819358, che in rubrica era associato al nome di Anita. Il contenuto della denuncia e la circostanza che ripetutamente detta Anita aveva cercato di contattare la Omorogbe aveva indotto gli investigatori a mettere sotto intercettazione la suddetta utenza (salvo a disattivarla poco tempo dopo).

Risulta peraltro davvero difficile credere che Anita fosse una sorta di benefattrice per la Omorogbe, ovvero che, incontrata casualmente alla stazione, le avesse offerto ospitalità gratuita, si fosse preoccupata di suggerirle come avere un documento, ed avesse cercato di convincerla a non prostituirsi benché ella stessa esercitasse all'epoca l'attività di prostituta ed ospitasse altre ragazze dedite alla stessa attività, circostanza che, come si vedrà, è stata affermata da altre persone offese, le cui dichiarazioni sono state acquisite nel corso dell'istruttoria.

Durante le indagini la Ileana è stata interrogata in due occasioni, una volta dal G.I.P. (il 21.1.08) ed una volta dal P.M. (il 3.3.08) a richiesta del suo difensore. Con le prime dichiarazioni l'imputata ha escluso di essersi mai fatta chiamare Anita, avendo sempre utilizzato il proprio nome, Georgina, ed ha

sostenuto che molte donne nigeriane si facevano chiamare Anita, con ciò intendendo evidenziare che quel nome non era individualizzante. Ha poi escluso di conoscere Omoigui Iroghama detta Sandra e di averle mai parlato per telefono, di conoscere Omorogbe Florence, di avere mai avuto utenze Vodafone. Ha invece confermato di conoscere una donna di nome Momodu Margret, giacché si era spesso recata nel suo negozio per acquistare cibo africano. In seguito l'aveva denunciata perché, unitamente ad altre persone nigeriane e a tale Ivan di nazionalità italiana, si era recata sul posto dove ella si prostituiva - sulla SS. 100- dicendole che non poteva più utilizzare quella postazione, poiché era propria. Ha riferito di avere abitato in via Calefati 359 per un anno per poi trasferirsi, una volta sposata, in via E. Fieramosca ed infine in via Fiore, di avere smesso di prostituirsi e di avere svolto, dopo il matrimonio, altre attività (come inserviente o come cameriera), finché non aveva acquistato un call center.

Successivamente, l'imputata, avendo avuto modo di meglio organizzare la propria difesa, ha chiesto di essere sentita dal P.M. ed in quella sede ha fornito una versione diversa e più articolata: Anita era la donna che l'aveva portata in Italia nel 2003 e che l'aveva presentata ad un avvocato perché chiedesse per lei l'asilo politico. Insieme erano andate nello studio del legale ed avevano preso accordi per incontrarsi successivamente in Questura per l'avvio della procedura, cosa che poi si era verificata. Anita era quindi divenuta la sua mamam. La stessa infatti l'aveva costretta a prostituirsi per lei, esigendo il pagamento della complessiva somma di 40 mila euro per riscattare la sua libertà. Anita esercitava su di lei un controllo assoluto, impedendole di fare alcunché, persino di spedire i soldi ai suoi familiari. Ella si era prostituita fino a

febbraio 05, sulla strada Putignano/Conversano, in un posto che aveva scelto reputandolo libero, tanto che non pagava nulla a nessuno per la sua occupazione. Nel 2004 tuttavia Meggie²⁹, unitamente ad altre connazionali, l'aveva minacciata e aggredita perché lasciasse quella postazione, rivendicandone la proprietà e pretendendo di collocarvi le proprie ragazze. A seguito di ciò ella aveva denunciato Meggie ed aveva continuato a lavorare in quel luogo finché non aveva lasciato la strada, per avere estinto il proprio debito. Ha negato di avere mai acquistato connazionali in patria per avviarle alla prostituzione ovvero di avere mai sfruttato altre donne, costringendole a prostituirsi, essendo ella stessa vittima di tale sistema. Ha dunque conseguentemente escluso di avere persino conosciuto Omorogbe Florence e di avere avuto conversazioni telefoniche con tale Sandra, a lei ignota (al pari di Monday e di Epà), finalizzate all'acquisto di ragazze da mettere sulla strada. Non ha saputo però dare una spiegazione delle conversazioni in cui Sandra e Monday parlano del debito di *Anita* nei confronti di Epà. Ha dichiarato di avere avuto un telefono cellulare quando si prostituiva, ma ha aggiunto che lo aveva perso durante il litigio con la Momodu, sicché il numero indicato nella denuncia era quello della sua maman Anita, che aveva fornito previa autorizzazione della stessa. Non ha saputo tuttavia spiegare perché in denuncia non avesse riferito della perdita del cellulare. Prendendo visione di un'agendina di colore rosso, sulla cui copertina era scritto "Rappresentanza Sindacale di Base Confederazione Unitaria di Base", sequestrata presso la sua abitazione, l'ha riconosciuta come propria ed ha spiegato che in quella agendina ella provvedeva ad annotare i numeri di cellulare di persone di sua conoscenza.

²⁹ L'imputata aveva già narrato l'episodio nel precedente interrogatorio, identificando Meggie in Momodu Margret.

Quando le si è chiesto conto del numero 3294456995, annotato a pag. 4 a nome di *Sandra*, ha dovuto infine ammettere di conoscere una donna di nome Sandra³⁰, che rispondeva a quel numero e che abitava in via Nicolai (alle spalle del suo call-center)^{31, 32}.

Dunque l'imputata ha tentato di sottrarsi ad ogni accusa, assumendo semplicisticamente di non essere Anita ed ha attribuito tale soprannome ad una persona mai identificata, alla quale sarebbe appartenuta l'utenza cellulare risultante dal telefono della Omorogbe. Ha perciò ipotizzato che ciò le avrebbe agevolmente consentito di superare le dichiarazioni accusatorie di quest'ultima, atteso che la stessa non aveva potuto effettuare alcun riconoscimento della persona che indicava come Anita, non avendo ancora gli investigatori una sua foto da farle visionare.

³⁰ Anzi ha precisato di conoscere più donne con quel nome a Bari e che tuttavia la Sandra con quel cellulare era quella abitante in via Nicolai. Dagli atti del processo consta che Sandra inizialmente abitava in via Ravanias, che incrocia via Nicolai. Successivamente, stando alle intercettazioni, la stessa potrebbe avere preso casa in via Nicolai, trasferendosi in quella che originariamente era stata l'abitazione di Sunday Ayo. In tal senso depongono le seguenti conversazioni: dal progressivo n. 1583 delle ore 2129 del 24.8.04 emerge che la Omoigui ottiene il numero dell'utenza della Sunday (Tessy) 3333768111. Subito dopo (conversazione n. 1584 delle ore 21,33 dello stesso giorno) Sandra contatta Tessy e prende appuntamento con lei per visitare l'abitazione di via Nicolai. Il giorno successivo (conversazione n. 1673 delle ore 21,59) Sandra comunica a Monday che si era recata a casa di Tessy e che tuttavia la donna non c'era. Conferma che la donna vuole cederle la sua abitazione, perché vuole andare via da Bari, e che la casa è in buone condizioni. Ella tuttavia teme che il canone sia elevato, atteso che Tessy, dopo essere stata derubata ha messo le inferriate alle finestre pagandole di tasca propria. Sandra teme inoltre che la casa di via Nicolai possa non piacere a Vito De Chirico, (che evidentemente ha voce in capitolo in ragione del denaro che conferisce per mantenere Beauty). Ciò attesta la conoscenza non solo tra Sunday Ayo e Omoigui Iroghama, ma altresì quella tra la Omoigui e la Iheanacho.

³¹ Ha riconosciuto altresì come proprio un block notes azzurro, pure sequestrato presso la sua abitazione, ed ha spiegato che le relative annotazioni, fatte di suo pugno, si riferivano alle rimesse di denaro che le sue connazionali facevano ai propri familiari attraverso il sistema Western Union. Ha spiegato che accanto al nome della persona che le chiedeva di inoltrare denaro, ella scriveva la quantità di denaro, il destinatario ed il codice che lo identificava. Ha aggiunto che ella agiva come agente, nel senso che raccoglieva il denaro e le indicazioni per la trasmissione e li accreditava sul post pay di coloro che gestivano la Western Union (i cui codici erano pure annotati sull'agenda rossa già citata)

³² Sull'ulteriore taccuino, scritto solo su due pagine, ella, quale segretaria della Chiesa, aveva annotato ciò che altri invitati avevano inteso conferire per i festeggiamenti.

La versione dei fatti fornita dall'imputata non è però convincente. Innanzi tutto va evidenziato che il tenore delle due dichiarazioni da ella rese non è per nulla conforme e che la strumentalità delle ultime risulta dal fatto che sin dall'inizio ella avrebbe dovuto riferire dell'esistenza della sua mamam a nome Anita, piuttosto che limitarsi ad affermare che quel nome non le diceva nulla e che era talmente diffuso da non essere individualizzante.

Inoltre, quando aveva denunciato la Momodu, la Iheanacho aveva indicato l'utenza sulla quale sarebbe stata rintracciabile, ma non aveva precisato affatto che la stessa apparteneva a terzi, ovvero ad una donna di nome Anita, e non aveva menzionato il fatto di avere perso il proprio cellulare durante l'aggressione della Momodu, benché tale circostanza non fosse irrilevante, giacché idonea a descrivere la gravità della condotta di colei che l'aveva aggredita.

D'altro canto, ove davvero la Iheanacho avesse avuto una mamam non le sarebbe toccata la sorte di subire quell'aggressione, nel mentre la questione sulla proprietà della postazione sarebbe stata rimessa al gran giurì nigeriano (cfr. dichiarazioni del Romita).

Infine, se nelle more la Omorogbe ha mutato la sua versione sicché un giudizio di responsabilità nei confronti dell'imputata non può di certo fondarsi sulle sue dichiarazioni, è altresì vero che persiste un contrasto insanabile tra quanto sostenuto dall'imputata (che nega di avere persino conosciuto la Omorogbe) e quanto affermato da quest'ultima (che invece ha confermato di avere vissuto con Anita e di averne ricevuto ogni bene).

Prescindendo dalle inverosimili dichiarazioni dell'imputata e della Omorogbe a dibattimento, può formularsi un giudizio di colpevolezza per la più gran parte delle imputazioni ascritte alla Iheanacho.

Restano infatti gli ulteriori elementi di prova emersi nel corso dell'istruttoria, i quali attestano che l'imputata era conosciuta anche come Anita e che la stessa acquistava connazionali in patria e le sfruttava, tenendole in una condizione di schiavitù.

La teste Josep Ann ha con chiarezza riferito che tra le maman che le erano note rientrava tale Georgina detta Anita. L'affermazione benché succinta è piena di significato, giacché tutte le persone offese escusse, compresa la Josep, hanno utilizzato il termine maman in maniera univoca e cioè per indicare coloro che le avevano acquistate e che successivamente le avevano costrette a prostituirsi con ogni sorta di pressione fisica e psicologica, avvalendosi di minacce, di condotte violente, di riti voodoo; che si erano fatte consegnare il ricavato dell'attività di prostituzione fino a concorrenza della somma indicata come riscatto per la libertà, oltre che il canone per la postazione di lavoro e le spese di vitto e alloggio, e che avevano esercitato su di loro un controllo rigoroso, sì da limitarne la libertà.

Il ruolo di maman che la Josep attribuisce alla Iheanacho perciò non ha bisogno di ulteriori precisazioni.

D'altro canto, si è già evidenziato che la Josep è pienamente attendibile e riferisce i fatti con cognizione di causa, essendo ella stessa preposta all'attività di prostituzione, costretta da un'altra maman.

Dell'imputata ha riferito anche Walter Linda, che l'ha riconosciuta nella foto n. 13 dell'album sottoposto in visione³³, aggiungendo di averla conosciuta con il nome di Justine: *"Prima aveva una ragazza che faceva prostituire sulla SS 100 vicino a Casamassima, poi è scappata e ora non so se fa la mamam. So di certo che gestisce un negozio di phone center in via Nicolai e traffica in soldi, nel senso che invia soldi in Nigeria delle ragazze, prendendosi una percentuale"*. Benché la Walter riferisca di un ulteriore alias della imputata, fornisce altresì elementi individualizzanti e che trovano pieno riscontro negli atti, sicché non sussistono dubbi sul fatto che la persona cui la Walter si riferisce è proprio l'imputata, alla quale la Walter attribuisce il ruolo di maman almeno fino ad una certa data. Ed invero quando la Walter ha reso le proprie dichiarazioni, la Omorogbe si era già sottratta alla condizione di sfruttamento che la vedeva prostituirsi anche sulla SS. 100, sicché la circostanza - riferita dalla Walter - che una delle ragazze della Iheanacho era fuggita, è pienamente riscontrata. D'altra parte è pacifico che l'imputata abbia gestito il call center di via Nicolai e l'attività di Western Union, poiché tali circostanze sono state dalla stessa ammesse negli interrogatori.

A ciò devono aggiungersi le dichiarazioni di Omoigui Iroghama (detta Sandra) nell'interrogatorio dell'8.4.08. Dopo che ella aveva dichiarato di conoscere Georgina, le era stato chiesto: *"Sa come si chiama fra di voi Georgina, se la chiamano anche con un altro nome, se in particolare la chiamano Anita?"*. La Omoigui aveva risposto: *"Anita, in quel tempo qualche volta la chiamavano Anita"*.

³³ Sviluppatesi le indagini infatti è stato possibile predisporre gli album fotografici, prima non disponibili.

In realtà la Omoigui conosce non solo il soprannome della Iheanacho, ma è anche al corrente della sua utenza cellulare 320/5337006³⁴ e soprattutto del ruolo di maman svolto dalla stessa³⁵.

L'utenza cellulare (320/5337006) fornita dall'imputata come propria nella denuncia sporta nei confronti della Momodu nel dicembre 04 e successivamente ricondotta alla propria fantomatica maman di nome Anita, era invero già nota agli investigatori (per essere emersa nelle conversazioni captate sull'utenza della Omoigui al RIT 720/04) ed era stata sottoposta ad intercettazione al RIT 973/04. Il contenuto delle conversazioni smentisce le dichiarazioni dell'imputata sotto ogni profilo e fornisce ulteriori elementi a prova della sussistenza dei fatti contestati.

Difatti le conversazioni confermano che colei che utilizza quell'utenza si presenta o è chiamata di volta in volta come Georgina o come Anita. Ad esempio nella conversazione n. 20 del 4.10.04, delle ore 20.04 il soggetto chiamante si presenta come Georgina. Lo stesso accade nelle conversazioni n. 272 del 18.10.04 delle ore 17.21; n. 291 del 19.10.04 ore 8.55; n. 304 del 19.10.04 ore 12,28, n.310 delle ore 17,46 del 19.10.04; n. 312 delle ore 17,50 del 19.10.04. La medesima donna - la voce parlante è la stessa per quanto evidenziato da coloro che ebbero ad intercettare l'utenza e dal perito che ha provveduto alle trascrizioni- al progressivo 59 dell'11.10.04 ore 9,25 e al n. 292 delle ore 11,05 del 19.10.04 è appellata con il nome di Anita.

³⁴ Se ne ha contezza dalle conversazioni già richiamate, n. 575 del 10.8.04, ore 22,11 e n. 1314 del 21.8.04 delle ore 23,03.

³⁵ Nella conversazione n.575 del 10.8.04, ore 22,11 Sandra comunica alla sua interlocutrice che "*Anita non è ancora arrivata*" e commenta che per ottenere il dovuto devi pregarla ("*La devi pregare prima in casa prima di venire a pagare*"). La donna all'altro capo, dopo aver detto "*Non lo sa che è ora di portare i suoi soldi?*", aggiunge "*Lei ha già avuto il suo. Dammi il suo numero così la chiamo io*". Sandra le fornisce l'utenza n.3205337006.

Rilevante è la conversazione al progressivo n.307 delle ore 10.02 del 19.10.04, nella quale la donna che risponde alla telefonata di tale Salvatore è chiamata *Anita* dal suo interlocutore. Quest'ultimo le chiede se il civico della sua abitazione sia *il 359* e se sul citofono sia scritto "*Anita*". La donna glielo conferma. Il contenuto della conversazione correlato con l'indicazione fornita dalla stessa imputata di avere abitato in via Calefati 359 (indirizzo che peraltro risulta in denuncia) fornisce conferma che Anita e Georgina sono la stessa persona.

Rilevante è altresì la conversazione n. 247 delle ore 12,35 del 06.08.2004, intercettata sull'utenza in uso a Omoigui Iroghama detta Sandra (RIT 720/04), intercorsa tra Sandra e Monday.

Monday comunica a Sandra: "*Ho detto ad Epa che è Georgina, se dico a lui che è Anita, cioè quella a cui ha affidato Florence, non lo farà il lavoro. Hai capito?*". Tale conversazione, posta in correlazione con le dichiarazioni della Omoigui, secondo la quale Georgina si faceva chiamare Anita, costituisce un ulteriore elemento di prova sulla identità tra l'imputata e Anita.

La conversazione peraltro rileva anche sotto un ulteriore profilo, giacché fornisce la chiara indicazione che all'imputata era stata "affidata" una ragazza di nome Florence da Epà ed è evidente che non è una coincidenza che la ragazza che ha denunciato Anita (Georgina) si chiami Omorogbe Florence.

Le intercettazioni sinora esaminate smentiscono poi l'affermazione della Iheanacho di avere avuto la disponibilità dell'utenza fornita alla Polizia (nell'ambito della denuncia sporta nei confronti della Momodu) solo dopo aver perso il proprio cellulare durante l'aggressione patita per mano della stessa

Momodu. Difatti le conversazioni menzionate risalgono all'ottobre 04, mentre l'aggressione si colloca nel successivo dicembre 04.

Acclarato pertanto in via definitiva che la Iheanacho utilizzava il soprannome di Anita, deve altresì rilevarsi che le condotte illecite dalla stessa poste in essere, sulle quali hanno riferito la Josep e la Walter, trovano anch'esse conferma nelle conversazioni captate, il cui contenuto è chiaro e univoco, oltre che certamente genuino, atteso che i soggetti parlanti non sapevano di essere intercettati.

Ebbene la conversazione al progressivo 172 del 14.10.04, ore 9,44, in cui Anita parla con Osa's, rivela che l'imputata era bensì dedita alla prostituzione, in una postazione ove agiva da sola, ma gestiva altresì un certo numero di ragazze che si prostituivano per lei.

Del resto, nella conversazione n. 217 ore 15,32 del 15.10.04 Anita ed una delle sue ragazze parlano delle regole da osservare (*dare la precedenza*) quando due o più persone si prostituiscono nello stesso posto (dice Anita: "*mi raccomando, date precedenza, tu fai in modo che rimanga questa regola, hai capito?*").

Nella conversazione 327 del 20.10.04 ore 9,31, una delle ragazze avverte Anita che nel mentre lavorava era intervenuta la polizia.

La conversazione n. 247 delle ore 12,35 del 06.08.2004, intercettata sull'utenza in uso a Omoigui Iroghama detta Sandra (RIT 720/04), intercorsa tra Sandra e Monday, già citata, attesta che l'imputata, rimasta senza una ragazza dopo la fuga di Omorogbe Florence, intende acquistarne un'altra tramite Epà. Quest'ultimo, tuttavia, potrebbe rifiutarsi di eseguire il lavoro commissionatogli ove sapesse che Georgina (persona indicatagli da Monday come acquirente) altri non è se non Anita, alla quale era stata già affidata Florence senza

successo. La ragione è di facile comprensione: tenuto conto che Anita si era lasciata sfuggire Florence, esponendo a rischio l'organizzazione di Epà, quest'ultimo avrebbe potuto rifiutarsi di lavorare ancora per lei, non ritenendola affidabile.

Sandra e Monday commentano la vicenda e cercano di agire in modo che Epà faccia il lavoro. Dice infatti Monday: *"Non l'ho ancora detto niente, ho solamente detto che una persona vuole lasciare i soldi il venti...Ha detto che lui sarà qui il giorno venti, e ho risposto che va bene. Dirò a Georgina domani di lasciare i soldi a mamma Courage, così mamma Courage può preparare per lei il passaporto, hai capito?. Quello darà coraggio a Georgina che il lavoro è già iniziato. Ma il trucco che ho usato per Epà è che l'ho detto che la ragazza ha molti soldi e vuole lasciare i soldi il giorno venti e la ragazza ha detto che lascerà 4 e ho detto a Epà di usare tutti i ..."*. Dopo aver assentito su tutto il discorso Sandra gli dice *"Non dare a lui uno"*. Monday le risponde: *"No, lo voglio convincere prima. Lui ha detto se la ragazza può lasciare 6 ma devono portarli da mamma Cuorage domani oppure dopodomani così mamma Courage può organizzare il passaporto per la ragazza, così il proprietario penserà che il lavoro è già iniziato e Epà è ancora qui. Epà era d'accordo e ha detto che io devo essere sicuro che d'ora in poi che qualsiasi persona che non ha almeno al di sopra di 7 non farà nessun lavoro. Ha detto di non preoccupare"*.

Nella conversazione n. 622 delle ore 21,56 dell'11.08.2004 (RIT 720/04), Sandra riferisce al suo interlocutore le intenzioni dell'imputata: *"Georgina ha detto che vuole che Epà la aiuti a trovare una piccola"*.

Non vale peraltro ad escludere la responsabilità dell'imputata il fatto che essa stessa si prostituisse, circostanza enunciata dalla Ileana e confermata

dalla proposizione della denuncia ai danni della Momodu. L'esercizio dell'attività di prostituzione in proprio non è infatti incompatibile con le condotte illecite ascritte alla Iheanacho.

Ed invero gli elementi acquisiti attestano che la Iheanacho non aveva con le altre ragazze una posizione paritetica, ma rivestiva invece il ruolo dominante di *maman*.

Innanzitutto ella si prostituiva in una postazione diversa da quella occupata dalle sue ragazze (almeno fino a quando ne aveva avuta la disponibilità) e non aveva avuto protezione da alcuna *maman* a sé sovraordinata nella vicenda con la Momodu. Ella inoltre, già proprietaria della Omorogbe, dopo la fuga della ragazza, si era determinata ad acquistarne una *piccola*, tramite Epà, dietro pagamento di una somma di denaro. Condotta che le avrebbe fatto acquistare il dominio sulla ragazza e dunque il pieno controllo della stessa. Difatti ella aveva il potere di dettare le regole di comportamento alle altre ragazze e di pretendere il rispetto. Dal canto loro le ragazze la rendevano edotta di tutto ciò che accadeva durante la loro attività, compresi i controlli effettuati dai poliziotti.

Omoigui Iroghama, detta "Sandra", e Ogiemwanye Hacher Ekhon, detto "Monday":

Ehimatiomwan Peace ha dichiarato che, partita dalla Nigeria nel 2004 a bordo di una imbarcazione, era giunta in un luogo imprecisato dell'Italia, dove aveva preso un treno priva del titolo di viaggio, sicché era stata costretta a scendere alla stazione di Bari, ignorando dove si trovasse. Ivi aveva casualmente incontrato una connazionale a nome Sandra, che le aveva offerto ospitalità non avendo ella un posto dove andare a dormire. A casa di Sandra, alla via Ravanis 183, era rimasta fino al 2006, quando aveva preso casa per conto

proprio. Infine nel 2008 aveva lasciato la città di Bari andando a vivere a Roma con suo marito. A Sandra aveva confidato di non avere documenti e di essere priva del permesso di soggiorno e la donna le aveva consigliato di prendere contatti con l'avv. "Graziano", dal quale si era recata da sola. Successivamente era andata in Questura ed aveva chiesto asilo politico, spiegando che era fuggita dal suo Paese perché c'era la guerra. Aveva ottenuto un documento e successivamente si era presentata dinanzi ad una commissione a Roma, ottenendo un permesso di soggiorno avente validità per tre anni. In seguito aveva trovato un fidanzato e si era sposata (così legittimando la sua presenza in Italia).

A casa di Sandra aveva alloggiato gratuitamente e quindi non aveva mai dato denaro a Sandra, se non in una occasione, ovvero quando la donna ne aveva avuto bisogno per recarsi dal suo fidanzato Monday.

Dormiva in camera con Beauty, fidanzata con Vito De Chirico, commercialista di Meggie (Momodu Margret), presso il cui negozio Beauty lavorava. Oltre a Beauty in casa viveva anche un'altra ragazza di nome Ebiwa. Poi entrambe erano andate via.

Anche lei aveva un fidanzato italiano, di nome Michele, che l'aveva sempre aiutata dandole dei soldi, con i quali provvedeva a sé stessa e contribuiva alle spese della casa. Ella, infatti, non aveva mai lavorato per Sandra, tanto meno sulla strada e dunque non pagava per alcuna postazione. In realtà ella non lavorava affatto e viveva dei soldi che Michele (di cui, nonostante tanta generosità non conosce neppure il cognome) le dava di tanto in tanto. Talvolta riusciva a mandare del denaro alla propria famiglia, ma di ciò non doveva rendere conto a Sandra, che non esercitava alcun controllo su di lei. Ella,

infatti, poteva uscire liberamente e spesso lo faceva insieme a Beauty, con la quale andava in giro per negozi. Ha confermato tuttavia che quando Sandra si assentava, telefonava e si informava sulle sue condizioni, chiedendo notizie anche delle altre ragazze presenti in casa.

Ha riferito, ad espressa domanda, che, durante la permanenza a casa di Sandra, aveva temuto di essere incinta e che aveva rappresentato la circostanza a Sandra, la quale le aveva detto di aspettare un po' prima di preoccuparsi. Non sapeva se Sandra avesse riferito i suoi timori a Monday. Dopo aver negato che il suo fidanzato le avesse offerto il denaro per abortire, ha evidenziato che il problema si era risolto spontaneamente nel volgere di qualche giorno, giacché aveva avuto regolarmente il ciclo.

Quando era andata a vivere per conto suo, aveva cominciato a frequentare la scuola alberghiera ubicata nei pressi della stazione ferroviaria, dalla quale percepiva la somma di euro 400,00 al mese, che utilizzava per sostenere le spese dell'affitto e far fronte alle altre necessità. D'altro canto riceveva ancora l'aiuto di Michele e vendeva capelli, sicché riusciva a mantenersi. Era sempre rimasta in buoni rapporti con Sandra, con la quale, dopo il trasferimento, aveva avuto incontri occasionali.

La versione edulcorata della teste, determinata dalla necessità di non pregiudicare la Omoigui e sé stessa, ormai fuori da qualsivoglia programma di protezione, è smentita da quanto ha dichiarato la stessa Omoigui nell'interrogatorio al P.M. dell'8.4.08, nel quale, quanto a Peace, ha affermato che la stessa, giunta dalla Nigeria con modalità a lei sconosciute, era vissuta in casa sua giovandosi della sua ospitalità gratuita, e si era mantenuta prostituendosi.

Ciò detto tuttavia, l'imputata ha pure dichiarato di essere estranea ai fatti contestati, affermando che Peace, al pari di Ebiwa³⁶, che pure ella ospitava in casa e che si prostituiva, agivano in piena autonomia e per loro scelta. Ella infatti non aveva mai ricevuto alcunché dei guadagni di Peace, o di altre ragazze, né aveva mai esercitato alcuna forma di controllo su di loro. A suo dire non era quella la finalità delle telefonate che effettuava a Peace prima che andasse a lavorare, tuttavia di tale condotta non ha fornito alcuna spiegazione alternativa. Ha ammesso che in una occasione aveva preso il numero di targa di un cliente di Peace, che l'aveva portata fuori per un intero fine settimana, ma ha aggiunto che tale comportamento era stato determinato da ragioni di sicurezza e non già per esercitare un controllo sulla ragazza. Il compenso versato da quel cliente era stato percepito esclusivamente da Peace, che non le aveva consegnato alcunché. Non ricordava peraltro di avere parlato della vicenda con il suo fidanzato Monday. Le richieste di denaro talvolta rivolte a Peace e alle altre ragazze erano effettuate a titolo di rimborso, per avere ella acquistato vestiti per loro; non ricordava peraltro se vantasse un credito nei confronti di una ragazza a nome di Osa Sehe.

L'imputata ha negato poi di avere appreso da Peace che sospettava di essere incinta, di averne parlato con Monday e di averle procurato un aborto con una miscela di farmaci e superalcolici, al fine di impossessarsi, spartendo con Monday, del denaro che Peace aveva avuto da un cliente per abortire in ospedale. Evidente, perciò, è il contrasto con le dichiarazioni della Ehimationwan.

³⁶ Inizialmente la Omoigui ha negato di conoscere Ebiwa, affermando di non avere mai parlato al telefono con lei, né di aver parlato di Ebiwa con Peace. In seguito, resasi conto che agli investigatori era noto persino lo pseudonimo Uyi Ose's utilizzato dalla ragazza, la Omoigui ha ammesso di conoscerla ed ha aggiunto che la ragazza abitava con lei in casa sua.

Ha poi riferito che in casa con lei viveva anche sua sorella Beauty, giunta in Italia dall'Olanda senza il suo aiuto e senza che lei avesse pagato alcunché. Beauty non si era mai prostituita, dedicandosi all'attività di parrucchiera, che da un certo momento in poi aveva svolto nel negozio di Momodu Margret (Meggie). La ragazza era fidanzata con Vito, il commercialista che l'aiutava nell'espletamento delle pratiche amministrative inerenti la sua attività di ambulante. Vito non l'aveva mai accompagnata al lavoro; non sapeva se avesse accompagnato le ragazze con lei conviventi.

Quanto a sé ha dichiarato di essere venuta in Italia nel '95 a bordo di una nave e di essere sbarcata a Palermo, portata da un'amica ora deceduta. Dopo aver vissuto a Palermo, a Roma e a Castel Volturno, era venuta a Bari, dove non aveva ancora una residenza stabile, muovendosi tuttora tra Bari e Castel Volturno. Ha aggiunto di avere conosciuto Monday (Ogjemwanye n.d.r.) nel 2003 a Caserta e di avere instaurato con lui una relazione stabile, durata circa due anni. L'uomo viveva a Vicenza e lavorava come operaio ad Ancona e si vedevano frequentemente a Bari, o a Castel Volturno, o a Vicenza. Per consentirgli l'acquisto di un telefono cellulare aveva acceso un conto corrente cointestato presso la Banca Unicredit di Vicenza, ma ella non aveva mai movimentato il conto. Non le era noto se Monday avesse un altro conto corrente, né sapeva dell'esistenza della associazione La Maddalena costituita da Monday.

Quanto ad Epà, menzionato nei dialoghi con Monday o con altre donne, l'imputata ha affermato che *Epà* non era un nome proprio, ma un appellativo solitamente usato per indicare un uomo grande e degno di rispetto, sicché non identificava una persona in particolare. Talvolta con quel nomignolo era stato

fatto riferimento al fratello di Monday. L'imputata ha escluso di essere a conoscenza dei debiti che alcune sue connazionali avevano con Epà ed ha aggiunto di non ricordare la conversazione in cui parlava di tale argomento con Monday.

La Omoigui, come già altrove evidenziato, ha dichiarato di conoscere Georgina (Iheanacho), che si faceva chiamare Anita; ha confermato di conoscere Enekmé, abitante in via Dante e fidanzata con tale Frank, mentre non ricordava chi fosse la persona a nome Sheela citata nelle conversazioni intercettate, anche perché si trattava di un nomignolo molto diffuso tra le connazionali che vivevano a Bari.

I ricordi sono mancati all'imputata anche con riferimento a quelle conversazioni, intrattenute con Epà e con Georgina, relative ad una ragazza che, a richiesta di Georgina, l'uomo avrebbe dovuto portare in Italia e che invece tardava ad arrivare, e al conseguente malcontento di Georgina, a fronte del quale ella aveva promesso di intercedere presso Epà.

La Omoigui ha poi escluso di avere parlato con una donna a nome Tessy dell'acquisto di una ragazza, atteso che ella non aveva mai procurato ragazze a sue connazionali.

Ha ammesso invece di conoscere l'avv. Graziano Montanaro e di averlo interessato per il rilascio di documenti ad alcune sue amiche, su suggerimento di Monday, che pure lo conosceva. Quando lo chiamava, il legale le diceva di accompagnare le ragazze al suo studio oppure in Questura, dove egli stesso fissava l'appuntamento, e di prendere nota delle generalità delle ragazze e della loro vicenda.

Anche l'imputato Ogiemwanye ha reso dichiarazioni, sottoponendosi all'esame dibattimentale.

Dopo aver riferito di essere giunto in Italia con il visto turistico e di avere sempre vissuto in città del nord, ha affermato di avere conosciuto Sandra in occasione di un suo viaggio a Bari, dove era giunto in compagnia di un suo amico, nonché fidanzato di sua cugina Edoghogo, già amica di Sandra. Con quest'ultima aveva avviato una relazione sentimentale, durata qualche anno. Inizialmente la donna gli aveva riferito di svolgere un lavoro autonomo, che successivamente aveva precisato essere quello della vendita porta a porta. Ha negato perciò di avere mai sospettato che Sandra si prostituisse e di avere in seguito avuto dalla stessa la conferma che svolgesse tale attività, nonostante la lettura contestazione formulata con le dichiarazioni rese nel corso delle indagini.

Quanto a sé ha escluso di avere mai portato delle ragazze alle imputate perché fossero costrette a prostituirsi o nei confronti delle quali fosse stato mai compiuto un qualsiasi atto di violenza o minaccia o qualche rito voodoo. Egli aveva bensì accompagnato delle ragazze, anche a richiesta di Sandra, e sempre a sua richiesta le aveva portate allo studio dell'avv. Montanaro per l'avvio della procedura per l'asilo politico, ma non era a conoscenza della loro destinazione. Ha precisato che l'onorario del legale era stato anticipato da Sandra e che doveva esserle rimborsato dalle interessate. Non sapeva cosa accadesse ai documenti delle donne una volta giunte in Italia, non essendo egli preposto ad accompagnarle. Ha confermato che nel fare la richiesta di asilo, le ragazze spesso davano nomi di fantasia, ma ciò accadeva in quanto i nomi

scelti erano più semplici da pronunciare o rappresentavano un portafortuna. Non sapeva se tali nomi fossero scelti direttamente dalle ragazze.

Ha ammesso di avere conosciuto Enekmé tramite Sandra e di essere a conoscenza del fatto che la donna si prostituisse. Non gli era noto invece se avesse delle ragazze che si prostituivano per lei. Le aveva chiesto di ospitare una ragazza a nome Blessing, che egli stesso aveva condotto a Bari, ma ciò era accaduto poiché la ragazza non aveva un altro posto dove andare. Dopo un certo periodo di convivenza Enekmé aveva litigato con Blessing e lo aveva contattato perché venisse a Bari a risolvere il problema. Non potendo affrontare il viaggio, aveva chiesto a Sandra, l'unica a cui poteva rivolgersi, di ospitare Blessing. Sicché Beauty, la sorella di Sandra, era andata a casa di Enekmé per prelevare la roba della ragazza e portarla a casa di Sandra. Blessing era stata ospite della sua fidanzata per qualche tempo, poi aveva trovato casa per conto suo. Il suo interessamento verso Blessing era stato determinato soltanto dal fatto che la ragazza gli aveva chiesto di portarla a Bari. In seguito, di fronte ai problemi sorti, si era sentito responsabile per mera solidarietà ed era perciò intervenuto, chiedendo a Sandra il favore di ospitarla. Ha escluso che Blessing avesse minacciato di denunciare Enekmé, giacché quest'ultima non aveva motivo di fare prostituire Blessing e di prendere i suoi soldi.

Ha dichiarato che Peace viveva con Sandra ed ha ammesso che la donna gli aveva comunicato che la ragazza non aveva avuto il ciclo mestruale. Egli l'aveva rassicurata dicendo che verosimilmente si trattava di un ritardo. Ha escluso di avere suggerito a Sandra di fare abortire Peace, evitando di portarla in ospedale, ed ha aggiunto di non ricordare se Sandra gli avesse detto che Peace aveva avuto 500,00 euro da un cliente per abortire.

Ha dichiarato poi che le ragazze che vivevano con Sandra contribuivano alle spese di vitto e alloggio, ma non sapeva se le dessero altri soldi.

Ha ammesso di conoscere Georgina e di essere a conoscenza che la stessa utilizzava il nome di Anita e che si prostituiva. Non sapeva però se avesse delle ragazze che si prostituivano per lei. Gli è stato quindi contestato che nell'interrogatorio reso nel corso delle indagini egli aveva dichiarato che Georgina si prostituiva *"da sola. Però aveva una piccola, l'ha portata qua uno, si chiama Florence....Epà l'ha portata qua e l'ho portata io...perché Epà disse: <per cortesia accompagna Florence a Bari>"* precisando che doveva consegnarla a Georgina, e che aveva anche aggiunto che Florence lavorava per Georgina. A fronte di tutto ciò, l'imputato si è limitato a dire *"non ricordo"*.

Quanto ad Epà egli ha dichiarato che era un politico, un uomo potente e ricco, più grande di età, che talvolta gli aveva chiesto di accompagnarlo in Italia e talaltra di ricevere da terzi il denaro relativo alla cessione di auto usate. Talvolta lo aveva incontrato alla stazione di Milano in compagnia di qualche ragazza, accompagnata da connazionali, e lo stesso gli aveva chiesto di comprare per loro il biglietto di viaggio, non avendo conoscenza della lingua italiana. Si era limitato a fare loro questo favore, ma non sapeva se quelle ragazze fossero destinate a qualcuno, né gli era noto a quale attività dovessero essere preposte. Nessuna di esse aveva come propria destinazione Bari, né era stata mai affidata alle imputate.

Ha quindi aggiunto che, come a tutti i Nigeriani, anche a lui era noto che, spesso, le ragazze di Benin City, con il consenso delle loro famiglie, venivano in Italia con l'intenzione di prostituirsi. A tal fine prendevano contatti con dei connazionali che organizzavano il viaggio e procuravano loro il visto di

ingresso, dietro pagamento di una certa somma di denaro. Tra tali persona vi era Epà, che qualche volta aveva anche visto con delle ragazze in Italia, le quali poi avevano preso il treno per raggiungere la loro destinazione definitiva. Se Epà anticipava il denaro per il viaggio, le ragazze lo rimborsavano. Egli tuttavia non conosceva i dettagli dei loro accordi, difatti quando Epà gli aveva chiesto di ricevere il denaro da qualcuno non aveva avuto contezza della natura dell'affare sottostante. Era invece certo che nessuna di quelle ragazze era venuta a Bari e che nessuna era mai stata costretta a prostituirsi contro la sua volontà.

Ha ammesso infine di essere appellato con il nome di Monday e di avere costituito con tale Fabio Franzoni, l'associazione La Maddalena, che aveva la finalità di acquistare beni di prima necessità da mandare in Africa. Essa non aveva tuttavia avuto seguito, atteso che il denaro a disposizione era poco, come attestava la scarsa movimentazione del conto corrente ad essa intestato. Ha infine spiegato che per mandare il denaro alle famiglie, si utilizzava il sistema Western Union, ovvero, soprattutto per le piccole somme, un sistema più economico (perché privo di tassazione) analogo a quello di cui aveva già dato contezza la Ileana.

La narrazione della Omoigui non è credibile.

Prescindendo dal ricorrente deficit di memoria che coglie l'imputata su circostanze rilevanti, le sue affermazioni risultano inverosimili e sono contraddette dalle emergenze processuali.

Ed invero, ella assume di essere estranea ai fatti di causa e di ignorare i traffici dell'Ogjemwanye, nonostante la loro stabile relazione sentimentale. Ammette di avere bensì ospitato tre ragazze, due delle quali dedite alla prostituzione, e di

averle indirizzate all'avv. Montanaro perché espletasse le pratiche per il riconoscimento dell'asilo politico, ma assume di non conoscere alcun particolare in ordine alla loro attività, (ignora persino se il De Chirico provvedesse ad accompagnarle alla postazione di lavoro), nonostante il regime di convivenza. Si limita ad escludere di avere mai tratto vantaggio dall'attività delle ragazze, senza aggiungere alcun particolare in ordine al suo rapporto con le sue ospiti. Parimenti esclude di avere mai agito per far venire in Italia sue connazionali affinché si prostituissero per lei, ovvero per conto di altre mamam. Dunque, dovrebbe ritenersi che la Omoigui abbia ospitato ad oltranza in casa propria almeno tre persone, provvedendo a tutte le loro necessità gratuitamente, benché le stesse producessero reddito, (salvo a farsi rimborsare solo le spese per l'acquisto dei loro vestiti), e che si sarebbe preoccupata, sempre per mera solidarietà, di regolarizzare la loro posizione in Italia tramite l'avv. Montanaro, accettando pure di esporsi ai costanti controlli delle Forze dell'Ordine in ragione dell'attività svolta dalle sue ospiti.

Le risultanze processuali smentiscono definitivamente tali inverosimili affermazioni.

Devono innanzi tutto richiamarsi le dichiarazioni di Akaned Esther che annovera Sandra tra le mamam operanti in Bari. L'affermazione è succinta, ma piena di significato, giacché al termine mamam la Akaned ha già connesso specifiche condotte, quelle che ella stessa ha subito per mano della sua mamam Tessy: la mamam è la proprietaria delle ragazze, che la stessa tiene sottomesse con comportamenti violenti e pressioni psicologiche, pretendendo che si prostituiscano e consegnino il ricavato della loro attività per riscattare la

loro libertà, e che all'uopo esercita un serrato controllo su ogni aspetto della loro vita.

Il medesimo ruolo attribuisce alla Omoigui anche Josep Ann, che riconosce l'imputata presente in aula. In maniera espressa dice che tutte le mamam indicate (Sandra, Georgina, Tessy e Meggie) avevano ragazze che si prostituivano per loro come dalle stesse ella aveva appreso.

Infine ancor più precise sono le dichiarazioni di Walter Linda.

Quest'ultima, infatti, visionando l'album fotografico composto da 13 fotografie, ha affermato che la foto n. 11 ritrae Sandra, una grande mamam, fidanzata con un uomo nigeriano, che non abitava a Bari, ma che spesso veniva a trovarla. Anch'egli trafficava con le ragazze e le portava da Sandra. Quest'ultima faceva prostituire le sue ragazze sulla SS 98, vicino a Bitonto. La foto n. 11 dell'album acquisito ritrae l'imputata Omoigui.

La Walter ha poi dichiarato che le foto 9 e 10 dello stesso album ritraevano due ragazze che si prostituivano per Sandra, con la quale vivevano. In effetti le foto 9 e 10 dell'album acquisito ritraggono rispettivamente Ehimatiomwan Peace e John Beatrice. L'istruttoria ha provato che erano due ragazze conviventi con la Omoigui che si prostituivano.

L'attendibilità delle dichiaranti è stata già vagliata in precedenza ed a quelle valutazioni pertanto ci si deve riportare.

Di particolare rilievo sono poi le captazioni di cui al RIT 720/04.

Dall'esame delle conversazioni emerge, infatti, che l'Omoigui e il l'Ogiemwanye (alias Sandra e Monday) hanno acquistato da Epà le ragazze che vivono con la donna e che essi hanno ormai estinto il loro debito con l'uomo. In tal senso è la

conversazione n. 247 delle ore 12,35 del 6.8.04, (RIT 720/04) nella quale Monday rammenta a Sandra: "*Non abbiamo più i debiti con Epà*".

Tra tali ragazze si annoverano Ehimationwan Peace, Ebiwa, John Beatrice detta Beauty, Blessing e Loveth, tutte dedite alla prostituzione. Quanto a Peace, la circostanza, già ammessa dall'imputata, è confermata dalla conversazione da ultimo citata, che evidenzia altresì come Sandra metta Monday al corrente di tutto ciò che riguarda le ragazze. Gli dice infatti: "*poco fa Peace mi ha chiamato per dirmi che la macchina che stava venendo da loro a lavoro ha avuto un incidente e l'uomo è morto e li è pieno delle forze d'ordineL'uomo stava per girare con la macchina in direzione a dove stavano loro. Ha detto che sono scappate nel bosco*".

Quanto alla condizione di Ebiwa e Beauty, rilevante è la conversazione n. 544 delle ore 14,50 del 10.08.2004 tra Sandra e tale Tina (detta Shelle), un'amica di vecchia data, che vive a Madrid da quando ha lasciato la Nigeria. Le due donne si scambiano preziose confidenze: Tina racconta di essere sposata, di avere un lavoro e due figlie molto piccole, ragione per la quale non è ancora mai andata a far visita ai suoi in Nigeria. Sandra le conferma di avere lasciato la Nigeria nel 94 e di non esservi mai più tornata, anche se ha intenzione di farlo volendo vedere sua madre. Comunica quindi all'amica che Beauty vive con lei già da un anno e che da un mese c'è anche Ebiwa. Precisa che Beauty l'ha portata direttamente lei e che ha dovuto pagare per ottenere il visto di cui era munita. Ebiwa, invece, giunta anch'ella munita di visto, era stata accompagnata da una persona che lei aveva pagato. In tutto ciò era stata aiutata dal fratello maggiore del suo fidanzato. Sandra infine le dice che ella non lavora più per strada e che Beauty da qualche tempo ha fatto altrettanto.

Dunque emerge con chiarezza che Sandra ha pagato il visto di Beauty e che l'ha condotta personalmente in Italia, che ha acquistato Ebiwa, e che Beauty, almeno per un certo periodo, ha dovuto prostituirsi sulla strada. L'attività di prostituzione di Ebiwa era stata già ammessa dall'imputata nel suo interrogatorio.

Quanto a Blessing, rilevante ad attestare la sua appartenenza a Sandra e la sua attività di prostituta è la conversazione n. 630 delle ore 09,23 del 12.08.2004 tra Sandra e un uomo (verosimilmente Monday, che era solito informarsi delle ragazze di Sandra). L'uomo chiede di Blessing e Sandra lo informa che "*Beauty e Blessing sono appena uscite*". L'uomo chiede: "*Blessing non è andata a lavoro?*" e Sandra gli rammenta: "*Oggi è giovedì non vanno a lavoro*".³⁷

Quanto a Loveth, la sua condizione è attestata dalla conversazione con Sandra (che in seguito verrà richiamata), in cui la ragazza prende appuntamento con l'imputata per portarle il denaro dovutole.

Dette ragazze, giunte in Italia per essere state acquistate da Sandra e Monday, erano state costrette a prostituirsi per strada, per procurarsi il denaro necessario a riscattare la loro libertà. Esse dovevano inoltre contribuire alle spese di casa, e dovevano pagare tutto ciò che loro necessitava, oltre che "il canone" mensile per la postazione che occupavano sulla strada.

Degli oneri dovuti dalle ragazze di Sandra si ha contezza nella conversazione n. 602 delle ore 17,37 del 11.08.2004 RIT 720/04 tra Sandra e una donna:

Sandra vuole andare a Torino, ma non ha denaro, poiché né Peace, né Ebiwa le hanno ancora versato i soldi dovuti. La sua interlocutrice allora la informa:

³⁷ La concessione di una giornata di riposo e la possibilità di uscire di casa quel giorno non sono argomenti sufficienti ad escludere la riduzione in schiavitù.

"Eh, io ho detto a tutti di fissare la data per il dieci di ogni mese". Sandra chiede conferma: *"Ogni dieci?"*, e la donna ribadisce: *"Si ogni dieci per tutti quanti. Hai capito?"*. Ciò evidenzia che la corresponsione del denaro è periodica e non è affatto connessa ad un rimborso di somme anticipate per i vestiti, posto che riguarda tutte le mamen e tutte le ragazze che si prostituiscono.

La donna quindi spiega che potrà tollerare un ritardo nel pagamento solo in ipotesi eccezionali. Difatti comunica a Sandra che in quel frangente aveva concesso una dilazione fino al sabato successivo, solo perché vi era una ragazza che aveva appena cominciato a lavorare, ma reitera l'affermazione che normalmente il denaro dovrà essere versato ogni dieci del mese: *"E la ragazza che è venuta per iniziare forse, ma ha iniziato ieri e io avrò pazienza con tutti loro fino a sabato per portare i soldi, perché ogni giorno dieci tutti devono portare i soldi, non oltre il giorno dieci per tutti quanti."*

Rilevanti sul tema sono altresì le captazioni di seguito indicate.

Nella conversazione n. 560 delle ore 20,23 del 10.08.2004 una donna chiede a Sandra: *"quella ragazza ha già portato i soldi?"*. Sandra risponde negativamente. Alle ore 20,34 dello stesso giorno (10.08.2004 progressivo n. 561), Sandra parla con Enekmé (lo attesta il fatto che Sandra le chieda di Frank, indicato dalla stessa come fidanzato di Enekmé nel suo interrogatorio al P.M.). La donna è dietro la sua porta insieme ad un'altra ragazza che deve lasciare dei soldi a Sandra. Poiché quest'ultima non può aprirle (perché sta facendo il bagno) la donna le dice che la ragazza ripasserà. Poi chiede se è già tornata Ebiwa e Sandra risponde negativamente, dicendole che la sera prima lei e le altre erano tornate alle dieci.

Successivamente, alle ore 22,11 del 10.08.2004 (n. 575) Sandra comunica alla sua interlocutrice che *"Anita non è ancora arrivata"* e commenta che per ottenere il dovuto devi pregarla (*"La devi pregare prima in casa prima di venire a pagare"*). La donna all'altro capo, dopo aver detto *"Non lo sa che è ora di portare i suoi soldi?"*, aggiunge *"Lei ha già avuto il suo. Dammi il suo numero così la chiamo io"*. Sandra le fornisce l'utenza n.3205337006 (che si è visto appartenere a Iheanacho Georgina)³⁸.

Nella conversazione n. 614 delle ore 18,23 dell'11.08.2004 Sandra dice alla sua interlocutrice: *"devi pagare i soldi per la postazione"* e la donna che ne è consapevole dice: *"Sì lo so perché entro il giorno dieci devo pagare i soldi per il posto"*. Sandra tuttavia le rammenta che deve ancora avere la sua parte: *"Ah sì e la mia parte?"*. E quando la ragazza prende tempo, dicendo: *"Sorella, fammi arrivare prima"*, Sandra la rimprovera dicendo: *"Arrivare prima? Lo sai che il giorno dieci è l'ultimo giorno che vi abbiamo dato ed è già passato e tu lo sai. Quelle che hanno iniziato dopo di voi hanno già portato i soldi....Tre di loro hanno già pagato"*. La ragazza le chiede di stabilire delle regole con Enekmè, in modo che le ragazze di quest'ultima stiano da una parte e le sue (di Sandra) dall'altra. Quindi chiede alla donna se a loro sarà aggiunta Monica, ma Sandra lo esclude, perché la ragazza non è ancora in regola. Aggiungerà invece una nuova ragazza, che peraltro ha già pagato. Piccata la sua interlocutrice dice: *"Non ti preoccupare, ti pagherò. Lo sai che non mi piace avere i debiti"* e promette di passare da lei il giorno dopo.

³⁸ Si è già rilevato che la posizione della Iheanacho è diversa da quella delle altre maman, atteso che, pur gestendo alcune ragazze dedite alla prostituzione, ella stessa si prostituisce e non è proprietaria di postazioni di lavoro. Difatti quanto alla postazione ove ella stessa lavorava, l'imputata era entrata in conflitto con Momodu Margret, che rivendicava la proprietà di quel posto; quanto alle postazioni utilizzate dalle sue ragazze era tenuta a versare il denaro alla proprietaria delle stesse, mentre intascava le somme versatele dalle sue ragazze per il pagamento del riscatto.

Nel progressivo n. 626 delle ore 08,14 del 12.08.2004 Loveth, un'altra ragazza di Sandra, prende appuntamento con lei per portarle i soldi.

Nella conversazione n. 639 delle ore 10,06 del 12.08.2004 Sandra si lamenta con Monday per non aver ancora ricevuto *"i soldi delle postazioni"*, aggiungendo: *"E' il sabato che mi dovevano pagare. Se non pagano, le picchierò"*. Precisa che si riferisce ai soldi *"Di quelle che lavorano di notte"*. Monday le chiede: *"Non è Ibiuwa³⁹ sola?"* e la donna chiarisce che il denaro le è dovuto anche da Peace. L'uomo si stupisce tanto che afferma: *"Anche se non va a lavorare, deve pure pagare."* Sandra allora afferma: *"Andava prima."* Monday si informa se la ragazza abbia addotto qualche giustificazione per il ritardo (*"Ti chiama almeno?"*) e la donna risponde: *"Mi ha detto che stava venendo adesso. Le ho chiamate ieri per sapere se viene presto, e che dieci giorni sono già passati, oggi è dodici. E così mi ha detto poco fa a telefono che stanno arrivando, mi ha chiamato poco fa che stanno venendo, lei, Ibiuwa e un'altra ragazza che Enekmè mi ha aiutata a mettere a lavorare là"*. Difatti chiarisce che hanno sistemato in ciascuna postazione tre ragazze dell'una e tre dell'altra (*"noi abbiamo sistemato Osagioduwa ed un'altra ragazza nella sua postazione, così abbiamo fatto tre a tre"*).

Interessante è poi la conversazione n. 1435 delle ore 21,06 del 23.08.2004 RIT 720/04 in cui tale Mary (un'altra maman) racconta a Sandra di un litigio verificatosi tra le ragazze per una postazione. La donna commenta che i guadagni sono buoni per tutti e non val la pena litigare: *"Hai visto? Poi ho chiesto dalla figlia di Edoghogo quanto ha lavorato e mi ha detto che ha fatto €1,120.00 e poi ho chiesto a tua sorella e mi ha detto che ha fatto €1.110,00 e*

³⁹ E' evidente che trattasi di un errore di trascrizione, giacché la ragazza che convive con Sandra è Ebiwa.

poi ho chiesto se Christian non ha lavorato? Ha detto che ha lavorato. Ho detto allora perché dobbiamo litigare/ fare discussione? Ho detto che ai miei tempi in una postazione eravamo sette persone, sette. Ho detto che adesso come stanno le cose alla fine del mese se sua figlia e le altre non pagano € 350,00 è meglio che smettono di andare in quella postazione, chi può' pagare € 350,00 rimane e chi non può deve andare via". Si apprende perciò che in tal caso il prezzo della postazione dovuto da ciascuna ragazza è di 350,00 euro.

Sulle sue ragazze la Omoigui esercita una forma di controllo assoluto, contattandole costantemente, per verificare se rispettino l'orario di inizio e di fine lavoro, e impedendo loro frequentazioni che non siano fonte di guadagno per lei.

Nella conversazione n. 434 delle ore 11,11 del 9.08.2004 una donna rivela a Sandra che il giorno precedente Ebiwa non è andata al lavoro, avendola ella incontrata in un'ora in cui avrebbe dovuto essere sulla strada.

Nella conversazione n 1037 delle ore 22,03 del 17.08.2004 Sandra chiede a Peace dove sia Ebiwa e Peace le comunica che "*sta per prendere una macchina*" (ovvero sta salendo sull'auto di un cliente). Sandra accusa Peace di averle raccontato una bugia il giorno precedente, dicendole che Ebiwa era al lavoro, mentre ciò non era vero. Peace le passa Enekmè alla quale Sandra spiega di avere incontrato quella mattina Osagioduwa alla fermata dell'autobus e di avere appreso che il giorno precedente "*non ha visto Peace e le altre ragazze a lavoro*". Enekmè le risponde che non sa nulla perché ella stessa non era andata al lavoro il giorno precedente. Tuttavia si impegna a chiamare Osagioduwa per avere maggiori informazioni. La stessa poi rivolgendosi a

Peace le dice: *"quando siete andate via è rimasta da sola ed ha continuata a stare là. Hai sentito che cosa sto dicendo? Cercate di rimanere fino alle ore 13.00. Io che sono in Europa da molto tempo vengo ancora con voi a combattere. Voi non pensate di questo. Questo mestiere non è facile, ecco perché io vengo ancora con voi a combattere. Se avessi i soldi sarei rimasta a casa. E' quello che ho detto a loro. Devono rimanere fino alle ore 13.00. Dove state correndo?"*.

Rilevante è la conversazione n. 1127 delle ore 20,04 del 18.08.2004 tra Sandra e Beauty: Sandra è a Castel Volturno per rinnovare il permesso di soggiorno e chiama Beauty per chiedere dove siano Peace ed Ebiwa e se andranno al lavoro, mentre mostra resistenza a riferire alla ragazza l'orario del suo arrivo a Bari, sospettando che potrebbero approfittarne per non andare a lavorare.

Ancora, nella conversazione n. 1339 delle ore 21,40 del 22.08.2004 tra Sandra e una ragazza, Sandra le chiede se Ebiuwa stia andando a lavorare con lei.

Particolarmente esplicita è poi la conversazione delle ore 20,20 del 24.08.2004 tra Sandra e Gift che passa la conversazione ad Ebiuwa: Sandra chiede dove siano e, appreso che sono a casa dice: *"Non siete andate a lavoro?"*. Gift risponde: *"Andremo a lavoro. Siamo già vestiti e siamo per andare adesso"*. Sandra, che comincia ad adirarsi dice: *"Vi vestite alle ore 20.00?"* e prosegue: *"Sembra che non vi piace andare a lavorare più in quel posto, metterò un'altra persona lì allora. Enekmè va a lavorare là alle ore 19.00. Enekmé che lavora là prima di voi e che è arrivata in Italia prima di voi, alle 19.00 oppure alle 19.00 e qualche cosa è già al lavoro, invece voi che siete appena arrivate...(inc)? Dove è Ebiuwa?"*. Appreso che è con Gift, dice alla ragazza di passargliela. Quindi rivolgendosi ad Ebiwa, dice: *"Voi siete ancora a*

casa a mangiare verso alle ore 21.00 e quanto tempo dovete rimanere a lavoro?". Ebiwa si giustifica dicendo: "Beauty ha già chiamato Vito così ci porta fino a lavoro."

Nella conversazione n. 1574 delle ore 20,50 del 24.08.2004 Sandra rimprovera Gift perché non le ha ancora dato i soldi, per quanto riferitole da Beauty. Quindi Gift chiede: *"Dove è Beauty adesso? Siamo provando la sua linea per sapere se Vito ci può venire a prendere."* A quel punto Sandra chiama Beauty (conversazione n. 1576 delle ore 20,53 del 24.8.04 Rit 720/04) e le dice :*"Gift e le altre ti stanno aspettando a casa. Hanno detto che ha detto che porterai loro a lavoro."* Beauty risponde: *"Non è vero, mi ha chiamato poco fa per dirmi se Vito può accompagnarle a lavoro e ho risposto che lui non può perché Vito è già andato via."* Sandra allora chiede: *"A quest'ora non sono andate via?".* Beauty le dice: *"Sono appena tornata a casa e stavo a casa quando Ebiuwa faceva il bagno".*

Sandra richiama Gift (conversazione n. 1578 delle ore 20,56 del 24.08.2004) e le dice: *"Beauty ha detto che non ha potuto venirvi a prendere"*. La ragazza allora comunica: *"Ok. Siamo quasi per prendere il pullman ora. Stiamo aspettando il pullman"*. Sandra commenta: *"Prima che arrivate a lavoro oggi sarà circa alle ore 23.00. Sembra che i soldi sono già troppi e quindi date un po' a me che sto soffrendo."*

Al progressivo n. 1706 delle ore 12,06 del 26.08.2004 RIT 720, Sandra chiede a Monica se Ebiuwa sia andata a lavoro con lei.

Le ragazze devono versare il dovuto sempre e comunque, anche se non vanno a lavorare, (si richiama la conversazione n. 639 delle ore 10,06 del 12.08.2004 in cui Sandra dice a Monday che Peace deve versare il dovuto anche se non

lavora più di notte), devono usare i profilattici per evitare gravidanze e se tale evento si verifica ella interviene per procurare l'aborto. Al riguardo deve considerarsi la conversazione n. 2533 delle ore 14,17 del 7.9.04, (quella che determinò l'accesso degli investigatori presso l'abitazione di Sandra simulando un intervento per rissa, ma che era invece diretto ad evitare che fosse procurato l'aborto ai danni di Peace). Sandra comunica a Monday: "*Tua figlia è rimasta incinta. Si è rotto il preservativo*". Monday rammenta che già un'altra volta era accaduta la stessa cosa: "*Non è quando era incinta l'altra volta?*". Sandra gli spiega: "*No, dopo ha avuto la sua mestruazione. Quell'uomo bianco le ha dato 500.00 € per abortire e ho chiesto a lei se è sicura che è incinta per quell'uomo bianco e mi ha detto di no, ma ha solo detto a lui che si è rotto il preservativo*". Monday deduce: "*E' andata a fare sesso a nudo con quell'uomo bianco durante le ferie. E' la mestruazione di questo mese che non è ancora arrivata?*". Sandra glielo conferma. Monday allora chiede: "*Che cosa dovete fare adesso?*" e aggiunge "*Non ha chiesto a lei se ha fatto sesso con l'uomo bianco senza protezione?*". Sandra ribadisce: "*Le ho chiesto e mi ha detto di no. Quella è la prima cosa che io raccomanda a lei. Non lo so perché. Se vogliamo andare a Napoli adesso (per abortire n.d.r.) quella cifra non ci basta*". Monday, risoluto dice: "*Che Napoli, farla mangiare...(inc) Quella più efficace e dolorosa così la prossima volta non ci prova*". Si comprende che Monday suggerisce di somministrare una miscela di farmaci e super alcolici, che procureranno alla ragazza l'emorragia. Sarà doloroso, ma ciò sarà un deterrente per il futuro. Sandra teme che Peace possa star male ("*Lei che è così piccola, può resistere?*"), ma subito pensa al vantaggio che può derivarle: "*Così spartiamo le € 500.00 tra di noi....Faremo 50, 50*". Avidamente Monday le

chiede: *"Io e te oppure con...?"*. Sandra puntualizza: *"Che cosa è io e te? Io e lei."*

L'uomo le suggerisce che la spartizione a metà non è necessaria: *"Che cosa è 50, 50 in questo caso mica le ha detto quanto costa la medicina; le hai detto quanto hai speso per comprare la medicina?"*. Sandra dice: *"Ho detto che se funzionerà, delle € 500,00 io prenderò € 305,00"*. Monday soggiunge: *"Funzionerà, perché non deve funzionare, la deve somministrare la medicina con gin locale"*. E poiché non demorde in ordine alla percezione di una parte del denaro (*"Come dicevo quanto sarà la mia parte?"*), Sandra lo rassicura: *"Io e te divideremo insieme la mia parte. Non ti preoccupare"*.

Nella conversazione n. 2636 delle ore 17,26 del 08.09.2004 (ovvero il giorno successivo) Sandra comunica a Monday: *"Ho detto che l'ha bevuto.Ho detto che Peace ha avuto la mestruazione"*. Monday si informa: *"Ok ha bevuto la medicina stamattina?"*. Sandra glielo conferma. Monday chiede: *"Ok, allora divideremo adesso i soldi; non è così?"* Sandra prosegue: *"Questa ragazza ha avuto i soldi per abortire, ma lei da dentro ha sottratto qualche cosa"*. Evidenza di averlo scoperto poiché: *"Ho chiamato e le ho fatto capire che ho parlato con l'uomo bianco (che) non bastava le €500,00 e dopo ho cominciato a maledire lei e mi ha detto <sorella non imbroglio>. Ho detto che lei mi imbrogliava da molto tempo, che la chiamano dalla Nigeria e che mandi i soldi a casa e dopo iniziò a tremare, ma dopo ha uscito i soldi"*. Poi aggiunge: *"Sono stanca. Non la punisco e la tratto come una vera sorella. Dopo mi ha implorata di non essere arrabbiata e che aveva fatto così per arrivare a € 400,00, € 500,00 che avrebbe usato per pagare il suo debito e lei ha replicato che mi avrebbe informato"*.

Il giorno successivo Sandra chiama Peace (conversazione n 2663 delle ore 09,45 del 09.09.2004) e si informa circa le sue condizioni. La ragazza le comunica che sta bene e che l'emorragia è durata solo per la giornata precedente: "*No è finito. Si solo ieri, oggi non è venuta più. Ieri non so quando te sei andata via*". Subito dopo Sandra si informa se l'abbia chiamata "l'uomo bianco". Peace glielo conferma dicendo : "*Voleva sapere se stavo bene e l'ho risposto di no*". Sandra le intima: "*Devi dire a lui che hai preso €500.00 in prestito da me. Quando ti darà quei soldi, li devi portare a me così tutto finisce e se non me li dai non finirà...*" Difatti le comunica di aver saputo "*...che lo fai senza protezione, lo devi dire di portare €500,00 oggi perché se gli piace fare sesso senza preservativo la deve pagare la prestazione.*" La ragazza acconsente dicendo "*Va bene*".

In tutto ciò la Omoigui si avvale dell'assistenza a distanza di Monday, che mette a parte di ogni aspetto della vita delle ragazze e dei problemi connessi alla loro gestione. L'uomo, d'altro canto, si informa costantemente delle ragazze e interviene nelle questioni quotidiane oltre che nelle decisioni di una certa rilevanza (per es. il procurato aborto).

Nella conversazione n. 152 delle ore 15,00 del 4.08.2004 Monday si informa dove siano Beauty e Peace e Sandra risponde che l'una sta cucinando e l'altra è al lavoro. Il 13.8.04 alle ore 23,05 (conversazione n. 768) Monday parla con Sandra e avverte che è molto agitata. La donna gli spiega che sta litigando con Beauty per ragioni di denaro (mille euro). Monday le dice di passarle Beauty al telefono per risolvere il problema.

Anche l'imputato Ogiemwanye ha reso dichiarazioni non credibili.

A fronte del contrasto rilevato rispetto a quanto risultava dall'interrogatorio al p.m., egli non ha negato le proprie precedenti affermazioni, ma molto più argutamente ha spiegato di aver fatto in quella sede "discorsi generali", o "esempi", e giammai di avere attribuito condotte illecite a taluno degli imputati o a sé stesso. Opportunamente poi ha fatto ricorso alla mancanza di ricordi quando gli è stato contestato il contenuto di talune conversazioni.

Ebbene il tenore delle contestazioni impedisce di accedere alla spiegazione fornita dall'imputato, atteso che esso attesta come egli abbia dato precise risposte a precise domande, riferendosi a questo o a quell'altro coimputato, ovvero a sé stesso. D'altra parte non è credibile che, pur essendo il fidanzato della Omoigui ed avendo accesso alla sua abitazione, egli non si fosse avveduto dell'attività svolta dalla donna e dalle ragazze che ella ospitava. Ma è soprattutto l'esito dell'attività di captazione a smentire le dichiarazioni dibattimentali dell'imputato.

Vale la pena di sottolineare che il contenuto delle intercettazioni telefoniche non lascia spazio a dubbi, essendo esso univoco e genuino. I soggetti captati infatti non avevano alcuna consapevolezza dell'attività tecnica in corso, sicché i loro dialoghi erano del tutto spontanei. Ebbene da quelle conversazioni emerge inconfutabilmente che l'Ogiemwanye non solo era consapevole dell'attività delle maman oggi a giudizio, compresa la sua fidanzata, ma con quest'ultima condivideva la gestione delle ragazze e ne traeva vantaggio economico.

De Chirico Vittoriano:

La posizione dell'imputato è strettamente connessa a quella dell'Omoigui e dell'Ogiemwanye, sicché è opportuno esaminarla di seguito.

In ordine alla formulazione del capo di imputazione contestato all'imputato

valgono le stesse considerazioni effettuate con riferimento al Mastrandrea, che devono perciò richiamarsi. Nel corso dell'interrogatorio l'imputato ha dichiarato di non avere mai stipulato contratti per la somministrazione di energia nelle abitazioni occupate dalle imputate e il suo difensore ha provato la circostanza documentalmente.

Con riferimento alle altre condotte di favoreggiamento contestate all'imputato, invece, nessuna prova a discarico idonea a scalfire gli elementi d'accusa è stata fornita dalla difesa.

Si rammenterà che del De Chirico ha riferito il teste Romita Luigi, evidenziando che era conosciuto come "il ragioniere", giacché si occupava delle questioni amministrative che Omoigui Iroghama (detta Sandra) gli sottoponeva. Egli era in stretto contatto con l'imputata, frequentava la sua abitazione, e accompagnava sui luoghi di prostituzione le ragazze dell'Omoigui, compresa John Beatrice con la quale aveva una stabile relazione. Frequentava altresì il negozio di Momodu Margret, dove era stato identificato durante un controllo unitamente a John Beatrice e a Ehimationwan Peace.

Anche la teste Pennelli Annamaria, che più volte si era appostata nei pressi del succitato negozio, ha dichiarato di aver visto al suo interno il De Chirico insieme alle due succitate ragazze dell'Omoigui.

Sul conto del De Chirico ha riferito anche Ehimationwan Peace. Dopo aver confermato di aver vissuto a casa di Sandra (Omoigui), che le aveva offerto ospitalità gratuita, ella ha aggiunto di avere condiviso la stanza con Beauty (John Beatrice), un'altra ragazza ospitata da Sandra, fidanzata con Vito (De Chirico). Beauty lavorava nel negozio *afro* di Momodu Margret e spesso era ivi

accompagnata da Vito⁴⁰. Talvolta anche lei si era recata in quel negozio in compagnia di Beauty.

Nell'esame dibattimentale il De Chirico ha dichiarato di essere consulente amministrativo contabile, con studio in Adelfia, e di avere molti clienti tra i cittadini extracomunitari, i cui interessi curava a domicilio. Tra costoro rientrava Momodu Margret, detta Meggie, la quale aveva un esercizio commerciale preposto alla vendita di generi alimentari africani in via Abbrescia a Bari. Nel suo negozio aveva conosciuto Omoigui Iroghama, che si faceva chiamare Sandra, la quale pure si era avvalsa della sua consulenza, svolgendo l'attività di commerciante ambulante. Egli perciò si occupava della tenuta della contabilità delle due donne e delle questioni amministrative inerenti le relative autorizzazioni. Attraverso Sandra aveva conosciuto due ragazze, Peace e Beauty, con lei conviventi. Anche costoro si erano rivolte a lui per questioni amministrative, ovvero perché procurasse loro un'occupazione. Egli perciò aveva indirizzato Peace ad una scuola alberghiera ubicata in corso Italia, che la stessa aveva frequentato per due anni, conseguendo il relativo diploma. Quindi aveva cercato di aiutare anche Beauty, ma senza successo. La ragazza aveva chiesto asilo politico in Italia, patrocinata dall'avv. Montanaro, ma la sua istanza era stata rigettata, poiché aveva già fatto analoga richiesta in Olanda⁴¹. Era stata quindi espulsa e rimandata in Olanda, ma ella era fuggita ed era tornata in Italia, dove non era riuscita a trovare un lavoro e aveva cercato di guadagnare del denaro acconciando i capelli.

⁴⁰ Trattasi di De Chirico Vittoriano. Sarà lo stesso imputato infatti a chiarire che le ragazze lo chiamavano Vito.

⁴¹ La richiesta di asilo politico in Olanda attestava, infatti, che ella era transitata per quello Stato e che dunque non era giunta in Italia da irregolare per sottrarsi ad una condizione di pericolo esistente nel suo Paese di origine. Non sussistevano, per il nostro ordinamento, perciò, le condizioni per riconoscerle lo stato di rifugiato politico.

Ha escluso dunque che entrambe le ragazze lavorassero ed ha perciò negato di averle mai accompagnate al lavoro. Era vero invece che talvolta le aveva incontrate presso il negozio della Momodu e aveva dato loro un passaggio in macchina, conducendo Peace presso la scuola alberghiera e Beauty a fare la spesa presso altri negozi. Si era trattato perciò di contingenze fuori da ogni programmazione, non avendo mai egli ricevuto alcun incarico di accompagnare le due ragazze da Sandra. Ha confermato che Peace e Beauty, al pari di Sandra e Meggie, lo chiamavano Vito e che la sua utenza cellulare era il n. 3478823226.

Le intercettazioni telefoniche smentiscono le dichiarazioni dell'imputato e mettono in luce la natura dei rapporti che il De Chirico intrattiene con la Omoigui e con le sue ragazze.

Le conversazioni intercettate al RIT 720/04 bis (appartenente a Sandra), ai progressivi n.366 delle ore 17,06 del 8.08.2004, n.367 delle ore 17,20 del 8.08.2004, n. 519 delle ore 10,12 del 10.08.2004, n.591 delle ore 11,24 del 11.08.2004 ed altre ancora, intercorrono tra Beauty ed un uomo che deve identificarsi in De Chirico Vittoriano. Lo attestano l'affettuosità dei toni, riconducibile alla relazione che i due avevano⁴², e la circostanza che la donna gli chiede di farle la ricarica per il suo cellulare con il gestore TRE e l'uomo le risponde "*No! Non stare ricarica de.., Tre, a Adelfia*", luogo di residenza del De Chirico. Il fatto che la donna non avesse credito sul proprio cellulare e che stesse a casa spiega perché Beauty utilizzasse il telefono cellulare di Sandra, lasciato dalla donna presso l'abitazione.

⁴² Comprovata dalle concordanti dichiarazioni di Omoigui Iroghama e di Ehimationwan Peace.

Difatti nella conversazione al progressivo n. 2228 delle ore 11.34 del 3.09.2004 si ha contezza del fatto che l'uomo ha chiamato su quel cellulare per parlare con Beauty e si ritrova invece a parlare con Sandra (citata al momento del commiato), alla quale chiede di Beauty. La donna gli dice che non sono insieme perché lei non è a casa, ma a Napoli. Dal progressivo n. 2471 delle ore 10,49 del 6.9.2004 si comprende che il De Chirico ha litigato con Beauty che gli è stata infedele. Sandra cerca di rabbonirlo e di farlo riappacificare con Beauty. Nelle conversazioni ai nn. 2515 delle ore 10,49 del 06.09.2004 e 2601 delle ore 10,52 del 8.09.2004 colloquiano Vito (De Chirico) e Beauty (che nella prima conversazione si finge Sandra) ed hanno un chiarimento sulle ragioni del litigio. Dalla conversazione n. 3278 delle ore 13.20 del 16.09.2004 tra Vito e Beauty risulta che i due hanno fatto pace e che Beauty ha indugiato a rispondere perché era impegnata a contare i soldi. Ed è così felice che Vito se ne avvede e riconduce tale stato d'animo alla quantità di denaro che la ragazza ha tra le mani. Lei non lo smentisce, pur non essendo in grado di precisare la cifra perché sta ancora contando. E' davvero difficile credere che tale denaro sia il frutto del solo lavoro di parrucchiera, che pure la donna effettivamente espletava⁴³.

Dalla conversazione che Sandra ha con la sua amica Tina (n. 544 delle ore 14.50 del 10.08.2004 RIT 720/04) consta che Beauty, che sta in Italia da un anno, si è in precedenza prostituita sulla strada come le altre ragazze ma che da qualche tempo ha smesso di farlo.

⁴³ (la circostanza, già riferita da Ehimatiomwan Peace, è emersa dalle dichiarazioni di Iwoma Joe, ed è confermata dalle intercettazioni: in particolare dalla conversazione n. 87 delle ore 10,25 del 4.10.2004, intercorsa tra Sandra e una donna e poi tra la medesima e Beauty, da cui emerge che quest'ultima deve acconciare i capelli alla connazionale, come ha già fatto con tale Elizabeth; dal progressivo n. 163, delle ore 9,02 del 5.08.2004 ,in cui Blessing chiede a Sandra di Beauty, perché vuole che le acconci i capelli. Sandra dice che è possibile in serata perché Beauty non lavora).

La ragazza, infatti, ha trovato un'altra fonte di reddito, ma ciò non significa che non debba effettuare i suoi conferimenti a Sandra.

Tali circostanze si evincono con chiarezza dalla conversazione tra Monday e Sandra (n. 895 delle ore 13,13 dell'11.7.2005 RIT 1128/05). L'uomo chiede: *Beauty ce li ha i soldi?* e Sandra gli risponde: *"Ora non ha niente. Dopo li avrà, perché lei mi ha detto che Meggie vuole che vada a lavorare con lei"*. Lo stipendio mensile concordato è di ottocento euro. A tale somma deve aggiungersi quella di 1500,00 euro al mese che le da' Vito (*"Sì, più millecinquecento che le da Vito. Quelli non sono soldi?"*).

E difatti nella conversazione n. 2636 dell'8.9.04 RIT 720/04 Monday, riferendosi a Beauty, chiede a Sandra *"Vito non le ha ancora dato i soldi?"*. Sandra risponde: *"oggi ha ricominciato a venire. Erano in lite questi giorni"⁴⁴*. E' la conferma che Vito eroga mensilmente denaro a Beauty- che per tale ragione ha smesso di prostituirsi - e che la ragazza tuttavia continua a pagare Sandra.

Quanto a Ehimatiomwan Peace, le affermazioni del De Chirico sono smentite da quelle della Omoigui e dalle dichiarazioni della stessa ragazza.

Nell'interrogatorio al P.M. infatti la Omoigui ha confermato che Ehimatiomwan Peace, con lei convivente, era dedita alla prostituzione (salvo ad aggiungere che tanto faceva per libera scelta). D'altro canto la Ehimatiomwan ha riferito che solo quando era andata a vivere per conto suo aveva cominciato a frequentare la scuola alberghiera, dalla quale percepiva la somma di 400 euro al mese (assumendo che in precedenza, quando stava con Sandra, si era mantenuta grazie ad un non meglio fidanzato italiano di nome Michele, di cui non v'è traccia nell'istruttoria).

⁴⁴ Del litigio tra Beauty e De Chirico si ha prova dalle conversazioni citate in precedenza.

A ciò devono aggiungersi tutte le captazioni in precedenza esaminate da cui risulta che la ragazza si prostituiva e versava i proventi alla sua mamam Sandra.

Ma le conversazioni intercettate invero attestano molto di più, e cioè che il De Chirico era pienamente consapevole che le ragazze conviventi con Sandra si prostituivano per conto della stessa. Difatti risulta dai dialoghi intercettati che più volte egli le aveva accompagnate al lavoro in orario serale. Ebbene, ove mai non gli fosse stato comunicato prima, la tipologia degli abiti indossati dalle ragazze, l'orario ed il luogo di lavoro- le postazioni sulla SS. 98 per Bitonto – lo avevano di certo reso edotto del lavoro svolto dalle ragazze, trattandosi di circostanze non suscettibili di equivoco.

Nella conversazione n. 1574 delle ore 20,50 del 24.08.2004 Sandra rimprovera una delle sue ragazze, di nome Gift, perché non le ha ancora dato i soldi. Quindi Gift chiede: *"Dove è Beauty adesso? Siamo provando la sua linea per sapere se Vito ci può venire a prendere."* A quel punto Sandra chiama Beauty (conversazione n. 1576 delle ore 20,53 del 24.8.04 RIT 720/04) e le dice :*"Gift e le altre ti stanno aspettando a casa. Hanno detto che ha detto che porterai loro a lavoro."* Beauty risponde: *"Non è vero, mi ha chiamato poco fa per dirmi se Vito può accompagnarle a lavoro e ho risposto che lui non può perché Vito è già andato via."* Sandra allora chiede: *"A quest'ora non sono andate via?"*. Beauty le dice: *"Sono appena tornata a casa e stavo a casa quando Ebiuwa faceva il bagno"*.

Sandra richiama Gift (conversazione n. 1578 delle ore 20,56 del 24.08.2004) e le dice: *"Beauty ha detto che non ha potuto venirti a prendere"*. La ragazza allora comunica: *"Ok. Siamo quasi per prendere il pullman ora. Stiamo*

aspettando il pullman". Sandra commenta: "Prima che arrivate a lavoro oggi sarà circa alle ore 23.00. Sembra che i soldi sono già troppi e quindi date un po' a me che sto soffrendo."

Il tenore dei dialoghi che precedono attestano che già altre volte il De Chirico aveva accompagnato le ragazze sui luoghi di prostituzione e che non era perciò quella la prima occasione. Difatti Gift non si pone alcun problema di prospettare al De Chirico la richiesta o di dovergli dare qualche spiegazione in ordine al modo in cui sono abbigliate ed al luogo ove dovrebbe accompagnarle, con ciò attestando che tutto ciò è già noto all'uomo. Né la Omoigui frappone a ciò alcun ostacolo, essendo solo preoccupata del tempo sottratto dalle ragazze all'attività di prostituzione, che significa per lei minor introiti.

Ebbene se si considera il controllo serrato che Sandra esercitava sulle ragazze deve convenirsi che tra la donna ed il De Chirico vi era un preciso accordo, per effetto del quale all'uomo era demandato di portare le ragazze sui luoghi di prostituzione quando se ne poneva la necessità.

Omologie Juiet:

Il teste Romita ha riferito che l'imputata si identifica con colei che nelle conversazioni telefoniche viene indicata come Enekmè. Se così fosse dovrebbero rilevarsi elementi di responsabilità a suo carico per i fatti contestati, atteso il tenore delle conversazioni tra Sandra e la detta Enekmé.

Quanto riferito dall'investigatore in ordine alla identificazione dell'imputata non trova però conforto in atti. Il teste invero ha dichiarato che l'elemento individualizzante era il fatto che Enekmè risultava essere sposata con tale Frank. In effetti la circostanza che Enekmé e Frank siano conviventi emerge dalle conversazioni al RIT 720/04, in particolare quelle in cui Sandra si reca a

casa di Enekmè, nel periodo in cui la donna è in viaggio con Frank, nonché dall'interrogatorio della Omoigui. Difetta tuttavia la prova che Enekmé si identifichi nell'imputata Omorogie. Non vi è infatti in atti un certificato dello Stato civile che attesti il matrimonio tra Frank Imadin e Omorogie Juliet, ovvero un certificato anagrafico che comprovi la convivenza tra i due, sì da poterne dedurre, alla luce delle citate emergenze processuali, che l'imputata ed Enekmé siano la stessa persona. Né constano attività di controllo e di identificazione della donna presso il domicilio di Frank Imadin. In considerazione di ciò quanto emerso a carico della suddetta Enekmè non può essere attribuito alla Omorogie. D'altra parte, il nome di Omorogie Juliet non compare nemmeno una volta negli atti. Ne consegue che l'imputata deve essere mandata assolta da tutti i reati a lei ascritti per non aver commesso il fatto.

Gli elementi di prova sinora esaminati consentono di ritenere provata la responsabilità degli imputati Ogiemwanye, Omoigui, Sunday, Iheanacho, Onyeike, e Momodu per i reati di cui ai capi B), C), in essi assorbiti i reati di cui ai capi F) e G), esclusa l'aggravante di cui all'art. 112 n. 2 c.p., nonché del reato di cui al capo D), esclusa l'aggravante di cui all'art. 112 n. 2 c.p., in esso assorbito il reato di cui al capo E), unificati gli stessi nel vincolo della continuazione, attesa l'unicità del disegno criminoso sottostante.

Tutte le persone offese, fatta eccezione per la Omorogbe e per la Ehimationwan⁴⁵, dopo aver descritto la condizione di bisogno e talvolta di

⁴⁵ Le due donne hanno ritrattato le dichiarazioni accusatorie rese in precedenza

pericolo che vivevano in patria, hanno dichiarato di essersi determinate a venire in Italia a seguito del fatto che taluni conoscenti, (e nel caso della Iwoma, la stessa Onyeike) avevano prospettato loro che ivi avrebbero potuto trovare un lavoro (di parrucchiera, sarta, cameriera ecc.) che avrebbe consentito loro di mantenere sé stesse e la propria famiglia in Nigeria. La prospettiva di migliorare le condizioni di vita proprie e dei familiari e di sottrarsi al pericolo che le minacciava le aveva allettate, inducendole ad accettare la proposta, la quale presentava il vantaggio ulteriore di non doversi preoccupare neppure degli aspetti burocratici connessi al rilascio dei documenti e del visto di ingresso, ed appariva inoltre scevra da rischi e da aspetti negativi. Difatti era stato chiesto loro⁴⁶ soltanto di rimborsare le spese di viaggio una volta che avessero cominciato a lavorare. Nessun sospetto esse avevano nutrito sulla sorte che le aspettava in Italia, neppure a fronte della esorbitante somma di denaro chiesta a titolo di rimborso delle spese, non avendo esse contezza effettiva del valore di quella somma. L'affidamento nei confronti di coloro che si erano offerti di portarle in Italia era stato totale, tanto che la Josep ha riferito di essersi sottoposta al rito voodoo, credendo che davvero esso servisse- così come le era stato prospettato - a proteggerla una volta giunta in terra straniera. L'adesione all'offerta dei connazionali era stata perciò determinata dall'inganno, cui erano state indotte dalla promessa di lavoro, dalla prospettiva di sottrarsi al bisogno economico ed al pericolo di vita, che aveva trovato terreno fertile nell'affidamento derivante dal sentimento di solidarietà e dalla buona fede. Non vi sono infatti elementi per ritenere che esse avessero mai

⁴⁶ fatta eccezione per la Iwoma che aveva avuto un contatto diretto con la Onyeike, con la quale credeva esistesse un rapporto di amicizia, attestato dal fatto che vi era stato lo scambio del numero di telefono e che spesso si erano sentite prima della loro partenza.

avuto il sospetto, e tanto meno la consapevolezza, di essere oggetto di un accordo economico intervenuto tra coloro che avevano fatto la proposta di condurle in Italia e coloro che le avevano acquistate versando preventivamente il prezzo alla controparte.

Parimenti, deve escludersi, non essendovi elementi in tal senso, che esse avessero deciso di venire in Italia per prostituirsi e che avessero perciò pattuito il prezzo per il trasporto e l'introduzione nel Paese straniero con coloro che dovevano organizzare il trasferimento. Difatti esse non conoscevano neppure le donne cui sarebbero poi state affidate e che sarebbero state le loro maman, fatta eccezione per la Iwoma che aveva avuto un contatto diretto con la Onyeike, con la quale reputava di avere un rapporto di amicizia. Sicché in tal caso la sussistenza dell'inganno e dell'approfittamento dell'affidamento risultano ancora più evidenti. Peraltro, ove pure per ipotesi non dimostrata, esse avessero inteso venire in Italia per prostituirsi, di certo erano all'oscuro del fatto di essere state oggetto di un accordo economico e della condizione di assoggettamento in cui sarebbero state poste una volta giunte a destinazione. Della compravendita avente ad oggetto le persone offese, stipulata tra gli imputati sopra citati e coloro che, appartenenti all'organizzazione⁴⁷, reclutavano le donne nel paese di origine, vi è piena prova in atti, così come vi è prova che l'acquisto delle donne era finalizzato al loro sfruttamento mediante l'attività di prostituzione cui erano state poi costrette.

In alcuni casi lo attestano con chiarezza le intercettazioni telefoniche già esaminate. Così è per Omorogbe Florence, il cui acquisto da parte della Iheanacho trova conferma nella conversazione tra l'Ogiemwanye e la Omoigui

⁴⁷ Sull'associazione cfr. infra

(n. 247 delle ore 12,35 del 6.8.04 RIT 720/04), nella quale l'imputato comunica alla donna di non avere rivelato ad Epà che colei che vuole acquistare una nuova ragazza è Georgina, perché se Epà sapesse che l'acquirente è colei cui era stata affidata Florence non farebbe il lavoro.

Così è anche per John Beatrice, per il cui visto la Omoigui ha dovuto pagare; così è stato anche per Ebiwa, per la quale la stessa Omoigui ha dovuto versare il prezzo all'organizzazione, circostanze tutte rivelate dall'imputata alla sua amica Tina nella conversazione n. 544 delle ore 14,50 del 10.8.04 (RIT 720/04). Non vi è dubbio peraltro che le condotte della Omoigui sono state tutte condivise dall'Ogiemwanye, ove si consideri che il medesimo, nel parlare con la donna, le rammenta che essi hanno ormai estinto il loro debito con Epà.

Quanto alle altre persone offese, benché non vi sia un espresso riferimento al pagamento di una somma di denaro da parte degli imputati, la circostanza che esse siano state oggetto di compravendita da parte loro è comunque provato dall'attività istruttoria.

Ed invero tutte le persone offese hanno dichiarato che, giunte a destinazione, avevano trovato una persona a riceverle (alla stazione ferroviaria o al porto). In alcuni casi si era trattato delle imputate⁴⁸, in altri di un soggetto che agiva per loro conto e che aveva provveduto a consegnarle alle prime. Una volta avuta la disponibilità delle ragazze, ciascuna delle imputate aveva loro chiarito che l'attività lavorativa che avrebbero dovuto svolgere altro non era se non quella del meretricio e che il ricavato della stessa avrebbe dovuto essere loro consegnato, per riscattare la loro libertà. E' evidente allora che la presenza delle imputate al momento dell'arrivo delle ragazze non poteva essere casuale,

⁴⁸ Non consta infatti che l'Ogiemwanye curasse la ricezione delle ragazze, quanto piuttosto il loro trasporto.

a meno di non volere ritenere che esse trascorressero le loro giornate alla stazione ferroviaria o al porto. Esse perciò si recavano ad aspettare le ragazze, perché sapevano che esse ivi sarebbero giunte per effetto della preventiva comunicazione da parte di coloro dai quali le avevano acquistate. Analogo discorso vale per quelle tra le imputate che non provvedevano personalmente all'accoglienza, ma che ricevevano in consegna le ragazze da colui che le aveva prelevate all'arrivo. Anch'esse come le prime chiarivano alle ragazze qual era la loro sorte.

D'altro canto l'istruttoria ha pure provato che quando le ragazze estinguevano il debito, ovvero si sottraevano alla loro condizione, gli imputati provvedevano a rimpiazzarle con un nuovo acquisto da destinare alla medesima attività. La circostanza emerge e dalle intercettazioni telefoniche e dalle dichiarazioni delle persone offese. Se tale era il sistema cui avevano acceduto gli imputati, non v'è ragione di ritenere, in difetto di elementi idonei, che anche per le persone offese del presente giudizio non avessero fatto altrettanto.

Le condotte degli imputati (compreso l'Ogiemwanye che concorreva con l'Omoigui) devono ricondursi, per questa parte alla fattispecie di cui all'art. 601 c.p.

Tale norma infatti prevede e punisce condotte alternative. La tratta può riguardare una persona che già versi in condizione di schiavitù, nel qual caso il fine dell'agire è in re ipsa, (e non è stato necessario al legislatore esplicitarlo) e consiste nella volontà di esercitare sulla persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero di costringerla a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento; oppure può riguardare una persona libera – nel qual caso il fine perseguito, come espressamente detto, è quello di commettere i delitti di cui

all'art. 600 c.p. – la quale è indotta con l'inganno, o costretta con violenza, minaccia, abuso di autorità, o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di una somma di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

Tale interpretazione della lettera della norma è suffragata dalla S.C. che si è in questi termini pronunciata:

Ai fini della configurabilità del delitto di tratta di persone (art. 601 cod. pen.), non è richiesto che il soggetto passivo si trovi già in schiavitù o condizione analoga, con la conseguenza che il delitto in questione si ravvisa anche se una persona libera sia condotta con inganno in Italia, al fine di porla nel nostro territorio in condizione analoga alla schiavitù; il reato di tratta può essere, infatti, commesso anche con induzione mediante inganno in alternativa alla costrizione con violenza o minaccia, (Cass. Sez. V, n. 40045 del 24.9.2010).

Nessun dubbio può allora sussistere, alla luce degli elementi evidenziati, che gli imputati siano responsabili del delitto di tratta, atteso che essi hanno condotto le persone offese in Italia con l'inganno, e talvolta approfittando anche dello stato di necessità in cui le stesse versavano. Va al riguardo precisato che lo stato di necessità cui si riferisce l'art. 601 c.p. deve essere interpretato alla luce dei principi enunciati dalla S.C. con riferimento alla medesima definizione utilizzata dalla norma di cui all'art. 600 c.p., ovvero " *come qualsiasi situazione di debolezza o di mancanza materiale o morale atta a condizionare la volontà della vittima (art. 644, comma quinto, n. 3, cod. pen.) e non va confusa con lo*

"stato di necessità" di cui all'art. 54 cod. pen." (da ultimo Cass. Sez III, n. 21630 del 6.5.2010).

Provata è altresì la finalità perseguita, ovvero quella di porre le persone offese in una condizione analoga alla schiavitù e di sfruttarle mediante l'attività di prostituzione. La realizzazione del fine, nella specie invero verificatasi, non sarebbe peraltro necessaria ai fini della sussistenza del delitto in esame. Ha infatti chiarito la S.C. che *"Ai fini della consumazione del reato di tratta di persone, con riguardo alla seconda delle ipotesi previste dall'art. 601, comma primo, cod. pen., non è necessario che venga consumato anche il reato di riduzione in schiavitù, quale previsto dalla richiamata norma, atteso che con tale richiamo si è inteso soltanto, da parte del legislatore, stabilire la necessità del dolo specifico da cui la condotta dell'agente dev'essere accompagnata, nulla rilevando, quindi, che la finalità da lui perseguita non si realizzi, ovvero si realizzi ad opera di soggetto diverso, non necessariamente concorrente con il primo"*. (Cass. Sez. V, n.23368 dell'8.5.2008). Nella specie, come già evidenziato, quella finalità è stata attuata, sicché la sussistenza del dolo è pienamente provata.

Deve altresì riconoscersi l'aggravante contestata ex art. 112 n. 1 c.p., atteso il numero di persone concorrenti nel reato con ciascuno degli imputati. *Ed invero la tratta delle persone veniva posta in essere, come si vedrà, da un'organizzazione, che agiva in parte in Nigeria ed in parte in Italia, la quale si avvaleva di una capillare rete di persone che davano il loro contributo alla attuazione dei fini dell'organizzazione medesima. Numerose erano infatti le persone che si occupavano della tratta di ciascuna delle donne acquistate, essendovi soggetti che provvedevano a individuare le donne da reclutare, o a*

procurare loro i documenti, o ad accompagnarle nelle varie tappe del viaggio, e a consegnarle al destinatario.

Non v'è dubbio, d'altro canto, che nel delitto in esame resti assorbito il reato, pure contestato sub B), di cui all'art. 12 co. 3 e 3 ter D.L.vo 286/98. Tale norma infatti punisce colui che, a vario titolo, procuri illegalmente l'ingresso di persone nel territorio dello Stato, anche al fine di favorire il loro sfruttamento, e, tuttavia, sancisce pure che tale previsione è residuale giacché opera "salvo che il fatto costituisca più grave reato".

Anche in materia è intervenuta la S.C. affermando il principio con chiarezza: "*Il delitto di favoreggiamento dell'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero extracomunitario resta assorbito nel delitto di tratta di persone se realizzato per compiere questo ultimo delitto, in quanto la clausola di riserva "salvo che il fatto costituisca più grave reato" di cui alla norma di previsione del delitto di favoreggiamento dell'ingresso clandestino comporta l'applicazione della norma incriminatrice della tratta, delitto più gravemente punito*" (Cass. Sez. V n.20740 del 25.3.2010).

L'istruttoria ha poi provato in maniera certa la responsabilità dei medesimi imputati in ordine al reato sub C) della rubrica.

Dalle testimonianze e dalle conversazioni intercettate emerge, infatti, che gli imputati esercitavano nei confronti delle persone offese poteri corrispondenti al diritto di proprietà, reputandole cosa propria per averle acquistate con il pagamento del relativo prezzo. Essi infatti disponevano delle ragazze, ponendole in una condizione di soggezione e mantenevano tale stato con ogni possibile strumento di coazione psichica e fisica, avvantaggiandosi

economicamente mediante il prelievo del danaro riveniente dall'attività di prostituzione che le costringevano ad esercitare.

Ed invero ciascuna delle persone offese ha riferito che, giunta a destinazione, era stata privata del documento utilizzato per fare ingresso in Italia, sicché le era stato impedito di uscire dal Paese⁴⁹. Per ciascuna ragazza era stata subito avviata la procedura per la concessione dell'asilo politico. Per effetto della presentazione dell'istanza, infatti, la richiedente era legittimata a rimanere in Italia fino al completamento della procedura, che mediamente impegnava un lasso temporale di tre anni. In quel periodo la ragazza poteva essere preposta all'attività di prostituzione. L'originale della richiesta era detenuto dalla maman, che in tal modo controllava i movimenti della ragazza, impedita ad allontanarsi per altro sito. Alla stessa era consegnata solo una fotocopia della richiesta, da esibire in caso di controlli delle Forze dell'Ordine. La circostanza, riferita dalle persone offese, ha trovato conferma nelle conversazioni intercorse tra Momodu Margret ed una delle sue ragazze al momento dell'intervento della polizia presso il domicilio di corso Benedetto Croce. La Momodu rassicura la ragazza, dicendole che le porterà i documenti in Questura. Cosa che poi effettivamente avviene.

Ciascuna ragazza, non appena affidata all'acquirente, prendeva contezza che l'attività cui era destinata era quella della prostituzione, il cui ricavato doveva essere interamente consegnato alla donna che l'aveva presa in custodia.

Non vi era possibilità di sottrarsi a tale sorte. Alle difficoltà oggettive connesse alla giovane età, al fatto di trovarsi in un Paese straniero, al fatto di non conoscere persone diverse dalla maman e dalle altre ragazze (che spesso

⁴⁹ Peraltro è pure emerso che i passaporti erano spesso "riciclati", nel senso che lo stesso documento era utilizzato per diverse persone, previa sostituzione della fotografia dell'apparente titolare.

sconsigliavano qualsiasi forma di opposizione, avendo già sperimentato l'inutilità della stessa), e al fatto di non avere cognizione alcuna della lingua, si aggiungevano le condotte minacciose e violente delle mamen. Di fronte alla ribellione o al rifiuto delle ragazze di prostituirsi, esse le minacciavano di far del male a loro o alle loro famiglie, le picchiavano con violenza, procurando loro lesioni, esercitavano una forte pressione psicologica minacciando di porre in atto i riti voodoo. Dunque le ragazze erano costrette a prostituirsi ininterrottamente dal mattino fino a notte ed erano altresì tenute a pagare mensilmente alla mamen somme cospicue per l'uso della loro postazione (pur trattandosi di suolo pubblico). Il ricavato dell'attività era per lo più acquisito dalla mamen. Difatti ciascuna ragazza quando veniva consegnata alla donna era resa edotta dell'ammontare della somma dovuta per riacquistare la libertà, sicché era costretta a lavorare alacremente ed a consegnare tutto il ricavato alla mamen, in modo da estinguere quanto prima il debito suddetto. Dal canto suo la sfruttatrice aveva interesse ad acquisire quanto prima la maggiore quantità di denaro, essendovi sempre il rischio che, rigettata la domanda di asilo politico, la ragazza fosse rimpatriata prima di avere pagato tutta la somma pretesa. Per tale ragione le mamen vietavano alle ragazze di spedire il denaro alle famiglie. Difatti prima di fare ciò, ogni ragazza doveva essere espressamente autorizzata dalla propria mamen.

Ciascuna ragazza era assegnata ad una casa, che poteva coincidere con l'abitazione della mamen o con un altro immobile e pagava per vitto, alloggio ed utenze le somme prestabilite dalla mamen. Non aveva libertà di movimento, potendo allontanarsi dalla casa solo per recarsi al "lavoro" ed era sottoposta a costante controllo da parte della mamen, che personalmente o telefonicamente

o per il tramite di altre persone verificava l'osservanza dell'orario iniziale e finale dell'attività di prostituzione. La maman vigilava sull'uso dei profilattici, non avendo interesse ad eventuali gravidanze delle ragazze. Quando l'evento si verificava le maman intervenivano per procurare l'aborto, anche a costo di mettere a rischio la vita delle ragazze. Il controllo delle ragazze era perciò totale ed era altresì diretto ad evitare che le stesse frequentassero persone estranee al loro ambiente.

A nulla rileva invero che alle ragazze fosse talvolta concesso di uscire, di recarsi al negozio di Momodu Margret o di andare a fare la spesa, atteso che non per questo si riduceva il controllo o lo stato di assoggettamento che impediva loro di sottrarsi a quella situazione. Peraltro tra le maman vigeva una efficiente rete di comunicazione, sicché ciascuna esercitava il controllo anche sulle ragazze delle altre e prontamente comunicava eventuali comportamenti non osservanti le regole. *Ha chiarito infatti la S.C. che " Ai fini della configurabilità del delitto di riduzione in schiavitù (art. 600 cod. pen.) non è necessaria un'integrale negazione della libertà personale ma è sufficiente una significativa compromissione della capacità di autodeterminazione della persona, idonea a configurare lo stato di soggezione rilevante ai fini dell'integrazione della norma incriminatrice" (Cass. Sez. V 2775 del 18.11.2010).*

Tali condotte integrano gli estremi della fattispecie disciplinata dall'art. 600 c.p. Come ha evidenziato la S.C. con giurisprudenza ormai consolidata "La previsione di cui all'art. 600 cod. pen. (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù) configura un delitto a fattispecie plurima, integrato alternativamente dalla condotta di chi esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli

spettanti al proprietario o dalla condotta di colui che riduce o mantiene una persona in stato di soggezione continuativa costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o, comunque, a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento" (Cass. Sez III n. 24269 del 27.5.2010). La pronuncia riprende la precedente decisione secondo la quale *"La previsione di cui all'art. 600 cod. pen. (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù) configura un delitto a fattispecie plurima, integrato alternativamente dalla condotta di chi esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli spettanti al proprietario o dalla condotta di colui che riduce o mantiene una persona in stato di soggezione continuativa costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o, comunque, a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. Quest'ultima fattispecie configura un reato di evento a forma vincolata in cui l'evento, consistente nello stato di soggezione continuativa in cui la vittima è costretta a svolgere date prestazioni, deve essere ottenuto dall'agente alternativamente, tra l'altro, mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità ovvero approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità. Ne deriva che, perché sussista la costrizione a prestazioni (nella specie sessuali) - in presenza dello stato di necessità che è un presupposto della condotta approfittatrice dell'agente e che deve essere inteso come situazione di debolezza o mancanza materiale o morale atta a condizionare la volontà della persona - è sufficiente l'approfittamento di tale situazione da parte dell'autore; mentre la costrizione alla prestazione deve essere esercitata con violenza o minaccia, inganno o abuso di autorità nei confronti di colui che non si trovi in una*

situazione di inferiorità fisica o psichica o di necessità (Cass. Sez V n. 4012 del 15.12.05).

Il concetto di "situazione di necessità" enunciato dall'ultima pronuncia è stato ripreso dalla sentenza n. 2841 del 26.10.06 della Sezione III "In tema di riduzione in schiavitù o in servitù, la situazione di necessità della vittima costituisce il presupposto della condotta approfittatrice dell'agente e, pertanto, tale nozione non può essere posta a paragone con lo stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen., ma va piuttosto posta in relazione alla nozione di bisogno indicata nel delitto di usura aggravata (art. 644, comma quinto, n. 3 cod. pen.) o allo stato di bisogno utilizzato nell'istituto della rescissione del contratto (art. 1418 cod. civ.). La situazione di necessità va, quindi, intesa come qualsiasi situazione di debolezza o di mancanza materiale o morale del soggetto passivo, adatta a condizionarne la volontà personale: in altri termini, coincide con la definizione di "posizione di vulnerabilità" indicata nella decisione quadro dell'Unione Europea del 19 luglio 2002 sulla lotta alla tratta degli esseri umani, alla quale la legge 11 agosto 2003, n. 228 ha voluto dare attuazione", e di recente ribadito con la pronuncia della medesima Sezione n. 21630 del 6.5.2010 già richiamata: "La situazione di necessità, il cui approfittamento costituisce condotta integrante il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, deve essere intesa come qualsiasi situazione di debolezza o di mancanza materiale o morale atta a condizionare la volontà della vittima (art. 644, comma quinto, n. 3, cod. pen.) e non va confusa con lo "stato di necessità" di cui all'art. 54 cod. pen".

La reiterazione delle condotte nei confronti di ciascuna delle proprie ragazze e la sostituzione delle donne che fuggivano o che estinguevano il loro debito con

altre attesta che gli imputati avevano scelto tale meccanismo come sistema idoneo a procurare loro cospicui vantaggi patrimoniali, sicché non può dubitarsi che le condotte medesime fossero sorrette dalla coscienza e volontà di ridurre la vittima ad una "res", oggetto di diritti patrimoniali, e dalla consapevole volontà di trarre profitto dalla sua persona, considerata come cosa atta a rendere utilità (criteri di individuazione dell'elemento psicologico relativo alla fattispecie in esame, enunciati dalla S.C. con la sentenza n. 33757 del 12.4.05 e mai più modificati).

Anche con riferimento a tale delitto deve riconoscersi la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p., per le medesime ragioni già indicate con riferimento al reato sub B). Deve escludersi invece l'aggravante di cui all'art. 112 n. 2 c.p., con riferimento all'imputato Ogiemwanye, atteso che come meglio sarà evidenziato nell'esaminare il delitto contestato sub A), deve ravvisarsi in capo al medesimo il ruolo di partecipe dell'organizzazione e non già quello di capo e organizzatore.

Quanto ai delitti contestati ai capi F) e G) della rubrica (l'aver procurato l'ingresso illegale nel territorio italiano delle donne nigeriane già reclutate per essere destinate alla prostituzione e l'aver favorito la loro illegale presenza nello Stato al fine di trarre ingiusto profitto dalla loro condizione di illegalità), va evidenziato che le suddette condotte, tutte acclarate dall'attività istruttoria, devono ritenersi assorbite nel più grave reato di cui al capo C), in ragione della clausola di riserva "salvo che il fatto costituisca più grave reato" enunciata dai commi 3 e 5 dell'art. 12 della L. 286/98 (e succ. modif.).

I delitti contestati sub D) - di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione nella forma aggravata, concorrono invece, con il delitto di cui all'art. 600 c.p. (di cui al capo C)).

Limitarsi a sostenere che le condotte delle due fattispecie coincidono, salvo ad essere caratterizzate quelle di cui all'art. 600 dal quid pluris dell'assoggettamento della vittima, sì da riconoscere un rapporto di continenza tra le stesse con il conseguente assorbimento delle une nelle altre, significa condurre un'operazione interpretativa davvero riduttiva. In tal modo infatti non si tiene conto della diversità dei beni giuridici protetti dalle due norme e della ratio che le caratterizza.

La disciplina dettata dalle disposizioni contenute nella L. 75/58, ed in particolare da quelle in esame, è infatti diretta a tutelare la libertà di determinazione della donna nel compimento degli atti sessuali, garantita attraverso il perseguimento dei terzi che da tale attività intendono trarre un vantaggio economico. Ed invero non costituisce reato il compimento di atti sessuali al di fuori di ogni attività di sfruttamento o di agevolazione, anche se posti in essere con fini di lucro personale (principio che non può essere perso di vista nel valutare l'attendibilità di quelle tra le persone offese che, interrotto il programma di protezione, avevano cominciato a prostituirsi in maniera autonoma, costrette questa volta dall'oggettivo bisogno economico).

Diverso è il bene giuridico protetto dall'art. 600 c.p. vigente, alla cui formulazione si è peraltro pervenuti dopo un lungo percorso, che trae le sue origini dalle Convenzioni sulla schiavitù di Ginevra del 1926 e del 1956, dalla Convenzione sui Diritti dell'Uomo, dalla Carta Costituzionale e dalle pronunce emesse dalla S.C. con riferimento alla previgente formulazione dell'art. 600 c.p.

Tale bene deve individuarsi nella dignità umana "che più che un diritto è il principio generatore e di intelligibilità di tutti i diritti fondamentali ed è riconosciuta a ciascuna persona in ragione non solo della sua individualità ma, per la indicata dimensione sociale, anche della sua piena appartenenza al genere umano come "simile" alle altre persone o "eguale" o, per riprendere un'espressione adoperata in altro contesto (art. 8 cost.) "egualmente libero"(Cass. Sez V n. 26636 del 4.4.02).

Deve riconoscersi anche con riferimento a tale reato l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p., atteso il numero di persone concorrenti nel reato, mentre deve essere esclusa con riferimento all'imputato Ogiemwanye quella di cui all'art. 112 n.2 c.p., essendo egli mero partecipe e non già capo ed organizzatore dell'associazione sub A).

Passando ad esaminare il delitto contestato sub E) della rubrica, ritiene la Corte che lo stesso debba ritenersi assorbito nel reato sub D).

Non ignora il giudicante che con sentenza n. 220 del 21.10.04 la S.C. ha affermato che il reato di violenza sessuale concorre con quello di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione quando la minaccia e la violenza siano esercitate per costringere una donna a iniziare, contro la sua volontà, l'attività di prostituzione, che diversamente non avrebbe avviato. Non ritiene tuttavia la Corte di condividere tale pronuncia rimasta peraltro isolata. E ciò non solo e non tanto per il fatto che gli occasionali clienti erano inconsapevoli della coartazione in forza della quale le donne si prostituivano, quanto per il fatto che la violenza e la minaccia non erano poste in essere con la coscienza e volontà di compiere, per interposta persona, un atto invasivo della libertà sessuale della persona non consenziente. Nell'agire degli imputati

le vittime erano infatti parificate ad una res, prive di qualsivoglia libertà (compresa quella sessuale). La finalità consapevolmente perseguita dagli imputati era dunque quella dello sfruttamento della prostituzione altrui, idonea a procurare loro l'ingiusto profitto.

Quanto agli imputati Mastrandrea e De Chirico deve riconoscersi che i medesimi hanno concorso con gli altri imputati nel delitto di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione cui erano costrette le persone offese. Il primo infatti ha preso in locazione un immobile al fine di procurare l'alloggio ad una delle ragazze della Onyeike, dando un contributo concreto e consapevole affinché l'attività della maman potesse avere attuazione; il De Chirico ha reiteratamente accompagnato le ragazze sfruttate dalla Omoigui sui luoghi di prostituzione, dando un contributo concreto e consapevole all'attività di sfruttamento posta in essere da quest'ultima.

L'associazione (capo A)

Prima di esaminare la posizione degli imputati rispetto all'associazione vanno enucleati gli elementi che attestano l'esistenza di tale organizzazione criminosa. Ebbene le donne sfruttate, che hanno inteso denunciare la loro condizione, e la teste Di Liso, che si era occupata dell'inserimento di molte di esse in un programma di protezione, hanno fornito elementi per ricostruire parte dell'organigramma dell'associazione e le modalità di funzionamento della stessa. A capo dell'associazione vi è un uomo, molto ricco e potente, che incute timore e rispetto alla comunità nigeriana, il quale si occupa di selezionare le ragazze in patria, agendo personalmente o a mezzo di altri soggetti. Egli sceglie ovviamente le donne più fragili, che hanno una situazione economica disastrosa o che vivono in zone di guerra, e che, in quanto

bisognose e in condizione di rischio, accolgono favorevolmente la proposta di venire in Italia per svolgere un lavoro ben remunerato, peraltro con la garanzia di superare ogni difficoltà burocratica e di non avere problemi a causa della lingua: verranno accompagnate per tutto il viaggio, munite di un documento che il loro benefattore procurerà, e, giunte in Italia, avranno un lavoro remunerato. Per ottenere tutto ciò dovranno rimborsare solo le spese anticipate dall'uomo, una volta giunte a destinazione. Talvolta viene prospettato loro il pagamento di cifre esose, di cui tuttavia non hanno alcuna contezza. Dunque esse accettano di versare il denaro richiesto, ignare della effettiva entità della somma (non fosse altro che per il fatto che in Nigeria vi è una moneta diversa da quella italiana, diverso è il sistema economico e diverso è il potere di acquisto del denaro).

Come convenuto il potente uomo nigeriano si preoccupa di organizzare il viaggio, di acquistare i biglietti e di fornire il documento di identità e il visto di ingresso. Ha bisogno solo delle fotografie da apporre sui documenti che talvolta recano false generalità della donna. Ella non ha la disponibilità di tali documenti, detenuti dal suo accompagnatore durante il viaggio e trattiene dallo stesso una volta superata la frontiera. Tali documenti infatti saranno riutilizzati per l'ingresso di altre ragazze, previa sostituzione delle foto.

Il potente uomo nigeriano è stato identificato in Epà. L'imputata Omoigui ha inizialmente dichiarato che il nome Epà non identificava una persona specifica, ma era un appellativo che veniva utilizzato per indicare una persona potente e verso la quale deve portarsi rispetto. Ha tuttavia ammesso che con quell'appellativo si era spesso rivolta al fratello dell'Ogiemwanye.

Quest'ultimo ha dichiarato che Epà era un uomo politico molto ricco ed influente, che spesso egli aveva accompagnato in Italia e che talvolta aveva ivi incontrato con ragazze nigeriane accompagnate da connazionali. Detta persona procurava i visti di ingresso a coloro che volevano venire in Italia, dietro pagamento di una somma di denaro.

Il contenuto delle conversazioni telefoniche intercorse tra gli imputati o tra costoro e lo stesso Epà consente di affermare che con tale nome si identifica una persona determinata, che ha lo specifico compito di trovare le ragazze a richiesta delle maman e che queste ultime intendono acquistare per poi sfruttarle, costringendole all'attività di meretricio. Le ragazze reperite da Epà sono infatti oggetto di una vera e propria compravendita, stipulata tra il medesimo e la maman richiedente, che ha come corrispettivo una somma di denaro che si aggira intorno a 6.000,00 euro.

A lui la Omoigui si rivolge con un tono rispettoso, che non usa con nessun altro nelle conversazioni intercettate, e che rivela una sorta di timore reverenziale. Utile è in tal senso la conversazione n. 455 delle ore 14,42 del 9.08.2004: la Omoigui (Sandra) riferisce all'Ogiemwanye (Monday) delle difficoltà che sta incontrando per il rinnovo del permesso di soggiorno, a causa del fatto che è scaduta la licenza di ambulante che ella non ha provveduto a rinnovare per tempo. Nel corso della conversazione dice a Monday di salutare suo fratello e l'uomo le dice di rimanere in attesa perché potrà dargli i saluti personalmente. Difatti passa il telefono ad un'altra persona, alla quale Sandra si rivolge chiamandola Epà, e nei cui confronti si mostra sussiegosa e sottomessa.

Concluso l'accordo economico con la maman e riscosso il prezzo, Epà affida la ragazza ad uno o più accompagnatori, che provvedono ad accompagnarla in

Italia, preoccupandosi di trattenere i documenti che hanno legittimato il loro ingresso nel territorio dello Stato.

Ivi giunte le ragazze, prive di documenti e dunque irregolari, spesso vengono affidate ad una donna⁵⁰, che si adopera per il loro smistamento nelle diverse città e le mette al corrente del fatto che verranno affidate ad una *maman*, la quale avrà su di loro un assoluto potere di controllo. Esse dovranno prostituirsi e versare i proventi della loro attività alla loro *mamam*, fino a estinguere la somma predeterminata che costituisce il prezzo per riscattare la loro libertà. In caso di disubbidienza o di fuga verrà fatto del male a loro o alle loro famiglie, eventualmente attivando il sortilegio voodoo. Spesso infatti prima di partire dalla Nigeria le ragazze sono sottoposte a tale rito, prospettando loro che ciò le proteggerà in terra straniera. In altri casi la ragazza raggiunge la sua *maman*, sempre accompagnata, ma senza passare per il luogo di smistamento. In tal caso è la *maman* a rendere edotta la ragazza della sua sorte e degli obblighi che è tenuta ad osservare.

L'organizzazione perciò si avvale di una fitta rete di persone, la cui esistenza è certa; e tuttavia, poiché esse non sono state tutte identificate, non è possibile affermare che alla medesima persona fosse affidato reiteratamente lo stesso compito, e che dunque, quanto meno per tale ragione, essa avesse consapevolezza di dare un contributo alla compagine associativa. Resta perciò il dubbio che per ogni viaggio *Epà* possa avere ingaggiato persone diverse, chiedendo loro di accompagnare le ragazze fino in Italia e che dette persone possano avere agito senza avere la consapevolezza di favorire l'associazione.

⁵⁰ Spesso questo ruolo è svolto da una donna che risiede a Torino e che gli investigatori hanno identificato nella moglie di *Epà*.

Da ciò discende che deve escludersi l'aggravante del numero delle persone con riferimento al reato in esame.

Erano invece certamente partecipi dell'organizzazione gli imputati Ogiemwanye e Omoigui, nonché la donna di nome Usonobun, che operava in quel di Torino ed alla quale era affidato lo specifico compito dello smistamento delle ragazze.

La circostanza che i due imputati abbiano dovuto pagare ad Epà le ragazze dallo stesso fatte giungere dalla Nigeria e che poi avevano messo sulla strada, non esclude il loro ruolo di partecipi dell'associazione.

L'organizzazione infatti agiva per chiunque fosse disposto a pagare, e dunque anche a richiesta di coloro che della stessa erano partecipi.

Il riconoscimento del ruolo di partecipe ai predetti imputati si fonda su precisi e concordanti elementi di prova emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Risulta infatti che l'Ogiemwanye era colui che aveva un contatto diretto con Epà, spesso lo accompagnava in Italia, ed era il tramite tra l'uomo e le maman, che, attraverso l'imputato, facevano giungere le loro richieste di acquisto al capo dell'organizzazione. Dal canto suo Epà lo mette al corrente dei problemi che di volta in volta possono sorgere nell'organizzare i viaggi delle ragazze ordinate dalle maman e chiede il suo intervento per la risoluzione degli stessi.

Egli perciò provvede a gestire la fase dell'acquisto dei biglietti ferroviari e degli spostamenti delle ragazze sul territorio italiano, e si preoccupa di tacitare le proteste delle maman quando la loro richiesta non è prontamente soddisfatta.

Talune di tali circostanza sono state ammesse dall'imputato, che ha riferito di avere spesso accompagnato Epà in Italia, ovvero di averlo incontrato alla stazione in compagnia di ragazze nigeriane e di connazionali, e di averli aiutati ad acquistare i biglietti di viaggio. Ha poi aggiunto di avere ricevuto talvolta

delle somme di denaro da consegnare ad Epà e di avere a sua richiesta accompagnato Omorogbe Florence in Italia. Ovviamente egli ha escluso di avere avuto consapevolezza dei traffici di Epà e dell'operatività dell'organizzazione, ma il contenuto delle conversazioni intercettate consente di affermare il contrario.

Nella comunicazione n.3359 delle ore 20,02 del 29.7.2005 (RIT 1128/05) Monday e un uomo di nome Nicolas parlano di una ragazza da trasferire dalla Nigeria in Italia e poi in Spagna. L'uomo precisa che non importa quanto vi sarà da pagare, purché la ragazza arrivi a destinazione. Monday lo rassicura circa il buon esito dell'operazione fino all'ingresso in Italia ed aggiunge che l'uomo dovrà poi organizzarsi per il trasferimento in Spagna. L'uomo acconsente ed aggiunge che, portata a termine tale operazione, potrà darsi corso al successivo affare. Egli infatti ha altre due persone da portare, un uomo e una donna.

Al progressivo n. 874 delle ore 9,12 del 26.8.05 (RIT 1386/05), Epà comunica a Monday: "*chiunque vuole il lavoro, può richiedere adesso, perché l'uomo mi vuole dare dieci passaporti. Non ho fatto niente, perché i soldi non ci sono*".

Nella conversazione n. 1345 delle ore 14,22 del 30.08.2005 (RIT 1386/05) Epà richiede a Monday la spedizione del passaporto di una donna, disposta a pagare per il rinnovo. Ed aggiunge che potrà rinnovare il visto italiano per sei mesi.

Nella conversazione n. 221 delle ore 20,16 del 31.8.2005⁵¹(RIT 1386/05), un uomo chiede a Monday di aiutarlo a mettersi in contatto con Epà perché ha un affare da proporgli: "*per favore, se mi puoi aiutare a chiamare Epa, c'è un*

⁵¹ il perito trascrittore ha erroneamente indicato il 32.8.05, ma è evidente che nella indicazione del giorno vi è un errore di digitazione

affare che io ho trovato qui, tramite Kpoka , abbiamo appena finito il discorso. Lui mi ha detto che costa di meno in Nigeria, il suo amico ha fatto la richiesta all'ambasciata italiana. Bisogna insistere per il prezzo. Lui chiede se Epa gli poteva dare un passaporto per andare a provare". Monday promette che lo richiamerà più tardi.

Nella successiva conversazione n. 222 delle ore 20,19 dello stesso giorno (RIT 1386/05) Monday ed un uomo parlano dell'acquisto del visto ad una somma inferiore rispetto a quella di solito pagata, e convengono che potrebbero guadagnarci *"se lui accetta 1000,00 lo facciamo proprio per noi il lavoro. Possiamo chiedere 7.000,000 o 8.000,000, possiamo finire il lavoro con 5.000,000 euro così ci rimarrà il guadagno di 3. 000,000 o 2.000,000, è buono".*

Nella conversazione n 1726 delle ore 18,:25 del 01.09.2005 (RIT 1386/05) una donna si rivolge a Monday dicendogli *"vedi che quella ragazza è stata rimpatriata.ieri è stata rimpatriata".* Monday, dichiarandosi dispiaciuto, chiede: *"è tua la ragazza o è quella della tua amica?"*. La donna chiarisce: *"non è della mia amica, l'ho portata io".*

Al progressivo n. 1881 delle ore 12,48 del 3.9.05 (RIT 1386/05) Epà comunica a Monday *"ho avuto cinque visti"*. Monday commenta: *"cinque visti? Quell'uomo ti ha aiutato molto"*. Epà precisa: *"tutte hanno sei mesi di asilo politico"*. Monday è incredulo: *"hanno tutte asilo politico? "*. Epà ribadisce l'affermazione per rassicurarlo che ha ben compreso: *"hanno tutte asilo politico per sei mesi"*.

Nella conversazione n. 4065 delle ore 14,51 del 10.8.05 Epà comunica a Monday: *"guarda che quelle persone partiranno. Domani. Vogliono comprare il biglietto dei treni sai quale possono comprare?"* e precisa: *"una volta arrivati a*

Parigi dove andranno?". Monday chiede: "loro verranno oggi, è domani che devono prendere l'aereo?". Avutane conferma dice: "falle comprare il biglietto per Vicenza". Epà chiede ancora: "ok, quale biglietto devono comprare quello di giorno o quello notte?". Monday gli dice di avvertirlo appena partiranno ed aggiunge: "possono venire a Vicenza direttamente. Anche perché Verona è molto vicina. A Vicenza. Appena partono, chiamarmi che avviso Luis. Va bene io ti chiamerò più tardi".

Al progressivo n. 1726 delle ore 18,25 dell'1.9.05 (RIT 1386/05) una donna si lamenta con Monday perché Epà non esegue il lavoro promesso e l'imputato la rassicura.

L'imputato gestisce le richieste delle mamen in maniera scaltra, avendone evidentemente un ritorno economico. Difatti nella conversazione già cit. n 247 delle ore 12,35 del 06.08.2004, dopo aver rammentato a Sandra che loro non hanno più debiti con Epà, Monday aggiunge: *"Ora stiamo nelle mani di Giorgina, la signora incinta. Ho detto ad Epa che Giorgina, se dico a lui che è Anita, cioè quella a chi ha affidato Florence, non lo farà il lavoro. Hai capito?"* Evidentemente Epà è risentito con Anita per avere mal gestito la ragazza che, dopo un brevissimo periodo di sfruttamento era fuggita, (avviando il programma di protezione). *"Non l'ho ancora detto niente, ho solamente detto che una persona vuole lasciare i soldi il venti. Ha detto che lui sarà qui il giorno venti e ho risposto che va bene. Dirò a Giorgina domani di lasciare i soldi a mamma Courage così mamma Courage può preparare per lei il passaporto, hai capito? Quello darà coraggio a Giorgina che il lavoro è già iniziato. Ma il trucco che ho usato per Epa è che l'ho detto che la ragazza ha molti soldi e vuole lasciare i soldi il giorno venti e la ragazza ha detto che lascerà 4 e ho detto a Epa di*

usare tutti i suoi sforzi per iniziare il lavoro." Sandra gli suggerisce di non dare anticipi ad Epà ("*Ok, non dare uno ad Epa*".) e Monday la rassicura dicendo: "*No, lo voglio convincere prima. Lui ha detto se la ragazza può lasciare 6 ma devono portarli da mamma Courage domani oppure dopodomani così mamma Courage può il passaporto per la ragazza così il proprietario penserà che il lavoro è già iniziato e Epa è ancora qui. Epa era d'accordo e ha detto che io devo essere sicuro che d'ora in poi che qualsiasi persona che non ha almeno al di sopra di 7 non farà nessun lavoro. Ha detto di non preoccupare.*" Sandra, a fronte della pretesa di Epà commenta: "*Ah Epa, è meglio che viene con il fucile per rapinare l'Italia*". e Monday le ricorda che "*Epa è diventato uomo grande/ricco adesso*".

L'imputato si occupa altresì della soluzione dei problemi inerenti la convivenza tra le ragazze e le loro maman. Deve richiamarsi al riguardo quanto dal medesimo riferito in sede di interrogatorio circa il conflitto sorto tra Enekmé e Blessing, nonché la conversazione con Sandra, nella quale, appreso che sta litigando con Beauty, le dice di passargliela al telefono.

Infine l'imputato, come dal medesimo ammesso talvolta riscuoteva il denaro da consegnare ad Epà.

Nel corso dell'interrogatorio l'Ogiemwanye ha ammesso di avere costituito l'associazione La Maddalena, avente la finalità di provvedere all'acquisto di beni di prima necessità da inoltrare in Africa.

Lo statuto dell'associazione attesta invece che la finalità era quella di dare soccorso a chi, vittima dello sfruttamento, intendeva tornare in Nigeria, ovvero che giunto regolarmente in Italia volesse viverci onestamente.

Quanto emerso nel corso del giudizio attesta che quella associazione era una

mera copertura diretta a giustificare la circolazione di cospicue somme di denaro.

Al progressivo n. 1127 delle ore 11,17 del 13.7.05 (RIT 1128/05) una dipendente della Unicredit - istituto presso il quale era stato aperto un c/c intestato anche alla Omoigui, come dalla stessa ammesso - informa l'Ogiemwanye che stava per accreditare sul conto dell'associazione la somma di 1.716,00 euro, provenienti dall'estero. L'imputato le chiede se non vi sia un bonifico in dollari e la donna risponde negativamente. L'uomo le dice di passare il denaro sul conto personale e l'impiegata gli dice che quando egli andrà in banca vedranno cosa fare.

Nella conversazione n. 2119 delle ore 13,30 del 20.7.05 (RIT 1128/05), l'imputato comunica ad un dipendente della Qui che Banca: "*Eh, senti. Io aspettare un bonifico dall'estero*" ed aggiunge: "*Questo è bonifico più, più, più grande*".

L'uomo si informa: "*Quanti soldi?*" e l'imputato risponde: "*Mhm... Centomila e qualcosa*". Chiede allora il dipendente: "*Centomila euro?*". L'imputato glielo conferma e chiede "*Cosa serve? Cosa(inc) porti? Cosa deve fare?*". Il dipendente dell'istituto domanda ancora: "*.. mandarti i soldi su tuo conto qui, della Maddalena?*". L'imputato glielo conferma.

Quanto alla Omoigui l'istruttoria ha evidenziato che la donna è il punto di riferimento di Monday per la risoluzione dei problemi sul territorio barese. Difatti egli, nella conversazione n.179 delle ore 11,30 del 05.08.2004, le si rivolge dicendole: "*Io avrei due persone amiche che voglio portare, ma non so ancora*", immediatamente la donna gli suggerisce di chiamare *Graziano* (Montanaro). Il suggerimento è ovviamente finalizzato all'avvio della procedura per la richiesta

di asilo politico. Egli infatti ben conosce il professionista e può agire autonomamente. In effetti il 10.8.04 (progressivo n. 3563 delle ore 19.53) Monday chiama l'avv. Montanaro e gli dice che ha bisogno di regolarizzare una ragazza, il legale gli spiega che non c'è possibilità di avviare a breve le richieste di asilo e che tuttavia farà il possibile e gli farà sapere.

Ma la Omoigui è soprattutto colei che, nel territorio barese, ha il compito di raccogliere le istanze delle mamam e di comunicarle all'Ogiemwanye (Monday), perché le faccia pervenire ad Epà. Alla stessa infatti le maman di solito si rivolgono quando Epà tarda a far arrivare le ragazze. Tale ruolo non può ricondursi semplicisticamente al rapporto privilegiato che ella ha con l'Ogiemwanye in conseguenza della loro relazione sentimentale, ma risponde alla precisa scelta dell'organizzazione di individuare un referente su ciascun territorio. Si è visto che tale ruolo era stato attribuito alla Usonobun a Torino, sia pure per realizzare altri compiti. Tale ruolo non poteva essere svolto dall'Ogiemwanye, atteso che egli non era stabilmente presente sul territorio barese.

L'attribuzione consapevole del ruolo di referente alla Omoigui emerge con chiarezza dalle conversazioni intercettate.

Ancora una volta deve richiamarsi la conversazione n. 247 delle ore 12,35 del 6.8.04 tra l'Ogiemwanye e la Omoigui. Premesso che l'uomo non l'avrebbe messa al corrente della richiesta di acquisto della lheanacho dicendo "*Ora stiamo nelle mani di Giorgina, la signora incinta*" se l'imputata non fosse stata anch'ella partecipe dell'associazione, va evidenziato che l'Ogiemwanye comunica alla Omoigui che "*Se Epa arriva oggi, e lo informo che sto venendo a Bari e se vuole venire con me, lo porterò con me.*". Sandra, stanca delle

lamentate di Enekmè, gli suggerisce *"Portalo con te e andate a casa di Enekmè così gli (le n.d.r.) dice perché non ha ancora fatto il lavoro per lei (ovvero dovrà giustificarsi in ordine al fatto che non ha ancora fatto arrivare la ragazza richiesta dalla donna). L'uomo la rassicura dicendo : "Mica è detto che non vuole fare il lavoro."*

Nella conversazione n. 2868 delle ore 16,57 del 10.09.2004 l'imputata parla direttamente con Epà e lo sollecita a procurare la ragazza per la sua amica: *"Epà per quello che riguarda quell'amica mia, lei mi sta tormentando"*. Epà la rassicura dicendo: *"Fammi arrivare prima a casa. Lo farò. L'avevo già fatto. Quando arrivo a casa sarà la prima cosa che farò"*. la Omoigui ribadisce: *"Mi sta tormentando troppo"*. Epà conclude *"Non ti preoccupare, la prima cosa che farò il lunedì è quella sua"*.

La Omoigui è altresì colei che, come si è visto, concorda con le altre maman la regola che le ragazze di ciascuna dovranno osservare, ovvero quella del pagamento ogni dieci del mese.

Ma la Omoigui ha anche lo specifico compito di contattare l'avv. Montanaro perché provveda ad avviare ed istruire le pratiche per l'asilo politico via via che giungono nuove ragazze. Quindi fissa gli appuntamenti e le accompagna dal professionista e, a richiesta del medesimo, anche in Questura. Tanto accade non soltanto per le sue ragazze, ma anche per quelle che sono collocate presso altre mamam.

Nella conversazione n. 35 delle ore 17.52 del 05.07.2004 RIT 591/04: la Omoigui, fingendosi John Beatrice (detta Beaty) chiede al legale se l'indomani possa andare in Questura con un'amica. Il professionista si informa: *"Nuova?"*. A quel punto l'imputata, assentendo, precisa che le ragazze sono due.

Il legale le dice: *"Eh, no, non è possibile domani, dobbiamo prendere appuntamento Beatrice. Perché non abbiamo preso appuntamento, capito?"*. Di fronte all'insistenza della donna, il legale, che ha infine riconosciuto in lei la Omoigui (detta Sandra), dice: *"Eh, lo so Sandra, ma dobbiamo per forza prendere appuntamento, capito? perché in Questura c'è..."*

Poco dopo è l'Ogiemwanye (detto Monday) a contattare l'avv. Montanaro, per la stessa questione (conversazione n. 40 delle ore 18.02 del 05.07.2004 RIT 591/04): Monday spiega: *"Perché ti ho detto che ho mia sorella che sta venendo al ricovero domani"*. Il legale tuttavia spiega: *"Sì, sì, anche Sandra me lo stava dicendo, ma penso che domani ... non sia possibile, mi dispiace, perché lei non ha capito, lei non mi ha informato prima, così non abbiamo un appuntamento con la Questura(inc) domani.."*. Il difensore tuttavia si impegna a fissare un appuntamento con la Questura per il giovedì successivo.

Nella conversazione n. 811 (RIT 591/04) delle ore 18.34 del 12.07.2004 l'avv. Montanaro comunica a Beatrice, perché ne riferisca a Sandra, (ha chiamato infatti sull'utenza della Omoigui) che le due ragazze che sono andate in Questura la settimana scorsa devono tornarci. Beatrice gli dice che le due ragazze attualmente sono a Torino e torneranno il giorno 21. Il legale le chiede se è confermato l'appuntamento in studio per il giorno 20.

Nella conversazione n. 1585 delle ore 10.41 del 21.07.2004 RIT 591/04 l'avv. Montanaro comunica all'imputata (Sandra) che per le sue amiche deve aspettare un po', perché non c'è disponibilità di appuntamenti in Questura. Si risentiranno la settimana successiva.

Nella conversazione n. 1629 delle ore 18.58 del 21.07.2004 RIT 591/04 Sandra chiede al legale un appuntamento per sé e Loretta, che l'indomani deve andare

in Questura.

Nella conversazione n. 1662 delle ore 08.01 del 22.07.2004 l'avv. Montanaro comunica a Sandra che ha parlato con la Questura ed è tutto sistemato. Le sue due amiche devono ivi presentarsi con il foglio di cui sono già in possesso e mostrarlo ai poliziotti.

Nella conversazione n 2325 delle ore 20.59 del 27.07.2004 RIT 591/04, il legale comunica a Sandra che per la sua nuova amica c'è qualche problema: *"Allora, mi dispiace, ma le notizie non sono buone, perchè loro hanno, eh, non vogliono più fare asilo fino a settembre,"* dovendo prima provvedere ai rinnovi. Tuttavia potrebbe esservi la possibilità di essere ricevuti il martedì successivo (3.8.2004).

Nella conversazione n. 2185 delle ore 15,48 del 02.09.2004 (RIT 720/04) una maman di nome Mercy dice a Sandra *"Ti volevo mandare mia sorella piccola che deve fare la richiesta per asilo politico ed in ogni caso ho già chiamato l'avvocato... Ha detto di scrivere tutto e poi vedrà lui se è possibile farlo questo martedì. Io l'avevo scritto prima per lei ma è tornata con il treno ma martedì deve andare di nuovo. Può venire lunedì sera così l'avvocato può accompagnarla alla Questura il martedì"*. Sandra le chiede: *"Che cosa è che deve scrivere? Tu dovevi raccontare tutto all'avvocato così lui scrive tutto. Deve venire il lunedì. Deve partire il lunedì notte, così arriva qui la mattina di martedì giusto in tempo per andare a firmare il racconto"*. Mercy allora le chiede come hanno fatto gli altri che già hanno fatto la richiesta: *"Quelle persone che hanno fatto ultimamente, come hanno fatto? Sono venuti prima oppure avevano già scritto il racconto?"*. Sandra le spiega: *"Quelle quando sono venute, come noi avevano già avvisato l'avvocato che venivano e quando sono arrivate sono*

andati a firmare il foglio prima che sono andati alla Questura". Mercy comprende che: "E' meglio che l'avvocato veda lei prima di andare alla Questura" e riferisce a Sandra che l'avvocato da lei interessato: "Ha detto che deve venire da lui prima della Questura". Sandra le consiglia: "Devi dire all'avvocato che è meglio che lei arriva a suo studio circa alle ore tre di sera di lunedì. Hai capito?.. E il martedì andranno alla Questura. Scriverà la storia lunedì sera e firmerà ...Martedì andranno alla Questura", con ciò evidenziando l'esperienza acquisita con riferimento alla modalità di procedere. A quel punto Mercy le dice: "Adesso mi devi dire non so quale dei due degli avvocati è meglio perché ho chiamato sia a Graziano che quello di Modugno. Sandra però le rappresenta: "Sorella non posso andare sempre a Modugno". Sicché la scelta di Mercy ricade sull'avv. Montanaro: "Penso che è meglio Graziano".

Si comprende perciò che sarà Sandra ad accompagnare la ragazza di Mercy dall'avvocato per l'avvio della richiesta di asilo politico.

Non ha alcuna rilevanza ai fini della valutazione della responsabilità della Omoigui e dell'Ogiemwanye **la circostanza che l'originario coimputato Montanaro sia stato assolto dai reati ascrittigli. Non sono note le ragioni che hanno portato all'assoluzione del professionista, non essendo stata acquisita la sentenza che l'ha pronunciata. Ma ove pure sia stata affermata l'insussistenza di quei fatti, diversi da quelli ascritti agli odierni imputati - induzione delle ragazze a rendere false dichiarazioni al fine di ottenere asilo politico, induzione in errore i pubblici funzionari della Questura di Bari - ciò significa soltanto che egli ha agito in buona fede, ignorando le condotte dei coimputati e giammai che questi ultimi non abbiano operato per i fini illeciti sinora descritti.**

Si deve convenire d'altro canto che la condotta dell'Ogiemwanye e della Omoigui è per gli aspetti da ultimo evidenziati diversa da quella delle coimputate ed in ragione di ciò si deve loro attribuire il ruolo di partecipe all'organizzazione contestata (escludendosi invece in capo al primo l'aggravante di avere diretto l'associazione). Non può affermarsi altrettanto per le coimputate, in capo alle quali deve riconoscersi invece il ruolo di maman, con le responsabilità penali che vi sono connesse e che sono state già affermate con riferimento agli altri capi di imputazione.

Esse infatti, concorrendo nell'attività di tratta delle ragazze (poiché consapevoli dell'inganno perpetrato nei loro confronti al momento dell'acquisto, effettuato per loro conto), prendevano in consegna le ragazze, le conducevano presso l'abitazione ove avrebbero alloggiato⁵², le rifornivano degli abiti necessarie per l'attività di meretricio e dettavano le regole: indicavano la somma da versare per vitto e alloggio, la somma dovuta per la postazione di lavoro, la somma complessiva per riacquistare la libertà. Fino ad allora il loro potere di controllo era assoluto, giungendo a imporre gli orari ed il luogo di lavoro, (che andava espletato anche in caso di malattia, con qualsiasi condizione atmosferica, ed anche durante il ciclo mestruale), il divieto di frequentazioni non necessitate dal lavoro, il divieto di spedire denaro alle famiglie. Ogni mamam inoltre controllava che le ragazze osservassero l'orario di lavoro - talvolta telefonicamente, talvolta recandosi sul posto di lavoro, personalmente o con l'ausilio di uomini che a

⁵² La circostanza trova conferma indiretta anche nelle dichiarazioni di coloro che a dibattimento hanno modificato le originarie dichiarazioni, assumendo di essere giunte alla stazione di Bari senza averla scelta come propria meta e di avere ivi incontrato casualmente la donna che aveva fornito loro ospitalità.

Vale la pena di evidenziare che sarebbe davvero singolare che tutte le ragazze fossero giunte a Bari per caso e che ivi altrettanto casualmente avessero tutte incontrato una connazionale che, per solidarietà o per generosità, le avesse accolte nella propria casa, dove già ospitava altre ragazze, e che poi tutte, quelle già presenti e le nuove avessero autonomamente deciso di prostituirsi, senza conferire alcunché a colei che le ospitava, benché conoscesse l'attività che esse svolgevano.

tanto si prestavano - ed esercitava tale potere assoluto con forme di violenza fisica e psicologica e con minacce.

Quando le ragazze riacquistavano la libertà o fuggivano, esse tornavano ad avvalersi dell'organizzazione per i nuovi acquisiti, sì da ripristinare la "forza lavoro" che doveva procurare loro gli introiti economici.

Ogni maman perciò agiva per perseguire i propri fini, mentre non consta che ciascuna di esse abbia agito per il perseguimento dei fini dell'associazione e/o che abbia dato un contributo concreto in tal senso, ovvero che sia stata a disposizione della stessa. Ognuna sapeva dell'esistenza dell'organizzazione e si avvaleva, dietro pagamento di una somma di denaro, dei "servizi" che la medesima poteva fornire. Ma non risulta che l'organizzazione potesse esigere dalle maman una qualche prestazione. Non consta per esempio che esse fossero a disposizione dell'organizzazione per ricevere e ospitare le ragazze che la stessa organizzazione aveva necessità di collocare sul territorio in attesa di una definitiva sistemazione.

Tale funzione deve riconoscersi ancora una volta invece in capo alla Omoigui, a conferma della sua partecipazione all'organizzazione: quando sorge il conflitto tra Enekmé e la sua ragazza Blessing, l'Ogiemwanye chiede alla Omoigui di ospitarla in casa sua fino a nuove determinazioni e la donna provvede in conformità.

Quanto alla imputazione di cui al capo a) va dunque affermata la responsabilità degli imputati Ogiemwanye e Omoigui (esclusa l'aggravante contestata al primo), mentre va pronunciata sentenza assolutoria nei confronti delle imputate Sunday, lheanacho, Onyeike e Momodu per non aver commesso il fatto.

Il trattamento sanzionatorio:

Acclarata la responsabilità degli imputati Ogiemwanye Hacher Ekhon, detto Monday, e Omoigui Iroghama, detta Sandra, in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti al capo a) della rubrica, escluse le aggravanti di cui ai commi 1 e 5, ai capi b), c), in essi assorbiti i reati di cui ai capi f) e g), esclusa l'aggravante di cui all'art. 112 n. 2 c.p., al capo d), esclusa l'aggravante di cui all'art. 112 n. 2 c.p., in esso assorbito il reato di cui al capo e), e, unificati i reati con il vincolo della continuazione, in ragione della riconducibilità degli stessi al medesimo disegno criminoso, ai suddetti imputati deve essere irrogata la pena, che stimasi equa ex art. 133 c.p., di anni 10 e mesi 4 di reclusione ciascuno (così determinata: ritenuto più grave il delitto ex art. 601 c.p.⁵³, rubricato al capo b), p.b. anni otto di reclusione, aumentata di anni uno di reclusione per il delitto ex art. 600 c.p. rubricato al capo c), aumentata di mesi nove di reclusione per il delitto ex art. 416 c.p. (di cui al capo a), aumentata di mesi due e giorni dieci di reclusione per ciascuno dei delitti di cui al capo d) - e perciò complessivamente di mesi sette di reclusione) oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare;

Accertata inoltre la responsabilità delle imputate Sunday Ayo o Ajo, detta Tessy, Iheanacho Georgina, detta Anita, Onyeike Goodness, detta la dottoressa, Momodu Margret o Margaret, detta Meggie, in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti ai capi b) e c) della rubrica, in essi assorbiti i reati di cui ai capi f), g), al capo d), in esso assorbito il reato di cui al capo e), e, unificati i reati con il vincolo della continuazione in ragione della riconducibilità degli stessi al medesimo disegno criminoso, alle dette imputate deve essere inflitta la

⁵³ Le fattispecie di cui agli artt. 601 e 600 c.p. prevedono il medesimo trattamento sanzionatorio e tuttavia nel caso di specie si ritiene più grave la condotta di tratta in quanto maggiore è l'intensità del dolo manifestata dai soggetti agenti (induzione con l'inganno, approfittamento dello stato di necessità).

pena, che stimasi equa ex art. 133 c.p., di anni nove e mesi sette di reclusione per ciascuna (così determinata: ritenuto più grave il delitto ex art. 601 c.p.⁵⁴, rubricato al capo b), p.b. anni otto di reclusione, aumentata di anni uno di reclusione per il delitto ex art. 600 c.p. rubricato al capo c), aumentata di mesi due e giorni dieci di reclusione per ciascuno dei delitti di cui al capo d) - e perciò complessivamente di mesi sette di reclusione), oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare. Infine, accertata la responsabilità degli imputati Mastrandrea Filippo e De Chirico Vittoriano in ordine al reato loro rispettivamente ascritto al capo j) della rubrica, ai medesimi deve essere irrogata la pena, che stimasi equa ex art. 133 c.p., di anni due e mesi quattro di reclusione ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali.

Ai sensi dell'art. 29 c.p., per effetto della condanna loro inflitta, gli imputati Ogiemwanye Hacher Ekhon, detto Monday, Omoigui Iroghama, detta Sandra, Sunday Ayo o Ajo, detta Tessy, Iheanacho Georgina, detta Anita, Onyeike Goodness, detta la dottoressa, Momodu Margret o Margaret, detta Meggie, devono essere interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente durante l'espiazione della pena.

Va pronunciata invece sentenza di assoluzione nei confronti di Omorogie Juliet e Pugliese Giuseppe in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti per non aver commesso il fatto.

Analoga pronuncia deve essere adottata nei confronti di Sunday Ayo o Ajo, detta Tessy, Iheanacho Georgina, detta Anita, Onyeike Goodness, detta la dottoressa, Momodu Margret o Margaret, detta Meggie con riferimento al

⁵⁴ cfr. nota precedente.

delitto di cui al capo a) della rubrica a ciascuna ascritto.

La condotta degli imputati è lesiva delle finalità proprie dell'Associazione Giraffa Onlus - Gruppo indagine resistenza alla follia femminile, così come descritte nell'atto costitutivo, e dei corrispondenti diritti soggettivi che devono riconoscersi in capo alla stessa in via autonoma. E' accertata dunque la sussistenza dei danni lamentati dalla costituita parte civile. Conseguentemente gli imputati nei cui confronti è stata affermata la penale responsabilità devono essere condannati in solido al risarcimento di detti danni, che si liquidano nella misura di €. 15.000,00.

Gli imputati suddetti devono altresì essere condannati a rifondere la parte civile delle spese sopportate per la costituzione e difesa nel presente giudizio che si liquidano in €. 6.000,00 per onorari ed €. 60,00 per spese oltre ad I.V.A. e C.N.A., come per legge.

La complessità delle questioni trattate giustifica l'assegnazione del termine per la redazione della motivazione.

P.Q.M.

Letto l'art. 530 c.p.p. assolve OMOROGIE Juliet e Pugliese Giuseppe dai reati a ciascuno rispettivamente contestati, per non aver commesso il fatto.

Letto l'art. 530 c.p.p. assolve SUNDAY Ayo o Ajo, detta Tessy, IHEANACHO Georgina, detta Anita, ONYEIKE Goodness, detta la dottoressa, MOMODU Margret o Margaret, detta Meggie, dal reato di cui al capo a) per non aver commesso il fatto;

Letti gli artt. 533 – 535 c.p.p.:

dichiara OGIEMWANYE Hacher Ekhon, detto Monday, OMOIGUI Iroghama, detta Sandra, responsabili del reato di cui al capo A), escluse le aggravanti di

cui ai commi 1 e 5, nonché dei reati di cui ai capi B), C), in essi assorbiti i reati di cui ai capi F) e G), esclusa l'aggravante di cui all'art. 112 n. 2 c.p., nonché responsabili del reato di cui al capo D), esclusa l'aggravante di cui all'art. 112 n. 2 c.p., in esso assorbito il reato di cui al capo E), e, unificati i reati nel vincolo della continuazione condanna ciascuno alla pena di anni 10 e mesi 4 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare;

dichiara SUNDAY Ayo o Ajo, detta Tessy, IHEANACHO Georgina, detta Anita, ONYEIKE Goodness, detta la dottoressa, MOMODU Margret o Margaret, detta Meggi, responsabili dei delitti di cui ai capi B) e C) della rubrica, in essi assorbiti i reati contestati con i capi F), G), nonché del reato di cui al capo D), in esso assorbito il reato di cui al capo E), e, unificati i delitti nel vincolo della continuazione, condanna ciascuna delle predette alla pena di anni 9 e mesi sette di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

dichiara DE CHIRICO Vittoriano e MASTRANDREA Filippo responsabili del reato loro ascritto al capo J) e per l'effetto condanna ciascuno alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;

Letto l'art. 29 c.p., dichiara OGIEMWANYE Hacher Ekhon, detto Monday, OMOIGUI Iroghama, detta Sandra, SUNDAY Ayo o Ajo, detta Tessy, IHEANACHO Georgina, detta Anita, ONYEIKE Goodness, detta la dottoressa, MOMODU Margret o Margaret, detta Meggi, interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente durante l'espiazione della pena.

Condanna gli imputati in solido al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile (Associazione Giraffa Onlus-Gruppo indagine resistenza

alla follia femminile), liquidando la somma di €. 15.000,00, condanna altresì i predetti alla rifusione delle spese sostenute dalla suddetta per costituzione e rappresentanza in giudizio, liquidandole in €. 6.000,00 per onorari ed €. 60,00 per spese oltre ad I.V.A. e C.N.A., come per legge.

Motivazione riservata entro 90 giorni.

Bari, 20.7.2012

Il Presidente

Il Giudice est.